

CONSIGLIO  
REGIONALE  
DEL PIEMONTE

*Segretariato Generale*

*Settore Segreteria Ufficio di Presidenza ed Organi Istituzionali Interni*

*Ufficio del Difensore civico*

*Quaderno di studio n. 4*

# **DISCIPLINA DELLE NOMINE E DESIGNAZIONI NELLE REGIONI ITALIANE**

**Luglio 2012**

*Commissione consultiva per le Nomine*

Segretario Generale  
Ing. Sergio Crescimanno

Settore Segreteria Ufficio di Presidenza ed Organi Istituzionali Interni  
Ufficio del Difensore civico  
Valter Bossi

A cura di: Tiziana Zaniolo  
Con la collaborazione di: Antonella Esposito, Letizia Mazzola, Daniela Pagliano e Marina Soncin

Stampa a cura del Centro stampa del Consiglio regionale

## Premessa


Il “*Quaderno di Studio n. 4*” è dedicato alla raccolta delle leggi regionali che disciplinano la materia delle nomine di competenza della Giunta e del Consiglio regionale nelle Regioni a Statuto ordinario.

Tale argomento è, infatti, particolarmente complesso e, nell’ottica di una futura modifica della legge regionale del Piemonte n. 39 del 1995, potrebbe essere interessante esaminare i testi legislativi delle altre regioni al fine di trarne utili spunti di riflessione.

Per facilitarne la lettura, sono state evidenziate alcune parti di ciascuna legge che disciplinano argomenti di particolare interesse, affiancando al testo un “*callout*” che specifica l’argomento stesso.

Esempio:

2. La Regione provvede alle nomine designazioni di cui al precedente comma secondo modalità che garantiscano la presenza di uomini e di donne.



Rappresentanza  
di genere

Dopo l’indice delle Regioni, sono elencati gli argomenti ritenuti di maggiore importanza con l’indicazione di tutte le pagine in cui sono trattati.

Per completezza di esposizione, si è ritenuto utile riportare, al termine del volume, anche il Regolamento adottato recentemente dal Comune di Torino poiché presenta alcune caratteristiche innovative in materia.



## **INDICE DELLE REGIONI**

Piemonte	pag. 1
Abruzzo	pag. 9
Basilicata	pag. 15
Calabria	pag. 37
Campania	pag. 41
Emilia-Romagna	pag. 50
Lazio	pag. 60
Liguria	pag. 64
Lombardia	pag. 69
Marche	pag. 79
Molise	pag. 88
Puglia	pag. 93
Toscana	pag. 97
Umbria	pag. 112
Veneto	pag. 119
Comune di Torino: Regolamento Nomine	pag. 127









**ELENCO DEGLI ARGOMENTI PRINCIPALI CON L'INDICAZIONE DELLE  
RELATIVE PAGINE:**

Albo delle nomine effettuate: 39, 53, 114

Atti di nomina: 101, 113

Cariche pubbliche equiparate ai requisiti: 71

Commissione competente: 80

Comunicati di nomina: procedure: 4, 16, 42, 61, 65, 70, 80, 89, 100, 120, 130

Competenze del Consiglio regionale: 15, 50, 69, 79, 88, 94, 97, 98, 112, 119

Competenze residuali della Giunta regionale: 15, 50, 65, 79, 90, 93, 98, 112, 119

Compiti degli uffici: 43, 100

Conferma dei soggetti nominati: 93

Conflitto di interessi: 73, 105, 129

Contenuti della proposta di candidatura: 5, 17, 43, 64, 70, 81, 102, 120, 131

Controlli: 58, 76

Criteri di scelta del candidato: 131

Cumulo di incarichi: 130

Decadenza: 7, 46, 54, 91, 107, 116

Dichiarazione del soggetto nominato: 76

Divieto di cumulo (degli incarichi): 6, 21, 52, 74, 89, 106, 114

Divieto di cumulo degli emolumenti: 10, 46

Esclusione degli amministratori di società in perdita: 104

Ex Consiglieri regionali: 39



Funzioni di controllo: 11, 32

Incompatibilità: 6, 21, 51, 73, 83, 88, 94, 104, 113, 123, 129

Ineleggibilità: 41, 72, 83, 103, 113, 129

Intese con gli altri Enti: 98

Limiti al numero di mandati: 63, 79, 123, 129

Nomina da parte dell'Ufficio di Presidenza: 89

Nomina sostitutiva da parte del Consiglio regionale: 89

Nomine dei Direttori Generali degli Enti strumentali: 67

Nomine in scadenza al termine della legislatura: 8, 37, 45, 55, 75, 90, 109, 117, 119

Osservazioni preventive sulle nomine di competenza del Presidente della Giunta: 99

Parere della Commissione competente sulle nomine di Giunta: 64, 66

Potere sostitutivo del Presidente della Giunta e del Presidente del Consiglio: 8, 20, 37, 45, 46, 55, 67, 76, 82, 90, 95, 96, 110, 116, 122

*Prorogatio*: 38, 56, 67, 75, 84, 90, 95, 110, 117, 119

Presentazione delle candidature: procedura: 43

Presentazione di candidature da parte dei Gruppi e Consiglieri regionali: 16, 94, 121

Procedura per la nomina dei Revisori contabili: 18

Pubblicazione dei compensi percepiti: 132

Pubblicità delle nomine effettuate: 77

Rapporti di parentela: 89, 105

Rappresentanza delle minoranze consiliari: 5, 75, 97, 99, 112, 122



Rappresentanza di genere: 15, 16, 44, 70, 101, 109, 131

Requisiti dei candidati: 38, 51, 61, 71

Requisiti dei Revisori contabili: 71

Responsabilità in caso di mancato esercizio del potere sostitutivo: 38

Responsabilità per mancato rinnovo organi: 56, 67, 85, 91

Revoca degli incarichi e nomina di un Commissario: 10, 22, 77, 108, 116, 133

Riduzione dei componenti dei Consigli di Amministrazione: 48

Riduzioni di costi: 47

Sistema di votazione: 18

Situazione patrimoniale: 63, 132

Società partecipate: 13

Soggetti titolati a presentare proposte di candidatura: 16, 61, 64, 69, 81, 101, 121

Sostituzioni: procedura: 5, 18, 63, 75, 83, 91, 109

Suddivisione delle competenze fra Giunta e Consiglio: 3, 9, 41, 60

Termine per il rinnovo degli organi: 20, 37, 45, 55, 84, 95, 116, 119

Trasmissione delle candidature in forma telematica: 131

Trattamento dei dati: 103, 121

Valutazione dei requisiti da parte della Commissione competente: 17, 39, 44, 62, 64, 72, 89, 93, 99, 122

Verifica dei requisiti: 4, 9









# **REGIONE PIEMONTE**

## **STATUTO:**

### *Art. 37*

#### *Commissione consultiva per le nomine*

1. La Commissione consultiva per le nomine, di cui fanno parte Consiglieri rappresentanti di tutte le forze politiche presenti nel Consiglio in relazione alla loro consistenza, secondo modalità previste nel Regolamento, viene consultata dal Presidente della Giunta sui criteri di carattere generale in base ai quali la Giunta stessa o il suo Presidente provvedono alle nomine di loro competenza negli enti e negli organismi cui la Regione partecipa.
2. Per le nomine di competenza del Consiglio regionale, spetta alla Commissione consultiva per le nomine il compito di verificare la rispondenza dei requisiti personali dei candidati rispetto a quanto previsto dalla normativa di riferimento.
- 2.bis. Le nomine e le designazioni effettuate dal Presidente della Giunta e dalla Giunta sono comunicate entro dieci giorni al Consiglio regionale.

### *Art. 28*

#### *Altre attribuzioni del Consiglio regionale*

1. Il Consiglio regionale inoltre esercita le funzioni relative:  
(*omissis*)
- 1.bis. Il Consiglio, per assicurare un rapporto costante con i soggetti nominati o designati dalla Regione o da Enti, agenzie, aziende, società e fondazioni ove istituite, controllate, dipendenti o partecipate, anche non direttamente, dalla Regione, esercita nello svolgimento delle proprie funzioni, la facoltà di audizione dei nominati e dei designati tramite le Commissioni permanenti e speciali.

### *Art. 94*

#### *Garanzie delle opposizioni*

1. Le garanzie delle opposizioni sono assicurate dallo Statuto e dal Regolamento interno del Consiglio regionale che disciplina le modalità e gli strumenti del loro esercizio.
2. Il Regolamento, in particolare, stabilisce le garanzie delle opposizioni in relazione:
  - a) ai tempi di lavoro del Consiglio per lo svolgimento dell'attività del sindacato di controllo;
  - b) alle nomine, alle elezioni e alle designazioni di competenza del Consiglio e della Giunta regionale;(*omissis*).

## **REGOLAMENTO INTERNO DEL CONSIGLIO REGIONALE:**

### *Art. 3*

#### *Statuto delle opposizioni*

1. Al fine di garantire le prerogative delle opposizioni, ai sensi dell'articolo 94 dello Statuto, sono

previste specifiche disposizioni relative a:

a) programmazione dei lavori finalizzata a garantire l'esame dei provvedimenti e la trattazione

del sindacato ispettivo;

b) rappresentanza, presidenza e vicepresidenza degli organi consiliari;

c) riserva per le nomine;

(*omissis*)

### *Art. 79*

#### *Votazione per le nomine*

1. Qualora il Consiglio debba procedere alle nomine o designazioni di più di due persone e non ne siano previste le modalità di votazione, ciascun Consigliere limita il proprio voto, ove non sia diversamente proposto con parere unanime della Commissione consultiva per le nomine, ai due terzi degli eligendi, con arrotondamento della eventuale frazione di numero all'intero più vicino.

2. A seguito dello spoglio delle schede, si procede alla determinazione della graduatoria dei candidati in ordine decrescente rispetto ai voti riportati. A parità di voti prevale il più anziano di età.

3. Nel caso di nomine regolate da norme di legge che garantiscono una riserva di posti per le minoranze, sono eletti i candidati proposti, sostenuti dalle minoranze, nell'ordine dei voti riportati, fino a raggiungere la riserva dei posti predetta.

4. Nel caso si debba procedere alla nomina di non più di due persone, saranno considerati eletti i candidati che hanno raggiunto la maggioranza assoluta dei votanti, salvo quanto previsto nel comma 3. Se tale maggioranza non è raggiunta alla prima votazione, in seconda votazione sono eletti i candidati che hanno riportato il maggior numero dei voti.

5. Il Presidente, in conformità della graduatoria di cui al comma 2 e tenuto conto di quanto stabilito nei commi 3 e 4, procede alla proclamazione degli eletti nel limite delle nomine da effettuare, qualunque sia il numero dei voti dagli stessi riportati, salva diversa disposizione di legge che richieda maggioranze qualificate.

6. L'Ufficio di Presidenza predispose le schede di votazione in modo da evidenziare il limite di voto di cui ai commi 1 e 3.

7. Qualora il Consiglio non provveda alle nomine nei termini previsti, vi provvede il Presidente ai sensi di legge.

## **Legge regionale 23 marzo 1995, n. 39.**

### **Criteri e disciplina delle nomine ed incarichi pubblici di competenza regionale e dei rapporti tra la Regione ed i soggetti nominati.**

#### **Art. 1.**

1. La presente legge disciplina le nomine, le proposte di nomina, le designazioni e le relative conferme attribuite alla competenza della Regione da leggi o Regolamenti statali o regionali, convenzioni o Statuti per incarichi di qualsiasi tipo, ad esclusione di quelli disciplinati dalla legge regionale 25 gennaio 1988, n. 6 (Norme relative allo svolgimento di collaborazioni nell'ambito dell'attività dell'Amministrazione regionale) e quelli in Commissioni giudicatrici di concorso.

2. Le disposizioni della presente legge non si applicano ai casi di rappresentanza di diritto in funzione di cariche già rivestite ed ai casi in cui la persona da nominare o designare sia direttamente ed immediatamente individuabile in base a leggi, Regolamenti, Statuti o convenzioni, ovvero si tratti di designazioni di funzionari regionali nei casi previsti dalla legge.


3. La presente legge disciplina, altresì, i rapporti tra gli organi della Regione ed i soggetti nominati dagli stessi.

#### **Art. 2.**

1. Le nomine dei componenti gli organi di controllo di cui all'articolo 130 della Costituzione, dei componenti degli organi collegiali di amministrazione, dei sindaci o revisori dei conti di Enti od Istituti di diritto pubblico o privato, Aziende, Consorzi e Comitati spettanti alla Regione, sono attribuite alla competenza del Consiglio Regionale, fatto salvo quanto disposto dall'articolo 13 della legge regionale 24 gennaio 1995, n. 10 (Ordinamento, organizzazione e funzionamento delle Aziende Sanitarie Regionali).

2. Le nomine e le designazioni dei componenti gli organi collegiali di amministrazione e di controllo delle società, nonché la nomina e la designazione del Presidente, del Vicepresidente, dell'Amministratore delegato e del Direttore generale di Enti od Istituti di diritto pubblico o privato, Aziende, Società, Consorzi, spettanti alla Regione, sono attribuite alla Giunta Regionale.

3. Le nomine attribuite alla Giunta Regionale o al suo Presidente sono effettuate sulla base di criteri di carattere generale assunti dalla Giunta regionale sentita la Commissione consultiva per le nomine, ai sensi dell'articolo 24 dello Statuto 2+>nel rispetto della rappresentanza delle minoranze ai sensi dell'articolo 72, commi 3 e 6, dello Statuto. <+2



Suddivisione delle competenze fra Giunta e Consiglio

#### **Art. 3.**

1. Fatte salve le competenze in materia di programmazione e controllo sui risultati attribuite al Consiglio Regionale dallo Statuto della Regione, sono assegnate alla Giunta Regionale le competenze in materia di indirizzo, coordinamento e controllo sugli Enti strumentali e società a partecipazione regionale.

2. Le competenze di cui al comma 1 sono esercitate con le modalità di cui agli articoli 15 e 16.

#### **Art. 4.**

1. Le nomine che in base alle leggi vigenti sono da effettuarsi previa proposta, designazione, indicazione o altra forma di presentazione della candidatura da parte di Associazioni, Enti ed Istituti di qualsiasi tipo, sono di competenza del Presidente della Giunta Regionale che vi provvede con proprio decreto.

#### **Art. 5.**

1. Qualora le Associazioni, Enti, Istituti di cui all'articolo 4, o comunque richiamati ai fini dell'esercizio del potere di nomina da parte di organi della Regione, non siano nominativamente previsti dalle leggi, ma siano da queste indicati solo i criteri per la loro individuazione e il loro numero, il Consiglio Regionale, su proposta della Commissione consiliare competente per materia, sentito l'Assessore competente, procede alla loro individuazione.

2. La relativa deliberazione e' pubblicata sul Bollettino Ufficiale e mantiene la propria validita' anche per le nomine da effettuarsi successivamente.

Verifica dei requisiti da parte della Commissione Nomine

#### **Art. 6.**

1. Per le nomine di competenza del Consiglio Regionale, spetta alla Commissione consultiva per le nomine il compito di verificare la rispondenza dei requisiti personali dei candidati rispetto a quanto previsto dalla normativa di riferimento.

2. La Commissione consultiva per le nomine raccoglie gli elementi di valutazione che ritiene necessari e, per i casi di rilevante importanza, puo' procedere all'audizione del candidato.

3. La mancata presentazione del candidato all'audizione produce di diritto la decadenza della candidatura, salvi gravi e comprovati motivi di giustificazione.

4. Il parere della Commissione consultiva per le nomine fa specifico riferimento ai requisiti richiesti ai candidati per la nomina da effettuarsi.

#### **Art. 7**

(abrogato)

Comunicati di nomina: procedure

#### **Art. 8.**

1. Entro il 31 marzo ed il 30 settembre di ogni anno e' pubblicato, a cura dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio Regionale, sul Bollettino Ufficiale l'elenco, predisposto dalla Commissione consultiva per le nomine, delle nomine, designazioni, proposte di nomina e conferme da effettuarsi nel semestre successivo da parte del Consiglio Regionale. Tale elenco dovra' indicare:

- a) l'Ente o l'organismo e l'incarico cui si riferisce la nomina;
- b) la data entro cui dovra' essere effettuata;
- c) l'eventuale titolare del potere di designazione ai sensi dell'articolo 4;
- d) i requisiti e le condizioni richieste dalle norme vigenti per ricoprire l'incarico;
- e) i compensi a qualsiasi titolo previsti dalle norme vigenti o dagli ordinamenti dei singoli Enti.

2. Qualora successivamente alla pubblicazione degli elenchi di cui al comma 1 la Commissione consultiva per le nomine verifichi la necessita' di effettuare nel periodo considerato ulteriori nomine, puo' procedere con le stesse modalita' del comma 1 all'integrazione degli elenchi.

3. L'Ufficio di Presidenza dispone anche la pubblicazione delle nomine, designazioni, proposte di nomina e conferma degli organi in scadenza al termine della legislatura.

4. La Giunta Regionale provvede direttamente, per le nomine di propria competenza, alle relative pubblicazioni.

#### **Art. 9**

1. Le candidature devono pervenire od essere spedite, a mezzo posta, od essere inviate per via telematica, all'Organo competente entro il termine di trenta giorni prima della data in cui deve essere effettuata la nomina.

2. Per le nomine di competenza del Consiglio regionale, scaduto il termine di cui al comma 1, le proposte di candidatura vengono trasmesse, con la relativa documentazione, alla Commissione consultiva per le nomine perche' esprima il proprio parere.


3. Qualora nel corso dell'esame da parte della Commissione consultiva per le nomine, si verificano fatti nuovi, la Commissione puo' accettare la sostituzione da parte degli stessi proponenti di candidati gia' presentati nei termini di cui al comma 1, con nuovi nominativi.

4. La Commissione esprime il proprio parere entro quindici giorni dalla ricezione degli schemi di provvedimento o delle proposte.

5. L'argomento concernente le nomine, proposte, designazioni o conferme, di competenza consiliare, e' iscritto all'ordine del giorno della seduta immediatamente successiva alla scadenza del termine in cui la nomina deve essere effettuata.

6. I Consiglieri esprimono il proprio voto solo all'interno delle candidature licenziate dalla Commissione consultiva per le nomine con parere favorevole.

7. Qualora debbano essere nominate, in seno allo stesso Istituto, Ente od organismo tre o piu' persone, deve essere assicurata la presenza della minoranza, con le modalita' stabilite dal Regolamento del Consiglio Regionale.




Rappresen-  
tanza delle  
minoranze  
consiliari

#### **Art. 10.**

1. Nel caso in cui una persona nominata dal Consiglio regionale ai sensi della presente legge venga a cessare dall'incarico per dimissioni, per incompatibilita' o per altra causa, la Commissione consultiva per le nomine provvede immediatamente alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale dei dati previsti dall'articolo 8, comma 1. Tale pubblicazione e' disposta d'ufficio dal Presidente della Commissione.

2. Il termine per la presentazione delle candidature e' fissato in quindici giorni dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale. Entro dieci giorni dal termine di cui al comma 1, la Commissione consultiva per le nomine esprime il parere previsto dall'articolo 9, comma 4.

3. La Giunta regionale provvede direttamente, per le nomine di propria competenza, a seguire le stesse procedure di cui ai commi 1 e 2.




Sostituzioni:  
procedura

#### **Art. 11.**

1. Gli schemi di provvedimenti e le proposte di nomina devono essere corredati, a pena di irricevibilita', a cura del proponente, dal curriculum personale del candidato da cui risulti:

- a) requisiti personali in riferimento alla carica da ricoprire;
- b) titoli di studio e requisiti specifici;



Contenuti  
della  
proposta di  
candidatura

- c) attività lavorative ed esperienze svolte;
- d) cariche elettive, e non, ricoperte;
- e) eventuali condanne penali o carichi pendenti.

2. Contestualmente alla candidatura devono altresì pervenire la preventiva accettazione alla nomina, la dichiarazione di inesistenza di eventuali incompatibilità o l'impegno a rimuoverle, di ineleggibilità, nonché la dichiarazione della non sussistenza di alcune delle condizioni comportanti decadenza previste dalla legge 18 gennaio 1992, n. 16 e successive modificazioni ed integrazioni (Norme in materia di elezioni e nomine presso le Regioni e gli Enti locali).

3. Il curriculum vitae e gli altri documenti richiesti devono recare in calce la firma autenticata del candidato.

#### **Art. 12.**

1. Per tutte le nomine di cui all'articolo 1, l'intervenuta nomina o designazione è immediatamente comunicata all'interessato a cura del Presidente dell'organo che vi ha provveduto.

#### **Art. 13.**

1. Le nomine di competenza della Giunta ai sensi dell'articolo 2, comma 2, nonché le nomine e designazioni di competenza del Consiglio Regionale relative ai componenti:

a) degli organi collegiali di amministrazione, Sindaci e revisori dei conti di Istituti pubblici anche economici;

b) degli organi collegiali di amministrazione, Sindaci e revisori dei conti di Enti o Istituti privati al cui finanziamento la Regione concorra in via continuativa e di organi ed organismi, di particolare rilievo, individuati con apposita deliberazione del Consiglio Regionale; sono incompatibili con le seguenti funzioni:

1) Consiglieri regionali;

2) dipendenti della Regione nei limiti di cui alla legge regionale 23 gennaio 1989, n. 10: Disciplina delle situazioni di incompatibilità con lo stato di dipendente regionale e degli Enti, Istituti, Società di cui la Regione detenga la maggioranza del pacchetto azionario o nomini la maggioranza del Consiglio di Amministrazione e delle Aziende della Regione, salvo i casi previsti dalla legge o quando tale designazione possa costituire tramite per la presenza tecnico funzionale della Regione nell'organismo in cui deve avvenire la nomina, e di ciò sia fatta menzione nel provvedimento di nomina;

3) coloro che prestano non sporadicamente consulenza alla Regione ed agli Enti soggetti a controllo regionale o siano legati agli stessi da rapporti di collaborazione continuativa;

4) membri di organi consultivi cui compete di esprimere pareri sui provvedimenti degli Enti, Istituti od organismi di cui all'articolo 2;

5) magistrati ordinari o amministrativi, avvocati o procuratori dello Stato, appartenenti alle Forze armate.

2. Non è consentita la contemporanea presenza della stessa persona in più di un Ente, Società o organismo regionale di cui al presente articolo ad esclusione dei Sindaci e dei revisori dei conti.

Incompatibilità

Divieto di cumulo

**Art. 14.**

1. Quando, successivamente alla nomina, intervengono condizioni previste come causa di ineleggibilità o vengono meno alcune delle condizioni per le quali si è proceduto alla nomina, l'organo che ha proceduto alla nomina od alla designazione procede con propria deliberazione alla dichiarazione di decadenza del nominato o designato dall'incarico ricoperto.

2. Nel caso si verificano, successivamente alla nomina o designazione, cause di incompatibilità, il nominato o designato è invitato dall'organo che lo ha nominato o designato a rimuovere tali cause entro quindici giorni.

3. Trascorso tale termine senza che siano state eliminate le cause di incompatibilità, è dichiarata la decadenza del nominato o designato con le modalità di cui al comma 1.

**Art. 15.**

1. Nell'espletamento del proprio mandato l'autonomia di coloro che sono stati nominati o designati dalla Regione incontra il solo limite degli indirizzi definiti dalla Regione per i settori di competenza degli Enti, Società, Istituti od organismi in cui sono chiamati a rappresentarla.

2. Gli indirizzi di cui al comma 1, sono definiti dalla Giunta Regionale con propri provvedimenti deliberativi, in attuazione del Programma regionale di sviluppo o di specifici atti programmatici e proposti in sede di Assemblea per le società, ovvero comunicate ai nominati da parte della Giunta Regionale.

3. In caso di grave inosservanza degli obblighi di cui al comma 1 o di grave inadempimento dei doveri che sono propri dell'incarico ricevuto, gli organi regionali che hanno provveduto alla nomina o alla designazione possono assumere i provvedimenti per la revoca, sentita, per le nomine di competenza del Consiglio Regionale, la Commissione consultiva per le nomine.

**Art. 16.**

1. Ai sensi di quanto disposto dall'articolo 12, comma 3, dello Statuto della Regione, gli amministratori di nomina regionale sono tenuti a corrispondere alle richieste di informazione avanzate dai Consiglieri regionali e dalla Giunta Regionale, per il tramite dell'organo che li ha nominati.

2. Per le società a partecipazione regionale le disposizioni del comma 1 si applicano in quanto compatibili con le leggi dello Stato.

3. Sino all'entrata in vigore di specifica normativa, per le società delle quali la Regione sia azionista, nei dieci giorni precedenti la data per la quale è convocata l'assemblea degli azionisti per l'approvazione del bilancio, il Presidente della Giunta riferisce alla Commissione consiliare competente sull'andamento della gestione sociale e sulla sua conformità agli atti programmatici di indirizzo della Regione.

**Art. 17.**

1. Entro il 31 gennaio di ogni anno, a cura dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio Regionale o della Giunta Regionale, per le nomine di rispettiva competenza, è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione, e sugli organi di informazione della Regione, l'elenco delle nomine effettuate nell'anno precedente, con l'indicazione dei dati essenziali relativi e dei proponenti.

Potere  
sostitutivo  
del  
Presidente  
della Giunta  
e del  
Presidente  
del Consiglio

### **Art. 18.**

1. Gli organi di amministrazione attiva, consultiva e di controllo scaduti devono essere rinnovati, obbligatoriamente entro quarantacinque giorni dalla scadenza del termine di durata per ciascuno di essi previsto dalla legge, con l'eccezione di cui all'articolo 19.

2. Qualora il Consiglio o la Giunta regionale non procedano a quanto di propria competenza almeno tre giorni prima del termine previsto dal comma 1 per il rinnovo, la relativa competenza viene esercitata, con decreto rispettivamente dal Presidente del Consiglio regionale e dal Presidente della Giunta regionale, che procedono alla nomina tenendo anche conto delle candidature presentate ai sensi della presente legge nonche', se previsto, del parere eventualmente espresso dalla Commissione consultiva per le nomine.

3. I nominati hanno l'obbligo di presentare i documenti di cui all'articolo 11 entro dieci giorni dalla comunicazione della intervenuta nomina.

4. Decorso il termine massimo di proroga senza che si sia provveduto alla loro rinnovazione, gli organi amministrativi decadono.

5. La normativa di cui al presente articolo si applica anche in tutti i casi in cui compete alla Regione la nomina di singoli rappresentanti o il parziale rinnovo degli organi a seguito della cessazione dalla carica di uno o piu' componenti allorché la mancata nomina impedisca il funzionamento dell'organo. In tale caso il termine di quarantacinque giorni decorre dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale dei dati previsti dall'articolo 8, comma 1.

### **Art. 19.**

Nomine in  
scadenza  
al termine  
della  
legislatura

1. Per quanto riguarda gli organi che hanno come scadenza il termine della legislatura, le candidature dovranno pervenire entro trenta giorni dalla prima seduta del rinnovato Consiglio, e gli organi competenti dovranno provvedere alle nomine entro novanta giorni a partire dalla stessa data.

2. In deroga a quanto previsto dall'articolo 18, comma 1, gli organi scaduti di cui si deve provvedere alla rinnovazione, rimangono in carica ed esercitano i relativi poteri sino alla scadenza del termine previsto dal comma 1.

3. Gli stessi termini si applicano ai casi di nomine di competenza del Consiglio che vengano comunque a scadere dopo lo scioglimento dello stesso.

4. Se, in tale periodo, il Consiglio Regionale deve procedere a nomine, designazioni, proposte di nomina e conferme che rivestono carattere di indifferibilità ed urgenza la Giunta Regionale assume la relativa deliberazione ai sensi dell'articolo 40 dello Statuto, osservando, per quanto applicabili, le disposizioni della presente legge.

### **Art. 20.**

1. Con l'entrata in vigore della presente legge, e' abrogata ogni disposizione contraria e, in particolare, la legge regionale 18 febbraio 1985, n. 10 (Criteri e disciplina delle nomine ed incarichi pubblici di competenza regionale), la legge regionale 22 luglio 1986, n. 29 (Interpretazione autentica dell'articolo 8, comma 4, della legge regionale 18 febbraio 1985, n. 10), la legge regionale 30 luglio 1986, n. 30 (Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 18 febbraio 1985, n. 10) e la legge regionale 17 aprile 1990, n. 29 (Norme per l'applicazione della legge regionale 18 febbraio 1985, n. 10, modificata con legge regionale 22 luglio 1986, n. 29, durante il periodo di cessato esercizio delle funzioni del Consiglio Regionale connesso al suo rinnovo).



# **REGIONE ABRUZZO**

**L.R. 24 marzo 2009, n. 4 <sup>(1)</sup>.**

**Principi generali in materia di riordino degli Enti regionali <sup>(2)</sup>.**

## **Art. 1**

*Interventi di riordino.*

1. La Regione Abruzzo, al fine di concorrere al raggiungimento degli obiettivi di contenimento e razionalizzazione della spesa pubblica, procede al riordino degli enti dipendenti dalla Regione, economici e non, dei consorzi e dei consorzi degli enti locali a partecipazione regionale, delle agenzie, delle aziende e delle società controllate e partecipate dalla Regione.

## **Art. 2**

*Riordino degli Enti regionali.*

1. Gli enti di cui all'art. 1 sono riordinati, fusi o soppressi mediante l'adozione di uno o più atti legislativi o amministrativi, secondo criteri di economicità, efficacia ed efficienza e nel rispetto delle norme contenute nella presente legge <sup>(3)</sup>.

2. Le disposizioni della presente legge costituiscono norme di indirizzo per il riordino delle società controllate e partecipate dalla Regione, nel rispetto della disciplina civilistica in materia.

---

(3) Vedi anche quanto dispone, in attuazione del presente comma, l'art. 1, L.R. 3 agosto 2011, n. 27.

*(omissis)*

## **Art. 4**

*Organi degli enti regionali.*

1. Gli organi delle Agenzie regionali sono:
  - a) Direttore;
  - b) Collegio dei revisori dei conti.
2. Gli organi delle Aziende regionali sono:
  - a) Consiglio di amministrazione costituito da tre componenti;
  - b) Collegio dei revisori dei conti.
3. Gli organi degli Istituti regionali sono:
  - a) Presidente;
  - b) Comitato tecnico scientifico;
  - c) Collegio dei revisori dei conti.

## **Art. 5**

*Requisiti, nomine e compensi.*

1. In applicazione dell'art. 42, commi 3 e 4, dello Statuto, le nomine degli organi di vertice collegiali ed individuali, di amministrazione e di controllo degli Enti regionali sono effettuate dal Consiglio regionale secondo le modalità contenute nel regolamento interno.

2. In applicazione dell'art. 55, comma 3, dello Statuto, le nomine dei Direttori delle Agenzie regionali di cui all'art. 4, comma 1, lett. a), sono effettuate dalla Giunta regionale secondo le modalità stabilite dalla legge.

3. Le nomine di cui ai commi 1 e 2 rispondono a requisiti di professionalità ed esperienza e sono effettuate tenuto anche conto delle qualità morali del nominato e dell'assenza di sentenze di condanna penale passate in giudicato per delitti

Suddivisione delle competenze fra Giunta e Consiglio

Verifica dei requisiti

contro la pubblica amministrazione. Per i Direttori delle Agenzie sono richiesti, all'atto della nomina, i requisiti del Dirigente regionale.

4. Prima di procedere alle nomine di cui ai commi 1 e 2, la Regione provvede a pubblicare il relativo bando o avviso pubblico sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo e sul sito web istituzionale della Regione.

5. Non possono essere nominati negli organi di vertice, individuali e collegiali, di amministrazione e di controllo degli enti regionali coloro che rivestono una delle predette cariche in altro ente regionale.

6. Il compenso lordo stabilito per gli incarichi relativi alle nomine di cui ai commi 1 e 2 è espressamente indicato, per ciascun ente regionale, nelle singole leggi di riordino, in considerazione dei livelli di complessità della gestione e della relativa professionalità richiesta. Una parte variabile della retribuzione, non inferiore al 30 per cento, è correlata ai risultati raggiunti appositamente valutati dagli organi preposti al controllo di gestione di cui all'art. 8.

7. Le indennità di carica degli amministratori degli enti locali, oltre a non poter essere cumulate con le indennità spettanti ai componenti delle Camere e del Parlamento europeo, non sono cumulabili con nessun altro emolumento fisso o variabile derivante da nomina politica di competenza regionale, anche presso enti pubblici economici. [Il divieto di cumulo non vale per gli Amministratori dei Comuni al di sotto dei 5000 abitanti] <sup>(4)</sup>.

8. In caso di cumulo di incarichi, consentito dalla legge, spetta all'amministratore l'indennità di carica a lui più favorevole e, in sostituzione della seconda o delle altre indennità di carica, gli può essere corrisposto un rimborso spese identico a quello che viene corrisposto ai dipendenti regionali per ogni giornata di effettiva partecipazione alle sedute degli organi istituzionali dell'ente e delle relative commissioni previste dalla legge o dallo statuto dell'ente.

9. La corresponsione del rimborso spese di cui al comma 8 non è cumulabile nel caso di partecipazione a sedute di organi diversi nella stessa giornata e nella stessa città.

(4) Periodo soppresso dall'art. 6, L.R. 4 agosto 2009, n. 12.

A

#### rt. 6

##### *Revoca e scioglimento.*

1. L'Assessore regionale competente per materia, qualora riscontri gravi e persistenti irregolarità ovvero difformità rispetto alle finalità istituzionali dell'ente ed alle direttive della Giunta regionale, propone alla Giunta regionale la revoca del Direttore dell'Agenzia. La Giunta dispone con provvedimento motivato la revoca, dandone comunicazione al Consiglio Regionale nella prima seduta utile. All'atto della revoca, la Giunta regionale nomina un commissario per la gestione straordinaria dell'ente regionale. Il Commissario esercita le funzioni per un periodo massimo di sei mesi, prorogabile per una sola volta, per dare luogo alla ricostituzione degli organi ordinari dell'ente, trascorso il quale decade.

2. Qualora siano riscontrate gravi e persistenti irregolarità ovvero difformità rispetto alle finalità istituzionali dell'ente ed alle direttive della Giunta regionale da parte del Presidente dell'Istituto ovvero del Consiglio di amministrazione dell'Azienda, il Consiglio regionale, anche su proposta della Giunta, ne dispone con provvedimento motivato la revoca ovvero lo scioglimento, previo parere della competente Commissione per materia formulato con procedura d'urgenza. Il Consiglio stesso provvede ad indicare un Commissario per la gestione straordinaria dell'Ente. In caso di inerzia del Consiglio, trascorsi quindici giorni dalla data della revoca, o dello scioglimento, il Presidente del Consiglio regionale può avvalersi del potere sostitutivo e nominare il Commissario, riferendone all'Assemblea nella prima seduta utile. Il Commissario esercita le funzioni per un

Divieto di cumulo degli emolumenti

Revoca degli incarichi e nomina di un Commissario

periodo massimo di sei mesi, prorogabile per una sola volta, per dare luogo alla ricostituzione degli Organi gestionali, trascorso il quale decade.

3. Qualora sia riscontrato il mancato o irregolare svolgimento delle funzioni da parte del collegio dei revisori dei conti, il Consiglio regionale, anche su proposta della Giunta regionale, ne dispone con provvedimento motivato lo scioglimento, previo parere della competente Commissione per materia formulato con procedura d'urgenza.

#### **Art. 7**

##### *Controllo del Consiglio regionale.*

1. Il Consiglio regionale, in applicazione dell'art. 26 dello Statuto, esercita la funzione di controllo sugli enti dipendenti dalla Regione, le aziende, le agenzie, gli istituti e le società controllate e partecipate dalla Regione per valutare gli effetti delle politiche e per verificare il raggiungimento dei risultati previsti.

2. Le funzioni di cui al comma 1 sono svolte per il tramite delle Commissioni consiliari competenti per materia.

3. Gli enti di cui al comma 1 trasmettono alla Commissione consiliare competente per materia:

a) ogni due mesi, l'elenco delle deliberazioni adottate dagli organi di vertice, specificando l'oggetto di ciascun atto;


b) ogni sei mesi, una relazione sull'attività svolta, nonché sulle linee generali dell'attività prevista per il semestre successivo.

4. Ciascuna Commissione può richiedere agli enti di cui al comma 1, per le attività di rispettiva competenza, la documentazione necessaria allo svolgimento delle attività di controllo, convocando, se necessario, gli organi degli enti regionali.

5. Ciascuna Commissione presenta al Consiglio regionale, entro il quindici ottobre di ogni anno, una relazione sull'attività svolta dagli enti di cui al comma 1 ed una relazione sull'attività di controllo svolta ogni qualvolta lo ritenga necessario.

6. Nell'esercizio della funzione di controllo, la Commissione non può emanare direttive agli uffici, o procedere ad imputazione di responsabilità o sindacare l'attività di organi, enti e uffici fuori dalle relazioni di cui al comma 5.

7. Le relazioni di cui al comma 5 sono trasmesse agli enti sottoposti al controllo.



Funzioni  
di  
controllo

#### **Art. 8**

##### *Controllo di gestione.*

1. Gli organi di amministrazione e i dirigenti degli enti regionali sono responsabili, nei rispettivi ambiti di competenza, dei risultati dell'attività dell'ente in relazione agli obiettivi programmati, alla realizzazione dei programmi e dei progetti loro affidati ed ai risultati della gestione finanziaria, tecnica e amministrativa, compresa la gestione del personale.

2. Gli enti regionali adottano, sulla scorta di direttive approvate dalla Giunta regionale, misure organizzative idonee a consentire la rilevazione e l'analisi dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell'attività svolta da ciascun ente, con l'istituzione di specifici uffici, ai fini del controllo di gestione da parte di apposito servizio regionale.

3. Il Collegio dei revisori dei conti di ciascun ente regionale collabora con il servizio regionale di controllo di gestione di cui al comma 2, nonché con gli uffici di controllo interno degli enti regionali, per il miglior adempimento dei loro compiti di istituto. Collabora altresì mettendo a disposizione informazioni e documenti richiesti a scopo informativo e valutativo dalla commissione consiliare competente per materia.

4. Il Collegio dei revisori dei conti ha l'obbligo di segnalare e comunicare le irregolarità riscontrate al Servizio regionale preposto al controllo di gestione ed agli Uffici di controllo interno degli enti regionali di cui al comma 2.  
(*omissis*)

**L.R. 12 agosto 2005, n. 27 <sup>(1)</sup>.**

**Nuove norme sulle nomine di competenza degli organi di direzione politica della Regione Abruzzo.**

**Art. 1**

*Principi generali.*

1. La Regione Abruzzo, nell'ambito della propria potestà amministrativa, riconosciuta dall'art. 117, comma 4, della Costituzione, disciplina l'organizzazione, la durata ed il regime degli organi dei propri enti ed organismi dipendenti nel rispetto del principio di separazione tra politica ed amministrazione al fine di assicurare l'imparzialità ed il buon andamento dell'amministrazione.

2. Al fine di realizzare compiutamente il riallineamento temporale, le nomine degli organi di vertice, individuali e collegiali, di amministrazione degli enti dipendenti dalla Regione, economici e non, dei consorzi, delle agenzie, compresi i componenti di comitati, di istituti, di commissioni e di organismi regionali o interregionali, nonché delle società controllate e partecipate dalla Regione, in osservanza degli articoli 2449, commi 1° e 3° secondo capoverso, e 2450 del codice civile, conferite dagli organi di direzione politica, hanno una durata massima effettiva pari a quella della legislatura regionale e decadono all'atto di insediamento del nuovo Consiglio regionale, salvo motivata conferma nei successivi 180 (centottanta) giorni. Per le società di capitali in osservanza delle disposizioni del codice civile, per le nuove nomine occorre aspettare la prima assemblea utile ove è prevista l'approvazione del bilancio <sup>(2)</sup>.

3. Entro i centoottanta giorni successivi alla decadenza, gli organi di direzione politica competenti provvedono, nel rispetto delle procedure di settore, alla ricostituzione degli organi decaduti ai sensi del precedente comma, salva l'avvenuta conferma <sup>(3)</sup>. Nel periodo compreso tra la data di decadenza e quella di insediamento dei successori, gli organi decaduti restano in carica in regime di proroga e i loro poteri sono limitati all'adozione degli atti di ordinaria amministrazione, nonché degli atti urgenti e indifferibili con indicazione specifica dei motivi di urgenza e indifferibilità, ad eccezione dei componenti degli organi delle società partecipate e controllate dalla Regione.

3-bis. Gli organi di controllo degli enti di cui al comma 2 hanno una durata effettiva pari a quella determinata dalle singole leggi di settore <sup>(4)</sup>.

3-ter. I Collegi sindacali dei Consorzi per lo Sviluppo industriale di cui alla legge regionale 22 agosto 1994, n. 56 recante "Testo coordinato ed integrato della legge sui Consorzi per le aree ed i nuclei di sviluppo industriale", hanno una durata pari a cinque anni decorrenti dalla nomina. La presente disposizione si applica anche ai Collegi sindacali in carica alla data di entrata in vigore della presente legge <sup>(5)</sup>.

---

<sup>(2)</sup> Il presente comma, già modificato dall'art. 1, commi 1 e 2, L.R. 4 marzo 2009, n. 3, è stato poi così sostituito dall'art. 1, L.R. 9 novembre 2009, n. 25, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 5 della stessa legge). Il testo precedente era così

formulato: «2. Al fine di realizzare compiutamente il riallineamento temporale, le nomine degli organi di vertice, individuali e collegiali, di amministrazione degli enti dipendenti dalla Regione, economici e non, dei consorzi, delle agenzie, compresi i componenti di comitati, di commissioni e di organismi regionali o interregionali nonché delle società controllate e partecipate dalla Regione, in osservanza degli articoli 2449 e 2450 del codice civile, conferite dagli organi di direzione politica hanno una durata effettiva pari a quella della legislatura regionale e decadono all'atto di insediamento del nuovo Consiglio regionale, salvo conferma nei successivi centoottanta giorni.».

(3) Periodo così modificato dall'*art. 1, comma 3, L.R. 4 marzo 2009, n. 3*.

(4) Comma aggiunto dall'*art. 4, L.R. 9 novembre 2009, n. 25*, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 5 della stessa legge).

(5) Comma aggiunto dall'*art. 4, L.R. 9 novembre 2009, n. 25*, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 5 della stessa legge).

## Art. 2

### *Disposizione transitoria.*

1. [All'entrata in vigore della presente legge decadono le nomine degli organi degli enti di cui al comma 2 del precedente art. 1, salvo conferma. Nei successivi quarantacinque giorni gli organi di direzione politica procedono alla ricostituzione degli stessi nel rispetto delle disposizioni di cui ai commi 2 e 3 dell'art. 1] <sup>(6)</sup>.


2. [Al fine di ridurre gli oneri a carico del bilancio pubblico, la Giunta regionale entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge provvede, con propria deliberazione, sentita la prima Commissione consiliare, ad omogeneizzare sulla base di criteri inerenti le dimensioni, le funzioni e le responsabilità dei singoli enti, le indennità di carica degli organi di cui al comma 2 del precedente articolo, ad eccezione delle società controllate e partecipate] <sup>(7)</sup>.

3. Entro il 31 dicembre 2010, gli enti dipendenti della Regione di cui al comma 2 dell'art. 1, conformano i propri statuti alle previsioni normative di cui all'art. 1.

In particolare le società partecipate nelle quali la partecipazione consente alla Regione Abruzzo il controllo dell'assemblea straordinaria devono prevedere nei propri statuti:

a) le nomine dirette ai sensi dell'art. 2449 comma 1 c.c. nel rispetto del principio di proporzionalità tra Amministratori designati dalla Regione e la quota di partecipazione regionale alla quota di controllo del capitale societario;

b) la causa di decadenza ex art. 2399 ultimo comma c.c. per gli organi di controllo uniformata ai principi dell'art. 1 comma 2 della presente legge <sup>(8)</sup>.



Società partecipate

(6) Comma abrogato dall'*art. 3, L.R. 9 novembre 2009, n. 25*, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 5 della stessa legge).

(7) Comma abrogato dall'*art. 3, L.R. 9 novembre 2009, n. 25*, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 5 della stessa legge).

(8) Comma così sostituito dall'*art. 2, L.R. 9 novembre 2009, n. 25*, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 5 della stessa legge). Il testo originario era così formulato: «3. Entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, gli enti dipendenti della Regione di cui al comma 2 dell'art. 1, conformano i propri statuti alle previsioni normative di cui al precedente art. 1 e di cui al precedente comma 2.».

**Art. 3**

*Abrogazione.*

1. Sono abrogate le disposizioni legislative e regolamentari regionali in contrasto con la presente legge.

**Art. 4**

*Entrata in vigore.*

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

# REGIONE BASILICATA

**L.R. 5 aprile 2000, n. 32 <sup>(1)</sup>.**

**Nuove norme per l'effettuazione delle nomine di competenza regionale <sup>(2)</sup>.**

## **Art. 1**

### *Ambito di applicazione.*

1. La presente legge disciplina l'effettuazione delle nomine e delle designazioni che competono alla Regione Basilicata in base a leggi e regolamenti statali o regionali o convenzioni con enti, istituti ed organismi pubblici e privati.

2. La Regione provvede alle nomine designazioni di cui al precedente comma secondo modalità che garantiscano la presenza di uomini e di donne.

3. Le disposizioni e le procedure della presente legge non si applicano alle nomine e designazioni nei casi:

- a) di rappresentanza conferita a consigliere regionale;
- b) di rappresentanza di diritto in funzioni di cariche ricoperte;
- c) in cui la persona da nominare o designare sia direttamente e immediatamente individuabile in base a leggi, regolamenti, statuti o convenzioni;
- d) in cui, in forza di specifiche disposizioni, si tratti di designare dipendenti dell'amministrazione regionale in ragione dei rispettivi compiti d'ufficio;
- e) di nomine da effettuare in base a designazioni di Enti, Istituti, Associazioni ed altri organismi pubblici e privati esterni all'Amministrazione regionale.

Rappresen-  
za di genere

## **Art. 2**

### *Organi competenti.*

1. Spetta al Consiglio regionale:

a) deliberare le nomine ad esso espressamente attribuite dalla Costituzione, dallo Statuto, da atti normativi statali o comunitari, da convenzioni con enti, istituti ed organismi pubblici e privati;

b) deliberare le nomine ad esso espressamente attribuite da leggi regionali successive all'entrata in vigore della presente legge;

c) deliberare le nomine attribuite genericamente alla Regione quando:

1) sussista l'obbligo di assicurare la rappresentanza della minoranza consiliare;

2) gli eletti non debbano esercitare alcuna attività di promozione, di iniziativa e di amministrazione, ma debbano adempiere a meri compiti di rappresentanza istituzionale che non impegnino l'attuazione dell'indirizzo politico - amministrativo della Regione;

d) deliberare le nomine di spettanza regionale concernenti gli Amministratori degli enti, delle aziende regionali e delle società, associazioni o consorzi ai quali partecipi la Regione; in tal caso la nomina è effettuata a maggioranza dei presenti.

2. Tutte le nomine non previste dal comma 1 spettano alla Giunta regionale, al suo Presidente o a un Assessore secondo le loro specifiche attribuzioni, anche se le vigenti leggi regionali, che si intendono conseguentemente modificate, prevedono la competenza del Consiglio. Sono altresì abrogate le vigenti disposizioni regionali che prevedono per le nomine criteri di votazione diversi dalla maggioranza dei presenti ad eccezione dei criteri di votazione stabiliti nella legge regionale 14 giugno 1986, n. 11, e sue successive modificazioni, istitutiva del Difensore Civico.

Competenze  
del  
Consiglio  
regionale

Competenze  
residuali  
della Giunta  
regionale

### Art. 3

#### *Elenco delle nomine e avvisi* <sup>(3)</sup>.

Comunicati di nomina: procedura

1. Il Presidente del Consiglio regionale ed il Presidente della Giunta regionale dispongono, all'inizio di ogni legislatura e comunque entro il termine perentorio di centoventi giorni dalla elezione del Presidente del Consiglio regionale, la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione dell'elenco e degli avvisi pubblici per le designazioni e delle nomine di rispettiva competenza <sup>(4)</sup>.
2. L'elenco dovrà indicare:
  - a) la denominazione degli enti, istituti ed organismi;
  - b) le fonti legislative e regolamentari, nonché le convenzioni che prevedono l'incarico;
  - c) [l'organo istituzionale regionale cui spetta provvedere] <sup>(5)</sup>;
  - d) i requisiti richiesti per ricoprire ciascun incarico;
  - e) le indennità o il trattamento economico previsti per ogni incarico <sup>(6)</sup>;
  - f) le persone in carica.
3. Qualora occorresse procedere a nuove nomine e designazioni derivanti da sopraggiunte disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative, elezioni suppletive, o nomine e designazioni, che con riferimento alla loro scadenza o alla richiesta di soggetti terzi, ricadono nel corso della legislatura i Presidenti del Consiglio e della Giunta provvedono, entro e non oltre 15 giorni dal verificarsi della circostanza, alla pubblicazione dell'avviso pubblico <sup>(7)</sup>.
4. [Ai fini della pubblicazione dell'avviso di cui ai commi 1 e 3, il Presidente della Giunta comunica, in tempo utile, al Presidente del Consiglio l'elenco delle nomine e designazioni di propria competenza e dei singoli Assessori] <sup>(8)</sup>.

<sup>(3)</sup> Rubrica così sostituita dall'*art. 20, comma 1, L.R. 14 luglio 2006, n. 11*. Il testo originario era così formulato: «Elenco delle nomine.».

<sup>(4)</sup> Comma così sostituito dall'*art. 20, comma 2, L.R. 14 luglio 2006, n. 11*. Il testo originario era così formulato: «1. Il Presidente del Consiglio regionale dispone, all'inizio di ogni legislatura e comunque entro il termine perentorio di centoventi giorni dalla sua elezione nel nuovo Consiglio regionale, la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione dell'elenco delle designazioni e delle nomine di competenza degli organi regionali.».

<sup>(5)</sup> Lettera soppressa dall'*art. 20, comma 3, L.R. 14 luglio 2006, n. 11*.

<sup>(6)</sup> Lettera così sostituita dall'*art. 20, comma 4, L.R. 14 luglio 2006, n. 11*. Il testo originario era così formulato: «e) le indennità previste per ogni incarico;».

<sup>(7)</sup> Comma così modificato dall'*art. 20, comma 5, L.R. 14 luglio 2006, n. 11*.

<sup>(8)</sup> Comma soppresso dall'*art. 20, comma 6, L.R. 14 luglio 2006, n. 11*.

### Art. 4

#### *Proposte di nomine e designazioni e relativa documentazione.*

Soggetti titolati a presentare proposte di candidatura

Presentazione di candidature da parte dei gruppi

Rappresentanza di genere

1. Entro 30 giorni dalla data di pubblicazione degli avvisi di cui ai commi 1 e 3 del precedente art. 3 ordini professionali, associazioni, enti pubblici o privati operanti nei settori interessati, organizzazioni sindacali, fondazioni e singoli cittadini possono presentare agli organi regionali cui spetta provvedere proposte di candidatura <sup>(9)</sup>.
2. La Giunta regionale, il Presidente della Giunta, i Gruppi consiliari ed i singoli consiglieri possono presentare candidature fino a tre giorni prima della seduta nella quale si provvede alla votazione per la nomina o designazioni ad eccezione che per le nomine per le quali è richiesta una specifica competenza <sup>(10)</sup>.
3. In riferimento alle finalità di cui all'art. 1 della presente legge, al fine di promuovere le pari opportunità tra uomini e donne, i soggetti di cui al comma precedente titolati a presentare candidature sono tenuti a proporre, per gli organismi collegiali, nominativi di persone di entrambi i sessi.



4. Le proposte di candidature devono essere accompagnate da una dichiarazione sottoscritta dal candidato contenente:

- a) i dati anagrafici completi e la residenza;
- b) i titoli di studio;
- c) il curriculum professionale e l'occupazione abituale;
- d) l'elenco delle cariche pubbliche e degli incarichi presso Società a partecipazione pubblica, nonché in società private iscritte nei pubblici registri, ricoperte attualmente e precedentemente;
- e) i requisiti posseduti in relazione alla nomina o designazione;
- f) l'inesistenza delle situazioni richiamate dalla *legge 19 marzo 1990, n. 55*, e successive modificazioni;
- g) l'inesistenza di situazioni di incompatibilità e di conflitto di interesse, in relazione all'incarico da ricoprire;
- h) la disponibilità ad accettare l'incarico;
- i) gli incarichi ricoperti a seguito di nomine o designazioni da parte di organi regionali;
- l) l'inesistenza di cause di incompatibilità previste dal successivo art. 10.

5. [Per gli incarichi di competenza degli altri organi regionali, le proposte di nomina devono essere corredate dalla medesima dichiarazione di cui al precedente comma 4] <sup>(11)</sup>.

6. L'infedeltà delle dichiarazioni di cui al precedente comma 4 comporta, in caso di elezione, la decadenza della nomina o designazione, ferma restando la validità degli atti nel frattempo compiuti.

7. [Gli eletti, i designati ed i nominati devono presentare all'inizio ed alla scadenza dell'incarico copia della più recente dichiarazione dei redditi] <sup>(12)</sup>.

8. [I termini e le modalità di presentazione delle candidature di cui al comma 1 del presente articolo valgono anche qualora le nomine e designazioni siano di competenza della Giunta regionale o del suo Presidente] <sup>(13)</sup>.

---

(9) Comma così modificato dall'*art. 20, comma 7, L.R. 14 luglio 2006, n. 11*.

(10) Comma così modificato dall'*art. 20, comma 8, L.R. 14 luglio 2006, n. 11*.

(11) Comma soppresso dall'*art. 20, comma 9, L.R. 14 luglio 2006, n. 11*.

(12) Comma soppresso dall'*art. 20, comma 9, L.R. 14 luglio 2006, n. 11*.

(13) Comma soppresso dall'*art. 20, comma 9, L.R. 14 luglio 2006, n. 11*.

## Art. 5

### *Parere della Commissione consiliare.*


1. Le nomine e le designazioni di competenza del Consiglio regionale, disciplinate dalla presente legge sono soggette al parere della Commissione consiliare competente per le questioni istituzionali <sup>(14)</sup>.

2. La Commissione esprime il proprio parere sulla base dei dati documentali e di valutazione forniti a corredo delle proposte di candidatura.


3. Spetta alla Commissione valutare per ogni nomina o designazione i requisiti necessari all'espletamento dell'incarico quando non vi siano specifiche indicazioni nelle leggi, negli statuti, nei regolamenti e nelle convenzioni o quando ricorrano previsioni normative generiche.

4. La Commissione esamina singolarmente le proposte di candidatura agli incarichi e verifica la rispondenza tra i requisiti posseduti dai candidati e quelli richiesti specificamente dalle leggi, dai regolamenti e dalle convenzioni o determinati ai sensi del precedente comma.

5. La Commissione esprime il proprio parere entro dieci giorni da quando è pervenuta la richiesta e comunque non oltre il quarantaduesimo giorno dalla pubblicazione dell'avviso di cui ai commi 1 e 3 dell'art. 3. Trascorso tale termine, in mancanza dell'espressione del parere della Commissione, il Consiglio



Contenuti della proposta di candidatura



Valutazione dei requisiti da parte della Commissione competente

regionale può procedere alla nomina o alla designazione dando atto che le persone da nominare o designare siano in possesso dei necessari requisiti ed acquisendo, comunque, la dichiarazione di cui al precedente art. 4 <sup>(15)</sup>.

6. Qualora il Consiglio regionale ritenga di procedere a nomine o designazioni che hanno ottenuto il parere negativo della Commissione deve riformulare, motivandola, la richiesta di parere, che va espresso entro cinque giorni dalla richiesta <sup>(16)</sup>.

(14) Comma così modificato dall'art. 20, comma 10, L.R. 14 luglio 2006, n. 11.

(15) Periodo così modificato dall'art. 20, comma 11, L.R. 14 luglio 2006, n. 11.

(16) Comma così modificato dall'art. 20, comma 12, L.R. 14 luglio 2006, n. 11.

## Art. 6

### Modalità di elezione.

Sistema di votazione

1. La elezione o la designazione da parte del Consiglio regionale di sei o più rappresentanti della Regione presso Enti, Istituti ed Organismi pubblici e privati in base a leggi, regolamenti statali o regionali e convenzioni, avviene con sistema proporzionale, su liste concorrenti presentate dai capi gruppo consiliari almeno cinque giorni prima della seduta nella quale si provvede alla votazione e composte da un numero massimo pari ai due terzi dei candidati da designare o da eleggere.

Sostituzioni

2. In caso di rinuncia o decadenza di uno o più membri eletti o designati, il Consiglio regionale provvede alla sostituzione su proposta dello stesso gruppo consiliare che aveva presentato la lista comprendente il rinunciatario o il decaduto.

3. Le liste sono validamente presentate se composte da candidati, sui quali ha espresso un parere favorevole la competente Commissione consiliare, o se, in caso di inadempienza di questa, corredata dalla documentazione di cui al precedente art. 4.

4. L'elezione da parte del Consiglio regionale di rappresentanti della Regione di numero inferiore a sei avviene a maggioranza e con voto limitato ad un massimo di due terzi dei candidati da eleggere.

## Art. 7

### Nomina dei Revisori dei Conti e dei componenti i collegi sindacali <sup>(17)</sup>.

Procedura per la nomina dei Revisori contabili

1. Per le nomine e le designazioni dei revisori dei conti e dei componenti i collegi sindacali si procede attraverso la pubblicazione degli elenchi ed avvisi di cui all'articolo 3 della presente legge.

2. Le candidature per l'incarico di revisore dei conti e di componente di collegi sindacali devono essere presentate entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del relativo avviso e devono essere corredate dalla medesima dichiarazione prevista al comma 4 dell'articolo 4 della presente legge, nonché di ogni altra documentazione richiesta nell'avviso pubblico.

3. I revisori dei conti ed i componenti dei collegi sindacali sono nominati o designati dal Consiglio regionale senza vincolo di comparazione, tra i candidati che siano revisori contabili ai sensi dell'articolo 1 del D.Lgs. 27 gennaio 1992, n. 88 ed abbiano esercitato tale attività in enti pubblici o società private per almeno tre anni e che non si trovano in alcuna delle situazioni di cui alla legge 19 marzo 1990, n. 55 e successive modificazioni, né in altre situazioni di incompatibilità previste dalle norme vigenti.

4. Il Presidente del Collegio è nominato dal Consiglio regionale con il medesimo provvedimento di nomina del Collegio.

5. La revoca dell'incarico è disposta in caso di accertate gravi violazioni di legge o per persistenti inadempienze relative ad atti dovuti <sup>(18)</sup>.

---

(17) Vedi anche, per la disapplicazione della proroga del termine disposta dalla L.R. 16 novembre 2005, n. 29 nei riguardi dei revisori dei conti e dei collegi sindacali, l'art. 5 della suddetta legge.

(18) Il presente articolo, già modificato dall'art. 1, L.R. 12 settembre 2000, n. 58 e dagli articoli 1 e 2, L.R. 19 maggio 2004, n. 10, è stato poi così sostituito dall'art. 20, comma 13, L.R. 14 luglio 2006, n. 11. Il testo precedente era così formulato: «Art. 7. Elenco dei Revisori dei Conti e dei componenti i collegi sindacali. 1. Per le nomine e le designazioni dei revisori dei conti e dei componenti i collegi sindacali si procede attraverso sorteggio in seduta pubblica tra gli iscritti, nell'elenco istituito con la presente legge.

2. È istituito presso la Presidenza del Consiglio regionale, che ne cura la tenuta e l'aggiornamento, l'Elenco dei revisori dei conti a cui possono essere iscritti coloro che sono revisori contabili ai sensi dell'art. 1 D.Lgs. 27 gennaio 1992, n. 88 ed abbiano esercitato tale attività in Enti pubblici o società private per almeno tre anni e che non si trovino in alcuna delle situazioni richiamate dalla legge 19 marzo 1990, n. 55 e successive modifiche ed integrazioni.

3. Entro 15 gg. dall'entrata in vigore della presente legge, il Presidente del Consiglio regionale dispone la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione di un avviso pubblico per la formazione dell'Elenco di cui al precedente comma 2, per consentire agli interessati di presentare le relative domande.

4. L'avviso dovrà indicare i requisiti che i candidati devono possedere, i termini di scadenza entro cui presentare le domande e la documentazione da allegare alla domanda.

5. Entro 30 giorni successivi alla scadenza del termine di presentazione delle domande di cui al precedente comma 3, l'Ufficio di Presidenza ne verifica l'ammissibilità e dispone la pubblicazione dell'elenco sul Bollettino Ufficiale della Regione.

6. In relazione alle nomine e designazioni, il Presidente del Consiglio regionale, con avviso da pubblicarsi sul Bollettino Ufficiale della Regione almeno 15 giorni prima, indica le nomine o le designazioni da effettuare specificando la data e l'ora nella quale l'ufficio di Presidenza del Consiglio, in seduta pubblica, procederà al sorteggio tra i nominativi compresi nell'elenco di cui al comma 2.

7. Nel caso in cui oltre ai requisiti essenziali per l'iscrizione nell'elenco, per specifiche nomine siano richiesti ulteriori particolari requisiti, il sorteggio sarà effettuato solo tra gli iscritti nell'elenco che sono in possesso di tali requisiti.

8. Se l'Elenco risulta carente rispetto a particolari requisiti e professionalità, il Presidente del Consiglio dispone la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione di un avviso pubblico per la presentazione delle specifiche domande. Tra le domande pervenute che risultano idonee si procederà ad un sorteggio seguendo la procedura indicata nel comma 6.

9. I revisori dei conti sorteggiati sono nominati o designati dal Presidente del Consiglio regionale, con proprio decreto, previa verifica della sussistenza dei requisiti richiesti e della assenza di cause di incompatibilità in relazione all'incarico da ricoprire.

10. [I nominativi sorteggiati, sulla base delle procedure previste dal presente articolo, sono cancellati dall'Elenco e non possono più partecipare a successivi sorteggi fino a quando l'Elenco non sarà esaurito] (comma abrogato dall'art. 1, L.R. 19 maggio 2004, n. 10).

11. Il Presidente del Consiglio regionale, entro il 31 dicembre di ogni anno, dispone, con le procedure del comma 3 e seguenti, l'apertura dei termini per l'aggiornamento dell'Elenco di cui al comma 2.

12. La nomina o designazione a revisore supplente o a componente supplente di un Collegio Sindacale, nonché la rinuncia alla nomina o alla designazione, non

comporta la cancellazione dall'Elenco.». Per l'approvazione del regolamento relativo al sorteggio previsto nel comma 1 del presente articolo, nella versione precedente alla sua sostituzione (soprariportato) vedi la Delib.U.P. 5 settembre 2000, n. 336.

### Art. 8

*Durata in carica, proroga, rinnovo e decadenza degli organi di amministrazione.*

Termine per il rinnovo degli organi e prorogatio

1. Gli eletti, nominati o designati in Enti ed organismi regionali o sub regionali, ad eccezione dei casi in cui il termine di scadenza è fissato in leggi statali ed in ordinamenti di Enti ed Organismi esterni alla Regione, durano in carica per il periodo previsto dalla legislazione regionale e, comunque, non oltre la durata di ogni singola legislatura regionale e per non più di 45 giorni dalla data di pubblicazione degli avvisi di cui ai commi 1 e 3 del precedente art. 3, salvo deroghe esplicitamente contenute in disposizioni di legge.
2. Gli organi scaduti, nel periodo in cui agiscono in regime di proroga, possono adottare esclusivamente gli atti urgenti e indifferibili.
3. I provvedimenti di nomina sono immediatamente esecutivi.
4. Nei casi in cui ricorrano le condizioni per lo scioglimento di organi con la conseguente nomina di commissari, la ricostituzione degli organi deve avvenire entro 90 giorni dalla nomina dei commissari.
5. Nel caso di rappresentanza conferita a consigliere regionale, quest'ultimo non potrà permanere nel medesimo incarico per una durata superiore a 10 anni <sup>(19)</sup>.

(19) Il termine è stato differito dall'art. 2, L.R. 16 novembre 2005, n. 29 di non oltre 240 giorni dalla data di pubblicazione della stessa legge (vedi anche il successivo art. 3).

### Art. 9

*Poteri sostitutivi di nomina <sup>(20)</sup>.*

Potere sostitutivo del Presidente del Consiglio

1. Per le nomine spettanti al Consiglio regionale, ove questo non procede ad effettuarle almeno tre giorni prima del termine di cui al comma 1 del precedente art. 8, esso viene immediatamente convocato in seduta straordinaria per deliberare esclusivamente, entro la citata scadenza, sulle nomine incluse nell'elenco di cui al precedente art. 3. Qualora il Consiglio non vi provveda neppure nella seduta straordinaria, la relativa competenza è trasferita al Presidente del Consiglio che è tenuto ad adottare i relativi atti entro i successivi tre giorni, sentiti i capigruppo consiliari <sup>(21)</sup>.

2. In caso di inadempienze relative a nomine da effettuarsi con le procedure di cui ai commi 1, 2 e 4 del precedente art. 6, nell'effettuazione delle nomine il Presidente del Consiglio regionale terrà conto delle liste o delle candidature, anche parziali, eventualmente presentate nei termini e sostenute da una documentazione probante.

Potere sostitutivo del Presidente della Giunta

3. Per le nomine spettanti alla Giunta regionale, ove questa non proceda ad effettuarle almeno tre giorni prima del termine di cui al comma 1 del precedente art. 8, essa viene convocata d'urgenza per deliberare esclusivamente entro la citata scadenza, sulle nomine incluse nell'elenco di cui al precedente art. 3. Qualora la Giunta regionale non vi provveda, la relativa competenza è trasferita al Presidente della Giunta regionale che adotta i relativi decreti entro i successivi tre giorni <sup>(22)</sup>.

4. In assenza o, comunque, in carenza di designazioni da parte di soggetti terzi nei casi previsti dalla legge, il Consiglio o la Giunta regionale, secondo le rispettive competenze, previa verifica della sussistenza dei requisiti richiesti, possono eleggere o nominare altre persone al posto di quelle per le quali non

siano state avanzate candidature validamente documentate e di numero sufficiente.

5. Per le nomine effettuate in regime di potere sostitutivo non è richiesta l'acquisizione del parere della Commissione consiliare, di cui al precedente art. 5, ma chi procede ad effettuare le nomine è tenuto a dare atto che le persone nominate sono in possesso dei necessari requisiti.

(20) Vedi anche l'art. 4, *L.R. 16 novembre 2005, n. 29*.

(21) Comma così modificato per effetto dell'art. 2, *L.R. 12 settembre 2000, n. 58* il quale dispone che il richiamo normativo all'art. 7, comma 1, contenuto nel presente comma deve intendersi correttamente riferito all'art. 8, comma 1.

(22) Comma così modificato per effetto dell'art. 2, *L.R. 12 settembre 2000, n. 58* il quale dispone che il richiamo normativo all'art. 7, comma 1, contenuto nel presente comma deve intendersi correttamente riferito all'art. 8, comma 1.

## Art. 10

### *Incompatibilità.*

1. Le nomine e le designazioni di cui alla presente legge sono incompatibili con le funzioni di:

- a) membro del Governo o del Parlamento nazionale o europeo;
- b) membro della Giunta o del Consiglio regionale, fatti salvi i casi di cui al comma 3 del precedente art. 1;
- c) Presidente, Assessori, Consiglieri delle Amministrazioni Provinciali;
- d) dipendente dello Stato, della Regione o di altra amministrazione, il quale assolva mansioni direttamente inerenti all'esercizio della vigilanza o del controllo sull'organo nel quale avviene la designazione o la nomina;
- e) Magistrato ordinario, del Consiglio di Stato, dei Tribunali amministrativi regionali, della Corte dei Conti e di ogni altra giurisdizione speciale;
- f) avvocato o procuratore presso l'Avvocatura dello Stato;
- g) appartenente alle forze armate in servizio permanente effettivo.

Incompatibilità

2. Sono fatte salve eventuali incompatibilità sancite espressamente da leggi dello Stato o da normative o regolamenti di istituzioni o organismi extra o sovraregionali.

3. Nelle situazioni di incompatibilità previste dal comma 1, l'atto di nomina o di designazione diviene nullo se la persona interessata, al momento dell'accettazione dell'ultimo incarico, non elimini le cause d'incompatibilità presentando le dimissioni delle cariche incompatibili e astenendosi dal compimento di qualsiasi atto inerente all'esercizio delle loro funzioni.

## Art. 11

### *Limitazioni per l'esercizio degli incarichi.*

1. Gli incarichi di cui alla presente legge non sono tra loro cumulabili e l'accettazione della nuova nomina o designazione comporta la decadenza dell'incarico ricoperto.

2. Non è consentito essere nominati per lo stesso o per altro incarico, compreso tra quelli disciplinati dalla presente legge qualora vi sia stata permanenza in uno o più incarichi per un periodo pari o superiore a dieci anni salvo quanto previsto al successivo comma 3<sup>(23)</sup>.

2-bis. Non sono computati nel calcolo dei dieci anni di cui al comma 2 i periodi di tempo di permanenza nella carica di sindaco supplente<sup>(24)</sup>.

3. Alla scadenza della legislatura regionale nella quale sono stati nominati, i revisori dei conti ed i componenti dei collegi sindacali non possono essere rinnovati nell'incarico presso lo stesso ente<sup>(25)</sup>.

Divieto di cumulo

(23) Comma così modificato dall'art. 20, comma 14, L.R. 14 luglio 2006, n. 11.

(24) Comma aggiunto dall'art. 42, L.R. 30 dicembre 2010, n. 33, a decorrere dal 1° gennaio 2011 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 45 della stessa legge).

(25) Comma aggiunto dall'art. 20, comma 15, L.R. 14 luglio 2006, n. 11.

## Art. 12

*Obblighi, revoca, decadenza dei nominati* <sup>(26)</sup>.

1. Coloro che sono stati nominati o designati dalla Regione nell'espletamento del proprio mandato sono tenuti a conformarsi agli indirizzi della programmazione regionale nei settori di competenza degli enti, istituti od organismi in cui sono chiamati a rappresentarla.

2. In caso di inosservanza degli obblighi di cui al precedente comma 1 gli organi regionali, che hanno provveduto alla nomina o designazione, possono revocarla, sentita per le nomine di competenza del Consiglio la Commissione consiliare competente <sup>(27)</sup>.

3. [In presenza di trasgressioni delle previsioni della presente legge, il Consiglio regionale, entro il termine perentorio di 30 giorni, dichiara la decadenza dagli incarichi della persona interessata] <sup>(28)</sup>.

Revoca

(26) Vedi, anche, l'art. 26, comma 6, L.R. 2 febbraio 2004, n. 1.

(27) Comma così modificato dall'art. 20, comma 16, L.R. 14 luglio 2006, n. 11.

(28) Comma soppresso dall'art. 20, comma 17, L.R. 14 luglio 2006, n. 11.

## Art. 13

*Abrogazioni.*

1. È abrogata la legge regionale 31 maggio 1993, n. 27, nonché tutte le altre norme della legislazione regionale in contrasto con la presente legge.

**L.R. 14 luglio 2006, n. 11** <sup>(1)</sup>.

**Riforma e riordino degli enti ed organismi subregionali.**

## TITOLO I

### Principi generali

#### Art. 1

*Finalità della legge.*

1. La presente legge detta disposizioni di riordino e di revisione degli enti ed organismi cui afferiscono le nomine e le designazioni di competenza regionale in attuazione dell'articolo 1 della legge regionale 16 novembre 2005, n. 29.

2. Le norme di cui alla presente legge sono dirette a realizzare una più organica definizione dell'assetto delle funzioni e dei poteri tra Regione, Enti ed altre istituzioni. A tal fine esse stabiliscono principi generali comuni di organizzazione e controllo, in termini di maggiore responsabilizzazione, semplificazione organizzativa, riaccorpamento funzionale e riduzione dei costi.

#### Art. 2

*Relazioni funzionali tra amministrazione regionale ed enti subregionali.*

1. L'articolazione delle funzioni e delle competenze degli enti ed organismi di cui alla presente legge risponde al principio della distinzione e del raccordo tra indirizzo politico, posto in capo al governo regionale, ed autonomia gestionale, affidata agli organi di vertice degli enti.

2. La Giunta regionale procede alla verifica della congruità delle relazioni funzionali tra gli enti strumentali e gli uffici regionali e provvede all'eventuale ridefinizione delle declaratorie funzionali.

## **TITOLO II**

### **Soppressione di enti ed organismi**

#### **Art. 3**

*Soppressione del Comitato regionale di Controllo e delle Sezioni Territoriali di Potenza, Matera, Lagonegro e Melfi.*

1. Il Comitato regionale di Controllo e le Sezioni Territoriali di Potenza, Matera, Lagonegro e Melfi sono soppressi.
2. I servizi di consulenza agli enti locali, già attribuiti agli organismi di cui al precedente comma 1 con legge regionale 7 agosto 2002, n. 30, sono esercitati dalle strutture e con le modalità indicate con provvedimento della Giunta regionale, da adottarsi entro il 31 ottobre 2006.
3. Sono abrogate la legge regionale 16 maggio 1991, n. 10 e la legge regionale 7 agosto 2002, n. 30.

#### **Art. 4**

*Soppressione del Consiglio regionale dell'Economia e del Lavoro (CREL).*

1. A far data dall'entrata in vigore della presente legge il Consiglio regionale dell'Economia e del Lavoro (CREL), istituito dall'articolo 14 della legge regionale 24 giugno 1997, n. 30, è soppresso.
2. Gli articoli 14 e 15 della legge regionale 24 giugno 1997, n. 30 e la legge regionale 9 dicembre 1997, n. 51 sono abrogati.

#### **Art. 5**

*Modifiche alla legge regionale 24 giugno 1997, n. 30.*

1. Per effetto di quanto disposto dall'articolo 4 della presente legge, la legge regionale 24 giugno 1997, n. 30 è così modificata:
  - a) articolo 4:
    1. al comma 3 sono soppresses le parole "ed al Consiglio regionale dell'Economia e del Lavoro (C.R.E.L.) di cui al successivo articolo 14.";
    2. al comma 4 è soppresso l'ultimo periodo;
    3. il comma 6 è soppresso;
    4. al comma 7 sono soppresses le parole "e dal C.R.E.L.";
  - b) articolo 5:
    1. al comma 3 sono soppresses le parole "e del C.R.E.L.";
  - c) articolo 6:
    1. al comma 2 sono soppresses le parole "ed il C.R.E.L.";
    2. al comma 4 sono soppresses le parole "e del C.R.E.L.";
  - d) articolo 8:
    1. al comma 3 sono soppresses le parole "del C.R.E.L. e".
2. Sono abrogati tutti i riferimenti al C.R.E.L. contenuti anche in altre disposizioni normative regionali.

#### **Art. 6**

*Soppressione dell'Istituto F.S. Nitti - Agenzia regionale per lo Sviluppo delle Risorse Amministrative ed Organizzative.*

1. L'Istituto F.S. Nitti - Agenzia regionale per lo Sviluppo delle Risorse Amministrative ed Organizzative, istituito con legge regionale 26 gennaio 1998, n. 6, è soppresso.
2. La legge regionale 26 gennaio 1998, n. 6 è abrogata.
3. Entro e non oltre il 31 dicembre 2006, i compiti e le funzioni propri del soppresso Istituto nonché le attività in corso sono trasferiti alla Regione Basilicata che succede in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi dell'ente.
4. Con proprio provvedimento, da adottarsi entro il 31 ottobre 2006, la Giunta regionale individua le strutture cui affidare le funzioni del soppresso istituto.

#### **Art. 7**

##### *Soppressione dell'Ente Basilicata Lavoro (ELBA).*

1. L'Ente Basilicata Lavoro (ELBA), istituito con legge regionale 8 settembre 1998, n. 29, è soppresso.
2. Sono abrogati gli articoli da 7 ad 11 della legge regionale 8 settembre 1998, n. 29, nonché l'articolo 2 della legge regionale 14 aprile 2000, n. 44.
3. Entro e non oltre il 31 dicembre 2006, i compiti e le funzioni propri dell'ente soppresso nonché le attività in corso, unitamente alle risorse finanziarie, umane e strumentali, sono trasferiti alla Regione Basilicata che succede in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi dell'ente. Il rapporto dei lavoratori trasferiti prosegue senza interruzione con la Regione Basilicata con conservazione della posizione giuridica e del trattamento economico fondamentale in godimento alla data del trasferimento. Dalla stessa data si applicano ad essi le disposizioni normative e sul trattamento economico accessorio previste dalla contrattazione decentrata valevole per i dipendenti della Giunta regionale.
4. Con proprio provvedimento, da adottarsi entro il 31 ottobre 2006, la Giunta regionale individua le strutture regionali cui affidare le funzioni dell'ente soppresso.

#### **Art. 8**

##### *Modifiche alla legge regionale 8 settembre 1998, n. 29.*

1. Per effetto di quanto disposto dal precedente articolo 7, la lettera f) dell'articolo 2 della legge regionale 8 settembre 1998, n. 29 è soppressa.
2. I riferimenti al Direttore dell'Ente Basilicata Lavoro - E.L.B.A. -, contenuti nell'articolo 5, comma 6, e nell'articolo 6, comma 5, della legge regionale n. 29/1998, nonché in ogni altra disposizione normativa, devono intendersi trasferiti ai responsabili pro-tempore delle strutture individuate ai sensi del comma 4 dell'articolo 7 della presente legge.

#### **Art. 9**

##### *Gestione straordinaria dell'Azienda di Promozione Turistica <sup>(2)</sup> e modifiche alla legge regionale 30 luglio 1996, n. 34.*

1. Ai fini e nelle more della riorganizzazione del sistema turistico regionale, la gestione dell'Azienda di promozione turistica istituita con la legge regionale n. 34/1996 è affidata ad un Commissario straordinario, nominato dalla Giunta regionale entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
2. Il Commissario straordinario dura in carica sino all'entrata in vigore della legge di riorganizzazione di cui al comma 1, e, comunque, non più di un anno.
3. Al Commissario è riconosciuto un compenso annuo pari al 70% di quello previsto per i Dirigenti Generali dei dipartimenti regionali.
4. L'articolo 14 della legge regionale n. 34/1996 è così sostituito:
  - "1. Il collegio dei revisori è composto di tre membri nominati dal Consiglio regionale nel rispetto delle procedure e dei requisiti previsti per l'effettuazione delle nomine di competenza regionale. Il Presidente del collegio è designato dalla minoranza consiliare.
  2. I membri del Collegio dei Revisori devono essere iscritti nel registro dei revisori contabili. Almeno uno di essi deve avere un'anzianità di iscrizione non superiore a cinque anni.
  3. Qualora il collegio dei revisori accerti gravi irregolarità nella gestione, deve fornirne tempestiva informativa alla Giunta regionale."
5. L'articolo 15 della legge regionale n. 34/1996 è abrogato.
6. Al comma 1 dell'articolo 16 della legge regionale n. 34/1996 le parole "dal Presidente della Giunta regionale" sono sostituite dalle parole "dalla Giunta regionale";



7. Il comma 2 dell'articolo 17 della legge regionale n. 34/1996 è così sostituito:

"2. Ai revisori spetta un compenso annuo lordo pari a quello previsto dal comma 1 dell'articolo 241, D.Lgs. n. 267/2000 per i revisori degli enti locali, determinato con esclusivo riferimento alla classe demografica comprendente i comuni con popolazione di 19.000 abitanti, oltre al rimborso delle spese di viaggio nella misura stabilita per i dirigenti regionali. Per il Presidente il predetto compenso è incrementato del 10%."

---

(2) Per la proroga della gestione straordinaria di cui al presente articolo vedi dapprima l'art. 13, L.R. 9 agosto 2007, n. 13 e poi l'art. 43, L.R. 28 dicembre 2007, n. 28. Vedi anche l'art. 30, comma 2, L.R. 4 giugno 2008, n. 7.

### **Art. 10**

*Gestione straordinaria dell'Agenzia Lucana per lo Sviluppo e Innovazione in Agricoltura (A.L.S.I.A.)<sup>(3)</sup> e modifiche alla legge regionale 7 agosto 1996, n. 38.*

1. Ai fini e nelle more della riorganizzazione dell'attività amministrativa nel settore agricolo regionale, la gestione dell'A.L.S.I.A. istituita con la legge regionale n. 38/1996 è affidata ad un Commissario straordinario, nominato dalla Giunta regionale entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

2 Il Commissario straordinario dura in carica sino all'entrata in vigore della legge di riorganizzazione di cui al comma 1, e, comunque, non più di un anno.

3. Al Commissario è riconosciuto un compenso annuo pari al 70% di quello previsto per i Dirigenti Generali dei dipartimenti regionali.

4. L'articolo 7 della legge regionale n. 38/1996 è così riformulato:

"Collegio dei Revisori dei Conti.

1. Il collegio dei revisori è composto di tre membri nominati dal Consiglio regionale nel rispetto delle procedure e dei requisiti previsti per l'effettuazione delle nomine di competenza regionale. Il Presidente del collegio è designato dalla minoranza consiliare.

2. I membri del Collegio dei Revisori devono essere iscritti nel registro dei revisori contabili. Almeno uno di essi deve avere un'anzianità di iscrizione non superiore a cinque anni.

3. Ai revisori spetta un compenso annuo lordo pari a quello previsto dal comma 1 dell'articolo 241, D.Lgs. n. 267/2000 per i revisori degli enti locali, determinato con esclusivo riferimento alla classe demografica comprendente i comuni con popolazione di 19.000 abitanti, oltre al rimborso delle spese di viaggio nella misura stabilita per i dirigenti regionali. Per il Presidente il predetto compenso è incrementato del 10%.

4. Qualora il collegio dei revisori accerti gravi irregolarità nella gestione, deve fornirne tempestiva informativa alla Giunta regionale."

5. Gli articoli 9 e 10 della legge regionale n. 38/1996 sono abrogati.

6. Ai commi 2 e 3 dell'articolo 11 della legge regionale n. 38/1996 il riferimento alla legge regionale n. 18/1978 è da intendersi alla legge regionale 6 settembre 2001, n. 34.

7. Il comma 3 dell'articolo 12 della legge regionale n. 38/1996 è abrogato.

8. Al primo comma dell'articolo 14 della legge regionale n. 38/1996 le parole "il programma regionale di sviluppo" sono sostituite dalle parole "la programmazione regionale".

9. Al comma 3 dell'articolo 16 della legge regionale n. 38/1996 le parole "con decreto del Presidente della Giunta regionale su conforme delibera della Giunta regionale" sono sostituite dalle parole "con delibera della Giunta regionale".

10. Il comma 8 dell'articolo 16 della legge regionale n. 38/1996 è così riformulato:

"8. Ai componenti della Commissione tecnico-scientifica spetta, per ogni giornata di seduta, un gettone di presenza pari a € 50,00 fino ad un massimo di sei sedute annue oltre al rimborso delle spese di viaggio nella misura stabilita per i dirigenti regionali."

11. Al comma 2 dell'articolo 22 della legge regionale n. 38/1996 i riferimenti normativi riportati in parentesi sono soppressi.

---

(3) Per la proroga della gestione straordinaria di cui al presente articolo vedi dapprima l'art. 13, L.R. 9 agosto 2007, n. 13, poi l'art. 43, L.R. 28 dicembre 2007, n. 28 quindi l'art. 48, L.R. 6 agosto 2008, n. 20, l'art. 42, L.R. 24 dicembre 2008, n. 31, l'art. 67, L.R. 30 dicembre 2009, n. 42, l'art. 1, L.R. 2 luglio 2010, n. 25, l'art. 40, L.R. 30 dicembre 2010, n. 33, e infine l'art. 33, L.R. 4 agosto 2011, n. 17.

### **TITOLO III**

#### **Riforma di enti ed organismi**

##### **Art. 11**

*Modifiche alla legge regionale 24 giugno 1996, n. 29 - Riordino degli enti di edilizia residenziale pubblica.*

1. Al comma 1 dell'articolo 7 della legge regionale n. 29/1996 le parole "di cui alla legge regionale 31 maggio 1993, n. 27" sono sostituite con le parole "secondo le procedure previste dalla normativa per l'effettuazione delle nomine di competenza regionale".

2. Il comma 1 dell'articolo 9 della legge regionale n. 29/1996 è sostituito dal seguente:

"1. Il collegio dei revisori di ciascuna A.T.E.R. è composto di tre membri nominati dal Consiglio regionale nel rispetto delle procedure e dei requisiti previsti per l'effettuazione delle nomine di competenza regionale. Il Presidente del collegio è designato dalla minoranza consiliare. I membri del Collegio dei Revisori devono essere iscritti nel registro dei revisori contabili. Almeno uno di essi deve avere un'anzianità di iscrizione non superiore a cinque anni."

3. Il comma 2 dell'articolo 9 della legge regionale n. 29/1996 è così sostituito:

"Qualora il Collegio dei revisori accerti gravi irregolarità nella gestione, deve fornirne tempestiva informativa alla Giunta regionale."

4. Al comma 3 dell'articolo 9 della L.R. n. 29/1996 le parole "e viene rinnovato nei modi e nei termini di cui alla legge regionale 31 maggio 1993, n. 27" sono soppresse.

5. La rubrica dell'articolo 12 della legge regionale n. 29/1996 è così sostituita: "Indennità di carica e compensi".

6. I commi 2 e 3 dell'articolo 12 della legge regionale n. 29/1996 sono così sostituiti:

"2. Ai revisori spetta un compenso annuo lordo pari a quello previsto dal comma 1 dell'articolo 241, D.Lgs. n. 267/2000 per i revisori degli enti locali, determinato con esclusivo riferimento alla classe demografica comprendente i comuni con popolazione di 19.000 abitanti, oltre al rimborso delle spese di viaggio nella misura stabilita per i dirigenti regionali. Per il Presidente il predetto compenso è incrementato del 10%.

3. Ai componenti del Comitato Provinciale di Indirizzo e del Comitato Tecnico delle A.T.E.R. spetta, per ogni giornata di seduta, un gettone di presenza pari a € 50,00 oltre al rimborso delle spese di viaggio nella misura stabilita per i dirigenti regionali."

7. L'articolo 15 della legge regionale n. 29/1996 è abrogato.

## **Art. 12**

*Modifiche alla legge regionale 12 marzo 2001, n. 15 - Istituzione dell'Agenzia regionale per le Erogazioni in Agricoltura (A.R.B.E.A.).*

1. L'articolo 11 della legge regionale n. 15/2001 è così riformulato:

"Il Collegio dei revisori.

1. Il collegio dei revisori è composto di tre membri nominati dal Consiglio regionale nel rispetto delle procedure e dei requisiti previsti per l'effettuazione delle nomine di competenza regionale. Il Presidente del collegio è designato dalla minoranza consiliare.

2. I membri del Collegio dei Revisori devono essere iscritti nel registro dei revisori contabili. Almeno uno di essi deve avere un'anzianità di iscrizione non superiore a cinque anni.

3. Il Collegio dei Revisori dei Conti dura in carica per la durata della legislatura regionale nella quale è stato nominato.

4. Qualora il collegio dei revisori accerti gravi irregolarità nella gestione deve fornirne tempestiva informativa alla Giunta regionale.

5. Ai revisori spetta un compenso annuo lordo pari a quello previsto dal comma 1 dell'articolo 241, D.Lgs. n. 267/2000 per i revisori degli enti locali, determinato con esclusivo riferimento alla classe demografica comprendente i comuni con popolazione di 19.000 abitanti, oltre al rimborso delle spese di viaggio nella misura stabilita per i dirigenti regionali. Per il Presidente il predetto compenso è incrementato del 10%."

2. Alla lettera b) del comma 2 dell'articolo 12 della legge regionale n. 15/2001, le parole "con le procedure di cui alla legge regionale n. 32/2000" sono sostituite dalle parole "con le procedure previste dalla normativa per l'effettuazione delle nomine di competenza regionale;"

3. L'articolo 16 della legge regionale n. 15/2001 è abrogato.

## **Art. 13**

*Modifiche alla legge regionale 4 marzo 1997, n. 11 - Norme per l'attuazione del diritto allo studio universitario in Basilicata.*

1. Al nono alinea dell'articolo 4, comma 2, le parole "Consiglio di Amministrazione" sono sostituite dalle parole "Comitato paritetico di Amministrazione".

2. L'articolo 6 della L.R. n. 11/1997 è soppresso.

3. L'articolo 7 della legge regionale n. 11/1997 è così sostituito:

"Organi.

1. Sono organi dell'Azienda:

a) Presidente

b) Comitato Paritetico di Amministrazione.

c) Collegio dei Revisori."

4. L'articolo 8 della legge regionale n. 11/1997 è così sostituito:

"Comitato Paritetico di Amministrazione

1. Il Comitato Paritetico di Amministrazione è composto da:

a) tre rappresentanti designati dal Consiglio regionale, di cui uno con funzioni di Presidente, individuati tra persone aventi specifica competenza tecnico-amministrativa acquisita nella gestione di strutture pubbliche o private;

b) due rappresentanti designati dall'Università, di cui uno eletto dalla rappresentanza studentesca.

2. Il Comitato Paritetico di Amministrazione è nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale e dura in carica cinque anni.

3. La componente studentesca viene rinnovata contestualmente al rinnovo delle rappresentanze studentesche negli organismi di governo dell'Università; in ogni caso, tutti i componenti del Comitato decadono al termine del mandato

dell'organo che li ha designati o eletti e possono essere confermati per una sola volta.

4. In caso di dimissioni o decadenza per qualunque causa, i componenti del Comitato sono sostituiti con atto dell'organo dell'ente di cui erano espressione; se il componente è un rappresentante degli studenti, subentra il primo dei non eletti nella lista.

5. I componenti del Comitato che siano nominati successivamente alla costituzione del Comitato, restano in carica fino alla scadenza dello stesso."

5. L'articolo 9 della legge regionale n. 11/1997 è così sostituito:

"Attribuzioni del Comitato paritetico di amministrazione.

1. Il Comitato paritetico di amministrazione definisce gli obiettivi ed i programmi da attuare, indica le priorità ed emana le conseguenti direttive generali per l'azione amministrativa e la gestione, verifica la rispondenza dei risultati della gestione amministrativa alle direttive generali impartite.

2. In particolare sono di competenza del Comitato:

a - il piano annuale delle attività e degli interventi predisposto sulla base degli indirizzi eventualmente formulati dalla Giunta regionale;

b - i regolamenti attuativi dei servizi ed interventi;

c - il bilancio di previsione, le variazioni di bilancio ed il conto consuntivo;

d - la tariffazione dei servizi."

6. L'articolo 10 della legge regionale n. 11/1997 è soppresso.

7. Al primo e al secondo comma dell'articolo 11 della legge regionale n. 11/1997 le parole "Consiglio di amministrazione" sono sostituite dalle parole "Comitato paritetico di amministrazione".

8. Il terzo ed il quarto comma dell'articolo 11 della legge regionale n. 11/1997 sono soppressi.

9. L'articolo 12 della legge regionale n. 11/1997 è così riformulato:

"Collegio dei Revisori dei Conti.

1. Il collegio dei revisori è composto di tre membri nominati dal Consiglio regionale nel rispetto delle procedure e dei requisiti previsti per l'effettuazione delle nomine di competenza regionale. Il Presidente del collegio è designato dalla minoranza consiliare.

2. I membri del Collegio dei Revisori devono essere iscritti nel registro dei revisori contabili. Almeno uno di essi deve avere un'anzianità di iscrizione non superiore a cinque anni.

3. Il Collegio dei Revisori dei Conti dura in carica per la durata della legislatura regionale nella quale è stato nominato.

4. Ai revisori spetta un compenso annuo lordo pari a quello previsto dal comma 1 dell'articolo 241, D.Lgs. n. 267/2000 per i revisori degli enti locali, determinato con esclusivo riferimento alla classe demografica comprendente i comuni con popolazione di 19.000 abitanti, oltre al rimborso delle spese di viaggio nella misura stabilita per i dirigenti regionali. Per il Presidente il predetto compenso è incrementato del 10%.

5. Qualora il collegio dei revisori accerti gravi irregolarità nella gestione, deve fornirne tempestiva informativa alla Giunta regionale."

10. Il secondo comma dell'articolo 13 della legge regionale n. 11/1997 è così riformulato:

"2. Ai componenti del Comitato Paritetico di Amministrazione spetta un'indennità mensile lorda pari al 10% di quella spettante al Presidente dell'Azienda."

11. I commi 1, 2 e 3 dell'articolo 14 della legge regionale n. 11/1997 sono così sostituiti:

"Direttore.

1. Il Direttore è nominato dalla Giunta regionale, secondo le procedure previste dalla normativa per l'effettuazione delle nomine di competenza regionale, ed individuato senza vincolo di comparazione tra persone in possesso dei titoli di studio, dei requisiti, delle esperienze e delle competenze previste da apposito avviso pubblico emanato dalla Giunta medesima. L'incarico ha durata corrispondente a quella della legislatura regionale nella quale è conferito e comunque sino alla nomina del nuovo direttore.

2. Il rapporto di lavoro del Direttore è a tempo pieno, regolato da contratto di diritto privato, stipulato con il Presidente della Giunta regionale. L'incarico di Direttore è incompatibile con cariche pubbliche elettive nonché con ogni altra attività di lavoro autonomo o subordinato. Per i dipendenti pubblici determina il collocamento in aspettativa senza assegni.

3. La revoca dell'incarico è disposta per accertate gravi violazioni di legge, per persistenti inadempienze relative ad atti dovuti, per gravi irregolarità della gestione e per manifesta inosservanza delle direttive degli organi regionali nonché in caso di mancato raggiungimento degli obiettivi annuali. A seguito della revoca, viene nominato dalla Giunta regionale per la provvisoria gestione dell'Ente un Commissario scelto tra i dipendenti regionali in possesso dei requisiti di cui al comma 1. Il trattamento economico annuo lordo del Direttore è pari al 70% di quello previsto per i Dirigenti Generali dei dipartimenti regionali."

12. Il comma 4 dell'articolo 14 della legge regionale n. 11/1997 è così riformulato:

"4. Il Direttore cura la gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa dell'Azienda, adotta tutti gli atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno mediante autonomi poteri di spesa e di controllo, ed è responsabile della gestione e dei relativi risultati, nonché della legittimità degli atti dell'Amministrazione."

13. Al penultimo ed ultimo alinea dell'articolo 17 della legge regionale n. 11/1997 sono aggiunte le parole "previa richiesta delle prescritte autorizzazioni alla Giunta regionale."

14. Gli articoli 35 e 36 della legge regionale n. 11/1997 sono abrogati.

15. Tutti i riferimenti al Consiglio di Amministrazione contenuti nella legge regionale n. 11/1997 devono intendersi al Comitato Paritetico di Amministrazione.

#### **Art. 14**

*Modifiche alla legge regionale 19 maggio 1997, n. 27 - Istituzione dell'Agenzia regionale per l'Ambiente della Basilicata (A.R.P.A.B.).*

1. Al comma 1, lettera a), dell'articolo 6 della legge regionale n. 27/1997 la parola "generale" è soppressa.

2. Al titolo e ai commi 1-2-3-4-6-7 e 8 <sup>(4)</sup> dell'art. 7 della L.R. n. 27/1997 eliminare, dopo la parola "Direttore", la parola "generale".

3. L'articolo 8 della legge regionale n. 27/1997 è così riformulato:

"Collegio dei Revisori dei Conti.

1. Il collegio dei revisori è composto di tre membri nominati dal Consiglio regionale nel rispetto delle procedure e dei requisiti previsti per l'effettuazione delle nomine di competenza regionale. Il Presidente del collegio è designato dalla minoranza consiliare.

2. I membri del Collegio dei Revisori devono essere iscritti nel registro dei revisori contabili. Almeno uno di essi deve avere un'anzianità di iscrizione non superiore a cinque anni.

3. Il Collegio dei Revisori dei Conti dura in carica per la durata della legislatura regionale nella quale è stato nominato.

4. Ai revisori spetta un compenso annuo lordo pari a quello previsto dal comma 1 dell'articolo 241, D.Lgs. n. 267/2000 per i revisori degli enti locali,

determinato con esclusivo riferimento alla classe demografica comprendente i comuni con popolazione di 19.000 abitanti, oltre al rimborso delle spese di viaggio nella misura stabilita per i dirigenti regionali. Per il Presidente il predetto compenso è incrementato del 10%.

5. Qualora il collegio dei revisori accerti gravi irregolarità nella gestione, deve fornirne tempestiva informativa alla Giunta regionale."

4. Il comma 1 dell'articolo 9 della legge regionale n. 27/1997 è così riformulato:

"Con delibera della Giunta regionale è istituito il Comitato regionale di Indirizzo."

5. Al comma 2 dell'articolo 9 della legge regionale n. 27/1997 sono soppresse le parole "di cui ai successivi articoli 22 e 23" e al comma 6 la parola "generale".

6. Ai commi 1, 2, 3, 4, 5 e 7 dell'articolo 10 della legge regionale n. 27/1997 la parola "generale" è soppressa.

7. Il comma 6 dell'articolo 10 della legge regionale n. 27/1997 è così riformulato:

"6. Ai componenti del Comitato tecnico-scientifico indicati al precedente comma 2, lettere e) ed f) spetta, per ogni giornata di seduta, un gettone di presenza pari a € 100,00 oltre al rimborso delle spese di viaggio nella misura stabilita per i dirigenti regionali."

8. Al comma 1 dell'articolo 11 della legge regionale n. 27/1997 la parola "generale" è soppressa.

9. Ai commi 3, 4, 5 e 6 dell'articolo 13 della legge regionale n. 27/1997 la parola "generale" è soppressa.

10. Al comma 1 dell'articolo 14 della legge regionale n. 27/1997 sono soppresse le parole "ed approvato dal Consiglio regionale su proposta della Giunta regionale".

11. Al comma 2, lettera j), dell'articolo 14 della legge regionale n. 27/1997 la parola "generale" è soppressa.

12. Al comma 2 dell'articolo 19 della legge regionale n. 27/1997 le parole "di una quota parte del fondo sanitario regionale" sono soppresse.

13. Al comma 2 dell'articolo 21 della legge regionale n. 27/1997 le parole "ed approvato dal Consiglio regionale su proposta della Giunta secondo le modalità di cui all'articolo 23, comma 2, della presente legge" sono soppresse.

14. Gli articoli 22 e 23 della legge regionale n. 27/1997 sono abrogati.

15. Al comma 1 dell'articolo 24 della legge regionale n. 27/1997 la parola "generale" è soppressa.

16. Ai commi 2 e 3 dell'articolo 25 della legge regionale n. 27/1997 la parola "generale" è soppressa.

17. La lettera a) del comma 1 dell'articolo 27 della legge regionale n. 27/1997 è soppressa.

18. La lettera b) del comma 1 dell'articolo 27 della legge regionale n. 27/1997 è così sostituita:

"b) un apposito stanziamento previsto dal bilancio regionale a titolo di concorso della Regione alle spese generali e alle spese dell'Agenzia per l'espletamento delle attività ordinarie assegnate all'ARPAB dalla Regione stessa".

19. Il comma 2 dell'articolo 29 della legge regionale n. 27/1997 è così sostituito:

"2. Per quanto attiene alla spesa in conto capitale si provvederà ad assegnare annualmente all'Agenzia, con le leggi di bilancio, le somme per l'espletamento delle attività di cui al precedente articolo 17, comma 4, nonché, eventualmente, per spese di investimento".

20. Le parole "Direttore Generale" contenute in ogni altra parte della legge regionale n. 27/1997 sono sostituite dalla parola "Direttore".

---

(4) Nel Bollettino Ufficiale sono indicati erroneamente i commi da 1 a 7.

### **Art. 15**

*Modifiche alla legge regionale 7 gennaio 1998, n. 2 - Istituzione dell'Ente di gestione del Parco archeologico storico-naturale delle Chiese rupestri del Materano.*

1. L'articolo 8 della legge regionale n. 2/1998 è così sostituito:

"Collegio dei Revisori dei Conti.

1. Il Collegio dei revisori è composto di tre membri, di cui due nominati dal Consiglio regionale secondo le procedure ed i requisiti previsti per l'effettuazione delle nomine di competenza regionale ed il terzo designato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze.

2. I membri del Collegio dei revisori devono essere iscritti nel Registro dei revisori contabili ed avere esperienza nel settore della contabilità pubblica.

3. Il Collegio dei Revisori dei Conti dura in carica per la durata della legislatura regionale nella quale è stato nominato.

4. Qualora il Collegio dei revisori accerti gravi irregolarità nella gestione, esso deve fornirne tempestiva informativa alla Giunta regionale.

5. Le modalità di funzionamento dell'organo sono determinate dallo Statuto dell'Ente.

6. Ai revisori spetta un compenso annuo lordo pari a quello previsto dal comma 1 dell'articolo 241, D.Lgs. n. 267/2000 per i revisori degli enti locali, determinato con esclusivo riferimento alla classe demografica comprendente i comuni con popolazione di 19.000 abitanti. Per il Presidente del collegio il predetto compenso è incrementato del 10%."

2. L'articolo 9, comma 2, della legge regionale n. 2/1998 è così sostituito:

"Lo Statuto dell'Ente Parco determina altresì, nel rispetto della normativa vigente, l'ammontare dell'indennità mensile di carica spettante al Presidente e ai componenti del Consiglio direttivo, nonché l'ammontare dell'indennità di presenza spettante ai componenti della Comunità del Parco."

### **Art. 16**

*Modifiche alla legge regionale 24 novembre 1997, n. 47 - Istituzione del Parco naturale di Gallipoli Cognato-Piccole Dolomiti Lucane.*

1. L'articolo 11 della legge regionale n. 47/1997 è così sostituito:

"Collegio dei Revisori dei Conti.

1. Il Collegio dei revisori è composto di tre membri, di cui due nominati dal Consiglio regionale secondo le procedure ed i requisiti previsti per l'effettuazione delle nomine di competenza regionale ed il terzo designato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze.

2. I membri del Collegio dei revisori devono essere iscritti nel Registro dei revisori contabili ed avere esperienza nel settore della contabilità pubblica.

3. Il Collegio dei Revisori dei Conti dura in carica per la durata della legislatura regionale nella quale è stato nominato.

4. Qualora il collegio dei revisori accerti gravi irregolarità nella gestione, deve fornirne tempestiva informativa alla Giunta regionale.

5. Le modalità di funzionamento dell'organo sono determinate dallo Statuto dell'Ente.

6. Ai revisori spetta un compenso annuo lordo pari a quello previsto dal comma 1 dell'articolo 241, D.Lgs. n. 267/2000 per i revisori degli enti locali, determinato con esclusivo riferimento alla classe demografica comprendente i comuni con popolazione di 19.000 abitanti <sup>(5)</sup>. Per il Presidente del collegio il predetto compenso è incrementato del 10%."

2. L'articolo 12, comma 2, della legge regionale n. 47/1997 è così sostituito:

"2. Lo Statuto dell'Ente Parco determina altresì, nel rispetto della normativa vigente, l'ammontare dell'indennità mensile di carica spettante al Presidente e ai componenti del Consiglio direttivo, nonché l'ammontare dell'indennità di presenza spettante ai componenti della Comunità del Parco".

(5) Periodo così corretto con avviso di rettifica pubblicato nel B.U. 13 settembre 2006, n. 55.

## **TITOLO IV** **Controllo e vigilanza**

### **Art. 17**

#### *Controllo.*

1. Fatti salvi gli eventuali controlli imposti dalla normativa nazionale e comunitaria, il controllo regionale sugli atti degli Enti di cui alla presente legge è esercitato secondo le disposizioni seguenti.
2. Sono sottoposti a controllo preventivo di merito e di legittimità del Consiglio regionale, su proposta della Giunta regionale, e della Giunta regionale, secondo le rispettive competenze sulla base delle disposizioni normative e statutarie vigenti:
  - a) i bilanci di previsione annuali e pluriennali e relative variazioni, i conti consuntivi;
  - b) gli Statuti;
  - c) gli atti di programmazione triennali ed annuali delle assunzioni, le dotazioni organiche e le relative variazioni <sup>(6)</sup>;
  - d) la costituzione di aziende, la partecipazione a società di capitale, gli atti costitutivi e modificativi di forme associative, gli atti dispositivi del patrimonio;
  - e) la contrazione di mutui, le emissioni di prestiti obbligazionari, l'assunzione di obbligazioni di garanzia in favore di terzi.
3. Il controllo è esercitato per il tramite delle strutture regionali competenti, individuate con provvedimento della Giunta regionale.

Funzioni di controllo

(6) Lettera così sostituita dall'art. 40, *L.R. 30 dicembre 2009, n. 42*, a decorrere dal 1° gennaio 2010 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 86, comma 1, della stessa legge). Il testo originario era così formulato: «c) le assunzioni del personale, le dotazioni organiche e le relative variazioni;».

### **Art. 18**

#### *Modalità del controllo.*

1. Gli atti soggetti a controllo sono trasmessi, entro dieci giorni dalla loro adozione, in duplice esemplare alle strutture di cui al comma 3 dell'articolo 17 della presente legge. Decorsi i termini utili per l'invio gli atti s'intendono decaduti.
2. Il controllo è esercitato dal Consiglio e dalla Giunta regionali, ciascuno per gli atti di propria competenza, attraverso i seguenti provvedimenti:
  - a) approvazione;
  - b) annullamento;
  - c) richiesta di chiarimenti o di elementi integrativi di giudizio.
3. Gli atti sottoposti a controllo della Giunta divengono esecutivi a seguito di provvedimento favorevole, da adottarsi entro 30 giorni dalla data di ricevimento, previa istruttoria da parte delle competenti strutture. Gli atti divengono altresì esecutivi se, nel predetto termine, la Giunta non si sia espressa.
4. Il termine dei 30 giorni è interrotto, per una sola volta, se prima della sua scadenza, la Giunta chieda chiarimenti o elementi integrativi di giudizio all'ente deliberante.



5. Gli atti per i quali siano stati richiesti chiarimenti o elementi integrativi di giudizio, si intendono decaduti, ove non sia fatta pervenire risposta alle strutture di cui al comma 1 entro 60 giorni dalla data di ricevimento della relativa richiesta.

6. I bilanci di previsione ed i rendiconti dell'Agenzia di Promozione Territoriale (A.P.T.), Agenzia Lucana di Sviluppo e Innovazione in Agricoltura (A.L.S.I.A.), Azienda Regionale per le Erogazioni in Agricoltura (A.R.B.E.A.), Azienda Regionale per il Diritto allo Studio Universitario (A.R.D.S.U.), Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente (A.R.P.A.B.), Ente Parco Archeologico Storico Naturale delle Chiese Rupestri del Materano ed Ente Parco Gallipoli Cognato - Piccole Dolomiti Lucane sono approvati con legge unitamente al bilancio regionale e pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione; i relativi assestamenti e variazioni degli Enti sopra menzionati nonché i bilanci di previsione, i rendiconti, gli assestamenti e le variazioni di bilancio delle Aziende Territoriali per l'Edilizia Residenziale (A.T.E.R.) di Potenza e Matera sono approvati con provvedimenti amministrativi, secondo le modalità e nei termini di seguito prescritti <sup>(7)</sup>.

7. La Giunta regionale, previa istruttoria da parte delle strutture competenti, esamina e trasmette al Consiglio il bilancio di previsione ed il rendiconto di ciascun Ente, entro il termine previsto per l'approvazione del bilancio e del rendiconto della Regione.

8. La Giunta regionale, previa istruttoria da parte delle strutture competenti, entro il termine perentorio di trenta giorni dal ricevimento, esamina e trasmette l'assestamento e le variazioni di bilancio al Consiglio regionale, che si pronuncia entro i successivi trenta giorni dal ricevimento. L'Ufficio di Presidenza, integrato dai Presidenti dei Gruppi Consiliari e dai Presidenti delle Commissioni Permanenti e dal Presidente o dal Vice Presidente della Giunta o da un suo rappresentante, in sede di programmazione dei lavori, definisce i periodi di sospensione di attività del Consiglio regionale. In tali circostanze il termine entro il quale il Consiglio deve pronunciarsi è prolungato per la durata del periodo di sospensione dell'attività <sup>(8)</sup>.

9. Il termine dei 30 giorni è interrotto, per una sola volta, se prima della sua scadenza, il Consiglio chieda chiarimenti o elementi integrativi di giudizio all'ente deliberante. In tal caso trova applicazione la disciplina di cui al comma 5. In mancanza del pronunciamento del Consiglio nei termini assegnati vale la decisione della Giunta.

10. Il testo integrale dei provvedimenti di cui al comma 2, deve essere trasmesso all'Ente deliberante entro i successivi dieci giorni.

11. Dallo scioglimento del Consiglio regionale all'insediamento del nuovo Consiglio e, comunque, fino all'insediamento delle Commissioni Consiliari permanenti, l'attività di controllo sugli atti degli Enti spettante al Consiglio regionale è demandata alla Giunta regionale.

---

<sup>(7)</sup> Comma così sostituito dall'*art. 1, comma 1, L.R. 28 aprile 2009, n. 11*. Il testo originario era così formulato: «6. I bilanci di previsione ed i rendiconti degli enti sono approvati con legge unitamente al bilancio regionale e sono pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione; i relativi assestamenti e variazioni sono approvati con provvedimenti amministrativi, secondo le modalità e nei termini di seguito prescritti.».

<sup>(8)</sup> Periodo aggiunto dall'*art. 1, comma 2, L.R. 28 aprile 2009, n. 11*.

## **Art. 19**

### *Vigilanza.*

1. Gli enti di cui alla presente legge sono sottoposti alla vigilanza della Giunta regionale.
2. Gli enti in particolare forniscono al Dipartimento regionale competente in materia, nei tempi e con le modalità stabilite dallo stesso, gli statuti e i regolamenti di organizzazione nonché tutte le informazioni necessarie per la valutazione della corretta ed economica gestione delle risorse assegnate, dell'imparzialità e del buon andamento delle attività, nonché della qualità degli interventi.
3. Nell'esercizio di tale potere la Giunta regionale:
  - a) dispone ispezioni a mezzo di propri funzionari;
  - b) provvede, previa diffida agli organi dell'Ente, al compimento di atti obbligatori per legge, quando l'Ente ne ometta, rifiuti o ritardi l'adempimento.
4. In caso di persistenti, gravi e ripetute violazioni di legge o di direttive regionali, la Giunta regionale nomina un commissario straordinario, il quale gestisce l'Ente stesso sino alla ricostituzione dei nuovi organi.

## **TITOLO V**

### **Disciplina delle nomine di competenza regionale**

#### **Art. 20**

*Modifiche alla legge regionale 5 aprile 2000, n. 32 - Nuove norme per l'effettuazione delle nomine di competenza regionale.*

1. La rubrica dell'*articolo 3 della legge regionale 5 aprile 2000, n. 32*, è così riformulata: "Elenco delle nomine e avvisi".
2. Il comma 1 dell'*articolo 3 della legge regionale n. 32/2000* è così riformulato:

"Il Presidente del Consiglio regionale ed il Presidente della Giunta regionale dispongono, all'inizio di ogni legislatura e comunque entro il termine perentorio di centoventi giorni dalla elezione del Presidente del Consiglio regionale, la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione dell'elenco e degli avvisi pubblici per le designazioni e delle nomine di rispettiva competenza."
3. La lettera c) del comma 2 dell'*articolo 3 della legge regionale n. 32/2000* è soppressa.
4. La lettera e) del comma 2 dell'*articolo 3 della legge regionale n. 32/2000* è così sostituita:

"e) le indennità o il trattamento economico previsti per ogni incarico;"
5. Al comma 3 dell'*articolo 3 della legge regionale n. 32/2000* le parole "il Presidente del Consiglio provvede" sono sostituite con le parole "i Presidenti del Consiglio e della Giunta provvedono".
6. Il comma 4 dell'*articolo 3 della legge regionale n. 32/2000* è soppresso.
7. Al comma 1 dell'*articolo 4 della legge regionale n. 32/2000*, le parole "al Presidente del Consiglio regionale" sono sostituite dalle parole "agli organi regionali cui spetta provvedere".
8. Al comma 2 dell'*articolo 4 della legge regionale n. 32/2000* sono aggiunte le parole "ad eccezione che per le nomine per le quali è richiesta una specifica competenza".
9. I commi 5, 7 e 8 dell'*articolo 4 della legge regionale n. 32/2000* sono soppressi.
10. Al comma 1 dell'*articolo 5 della legge regionale n. 32/2000*, dopo la parola "designazioni" sono soppresses le parole "di cui alla" e sono inserite le parole "di competenza del Consiglio regionale, disciplinate dalla".
11. Al comma 5 dell'*articolo 5 della legge regionale n. 32/2000* le parole "l'organo competente" sono sostituite dalle parole "il Consiglio regionale".

12. Al comma 6 dell'articolo 5 della legge regionale n. 32/2000 le parole "gli organi competenti ritengano" sono sostituite con "il Consiglio regionale ritenga" e le parole "devono riformulare" con "deve riformulare".

13. L'articolo 7 della legge regionale n. 32/2000 è così riformulato:

"Nomina dei Revisori dei Conti e dei componenti i collegi sindacali.

1. Per le nomine e le designazioni dei revisori dei conti e dei componenti i collegi sindacali si procede attraverso la pubblicazione degli elenchi ed avvisi di cui all'articolo 3 della presente legge.

2. Le candidature per l'incarico di revisore dei conti e di componente di collegi sindacali devono essere presentate entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del relativo avviso e devono essere corredate dalla medesima dichiarazione prevista al comma 4 dell'articolo 4 della presente legge, nonché di ogni altra documentazione richiesta nell'avviso pubblico.

3. I revisori dei conti ed i componenti dei collegi sindacali sono nominati o designati dal Consiglio regionale senza vincolo di comparazione, tra i candidati che siano revisori contabili ai sensi dell'articolo 1 del D.Lgs. 27 gennaio 1992, n. 88 ed abbiano esercitato tale attività in enti pubblici o società private per almeno tre anni e che non si trovano in alcuna delle situazioni di cui alla legge 19 marzo 1990, n. 55 e successive modificazioni, né in altre situazioni di incompatibilità previste dalle norme vigenti.

4. Il Presidente del Collegio è nominato dal Consiglio regionale con il medesimo provvedimento di nomina del Collegio.

5. La revoca dell'incarico è disposta in caso di accertate gravi violazioni di legge o per persistenti inadempienze relative ad atti dovuti".

14. Al comma 2 dell'articolo 11 della legge regionale n. 32/2000, sono aggiunte le parole "salvo quanto previsto al successivo comma 3."

15. All'articolo 11 della legge regionale n. 32/2000, è aggiunto il seguente comma:

"3. Alla scadenza della legislatura regionale nella quale sono stati nominati, i revisori dei conti ed i componenti dei collegi sindacali non possono essere rinnovati nell'incarico presso lo stesso ente."

16. Al comma 2 dell'articolo 12 della legge regionale n. 32/2000, dopo la parola "sentita" sono aggiunte le parole "per le nomine di competenza del Consiglio".

17. Il comma 3 dell'articolo 12 della legge regionale n. 32/2000 è soppresso.

## **TITOLO VI**

### **Norme finali**

#### **Art. 21**

##### *Abrogazioni.*

1. L'articolo 7 della legge regionale 26 novembre 1991, n. 27, è così modificato:

"1. La Commissione ha sede presso la Presidenza del Consiglio alla quale compete garantire il necessario supporto organizzativo e di segreteria per l'espletamento di tutte le funzioni e compiti propri della Commissione.

2. Al Presidente della Commissione è riconosciuta una indennità mensile di carica equivalente al 20% dell'indennità mensile lorda spettante ai consiglieri regionali. Agli altri componenti spetta un gettone di presenza pari ad E. 50 a seduta.

3. Per la partecipazione alle sedute della Commissione spetta inoltre, a tutti i componenti della stessa, una indennità chilometrica per le spese di viaggio nella misura fissata dall'articolo 4 della legge regionale 5 marzo 1979, n. 7, e successive modificazioni."

2. Il comma 2 dell'articolo 13 della legge regionale 6 giugno 1986, n. 9 è abrogato.

3. La legge regionale 13 aprile 1995, n. 48 è abrogata.
4. L'articolo 17 della legge regionale 16 agosto 2001, n. 29, è abrogato.
5. Al comma 7 dell'articolo 26 della legge regionale 6 settembre 2001, n. 33, sono soppresse le parole "nonché del parere del C.T.C."
6. I commi 2, 3, 4, 5 e 6 dell'articolo 13 della legge regionale 31 gennaio 2002, n. 10 sono abrogati.
7. Sono abrogate tutte le altre norme in contrasto con la presente legge.

## **Art. 22**

### *Norma transitoria.*

1. Gli organismi di cui all'articolo 3 della presente legge decadono entro la data fissata nel provvedimento di cui al comma 2 dello stesso articolo.
2. Gli organi degli Enti soppressi decadono con il definitivo trasferimento dei compiti e delle funzioni di cui al comma 3 dell'articolo 6 ed al comma 3 dell'articolo 7 della presente legge.
3. Entro trenta giorni dall'adozione degli atti di cui al comma 4 dell'articolo 6 e al comma 4 dell'articolo 7 della presente legge, gli enti interessati trasmettono alla Regione il conto consuntivo dell'anno 2006 per l'approvazione da parte del Consiglio regionale entro il 31 dicembre 2006.
4. I revisori dei conti in carica ai sensi della L.R. n. 32/2000 e della L.R. n. 29/2005 decadono all'atto della nomina dei nuovi revisori effettuata ai sensi della presente legge.
5. Il termine di cui agli articoli 2 e 3 della legge regionale n. 29/2005 è ulteriormente differito fino all'effettuazione delle nomine e designazioni dei nuovi organi secondo le modalità di cui al successivo comma.
6. L'articolo 4 della legge regionale n. 29/2005 è così modificato:  
"Entro 60 giorni dalla entrata in vigore della presente legge sono pubblicati gli avvisi per la presentazione delle candidature di cui alla legge regionale n. 32/2000. Sono fatte salve le candidature già presentate, se ed in quanto compatibili con le disposizioni della presente legge".

## **Art. 23**

### *Pubblicazione della legge.*

1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata.
2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Basilicata.

# REGIONE CALABRIA

**L.R. 4 agosto 1995, n. 39 <sup>(1)</sup>.**

**Disciplina della proroga degli organi amministrativi e delle nomine di competenza regionale. Abrogazione L.R. 5 agosto 1992, n. 13.**

## **Art. 1**

*Ambito di applicazione.*

1. Le disposizioni della presente legge si applicano agli organi di amministrazione attiva, consultiva e di controllo della Regione nonché degli enti anche economici, e delle aziende da essa dipendenti.
2. Le disposizioni stesse si applicano, in quanto compatibili, anche alle nomine o alle designazioni di componenti degli organi di enti pubblici quando alla loro nomina concorrono la Regione o gli enti da essa dipendenti. Si applicano, altresì, alle nomine dei componenti degli organi di persone giuridiche e società a partecipazione regionale, nonché alle nomine di organi monocratici di amministrazione straordinaria per le quali è previsto il termine della durata in carica.
3. Le disposizioni della presente legge non si applicano agli organi fondamentali della Regione e agli organi in cui si articola il Consiglio regionale.

## **Art. 2**

*Scadenza e ricostituzione degli organi.*

1. La ricostituzione degli organi di cui al comma 1 dell'articolo 1 deve avvenire in tempo utile affinché il relativo atto consegua efficacia prima della scadenza degli stessi.
2. Ove non si provveda nel termine di cui al comma 1, gli organi debbono essere ricostituiti entro il periodo di proroga di cui all'articolo 6.
3. Nel caso in cui, almeno tre giorni prima della scadenza del termine di proroga, la nomina non sia stata ancora effettuata, ad essa provvede, prima della scadenza del termine medesimo, il Presidente del Consiglio regionale.
4. Gli organi ricostituiti ai sensi dei commi 2 e 3 esercitano immediatamente le loro funzioni anche se il periodo di proroga non sia ancora esaurito.

Termine per il rinnovo degli organi e prorogatio

Potere sostitutivo del Presidente del Consiglio

## **Art. 3**

*Scadenza per fine legislatura.*

1. Gli organi e le nomine la cui durata in carica è indicata con generico riferimento alla durata del Consiglio regionale o della legislatura scadono il novantesimo giorno successivo alla data di insediamento del Consiglio regionale.
2. Qualora le nomine relative alla ricostituzione degli organi di cui al comma 1 divengano esecutive prima della scadenza del termine indicato nello stesso comma, esse sono immediatamente operative.

Nomine in scadenza al termine della legislatura

## **Art. 4**

*Scadenza per disposizione di legge.*

1. Gli organi e le nomine la cui durata in carica è fissata da specifiche disposizioni di legge scadono con lo spirare del termine previsto dalle citate disposizioni.

## Art. 5

### *Nomine su designazione.*

1. Quando gli organi regionali debbono provvedere previa designazione di altri soggetti, le designazioni devono essere richieste entro il sessantesimo giorno precedente la scadenza ordinaria.
2. Qualora le designazioni non pervengano in tempo utile, l'organo competente provvede a costituire ugualmente il collegio, purché risultino designati o nominati almeno la metà dei componenti. In tal caso il Collegio opera nella pienezza dei poteri e viene integrato mano a mano che pervengono le designazioni.
3. Nel caso in cui non è possibile costituire il collegio con le modalità di cui al comma precedente, si prescinde dalla pronuncia dell'organo in tutti i procedimenti in cui esso ha funzione consultiva.  
Ove, invece, si tratti di organi di amministrazione attiva, il Presidente della Giunta regionale nomina un Commissario, in possesso dei requisiti richiesti per ricoprire la carica, che opera fino alla ricostruzione dell'organo.
4. Il Presidente della Giunta regionale provvede, altresì, secondo le stesse modalità di cui al comma 3, alla nomina di un Commissario per gli organi da costituirsi con procedimenti elettorali quando gli organi stessi siano scaduti e non si sia provveduto alle nuove elezioni.

## Art. 6

### *Regime di proroga <sup>(2)</sup>.*

1. Salvo espressa diversa disposizione, gli organi amministrativi non ricostituiti alla loro scadenza sono prorogati per quarantacinque giorni. In questo periodo gli organi di amministrazione scaduti possono adottare esclusivamente gli atti di ordinaria amministrazione nonché gli atti urgenti ed indifferibili con indicazione specifica dei motivi di urgenza ed indifferibilità.
2. Decorso il periodo di cui al comma 1 senza che si sia provveduto alla ricostituzione, gli organi scaduti decadono e gli atti eventualmente adottati sono nulli di diritto e per le attività prestate non possono essere corrisposti indennità, compensi e rimborsi spese di qualsiasi natura.
3. Gli organi costituiti nel periodo di proroga esercitano immediatamente le loro funzioni, anche se il periodo di proroga non è esaurito.

Prorogatio

(2) Vedi anche l'art. 1, commi 2 e 7, L.R. 3 giugno 2005, n. 12.

## Art. 7

### *Responsabilità.*

Rispondono dei danni determinati dalla decadenza degli organi i soggetti che vi abbiano dato causa e quanti non hanno esercitato i poteri sostitutivi previsti dalla presente legge.

Responsabilità in caso di mancato esercizio del potere sostitutivo

## Art. 8

### *Requisiti per le nomine.*

1. Tutte le persone chiamate a svolgere funzioni presso qualsiasi ente ed organismo, impresa o soggetto giuridico di qualsiasi natura di rappresentanza della Regione o per scelte di alcuno dei suoi organi, debbono possedere i requisiti necessari e l'esperienza adeguata per esercitare le dette funzioni e non trovarsi nelle condizioni di incompatibilità previste dalla legislazione statale vigente nel momento in cui viene effettuata la nomina o designazione.
2. I requisiti di cui al comma precedente devono risultare da apposito «curriculum» ricavabile dall'esercizio di almeno cinque anni di attività professionale riconducibile all'incarico, che ogni aspirante alla nomina depositata

Requisiti dei candidati

presso la Segreteria Generale del Consiglio regionale almeno cinque giorni prima della seduta in cui la nomina viene trattata.

2-bis. Si prescinde dal possesso dei requisiti di cui al presente articolo se l'aspirante alla nomina ha esercitato il mandato di Consigliere regionale per una legislatura<sup>(3)</sup>.

3. L'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale curerà la verifica dei requisiti di cui al precedente comma ed assicurerà un'adeguata pubblicizzazione dell'elenco delle nomine da effettuare attraverso il Bollettino Ufficiale della Regione Calabria, inserzioni su due quotidiani nazionali e due locali ed avvisi su televisioni locali<sup>(4)</sup>.

Ex Consiglieri regionali

Valutazione dei requisiti

(3) Comma aggiunto dall'art.1, L.R. 29 marzo 1999, n. 7

(4) Vedi, al riguardo, la Delib.U.P. 17 ottobre 2000, n. 74.

### **Art. 9**

#### *Adempimenti successivi alla nomina.*

1. Coloro che sono stati nominati o designati con la procedura prevista dagli articoli precedenti, sono tenuti, entro venti giorni dalla ricezione dell'avviso della nomina o della designazione, a comunicare per iscritto al Presidente del Consiglio regionale secondo le rispettive competenze per la nomina, la propria accettazione dichiarando nel contempo:

- a) l'inesistenza o la cessazione delle condizioni ostative;
- b) l'inesistenza di conflitti d'interesse in relazione all'incarico da assumere;
- c) la consistenza del proprio patrimonio alla data della nomina e le entrate proprie del nucleo familiare.

2. Qualora, successivamente, le persone nominate o designate vengano a trovarsi in una delle situazioni di cui ai punti a) e b) del comma 1 sono tenute a dare immediata comunicazione al Presidente del Consiglio o della Giunta regionale.

3. Analoga comunicazione, per quanto concerne il punto c) del comma 1, deve essere presentata entro il trentesimo giorno successivo alla definitiva scadenza del mandato.

4. La mancanza o la infedeltà delle dichiarazioni di cui ai commi 1 e 2, in qualsiasi momento accertata in contraddittorio con l'interessato, comporta la decadenza della nomina o designazione, salva la validità degli atti compiuti.

### **Art. 10**

#### *Dati sulle nomine.*

1. Presso il Consiglio regionale è istituito l'albo delle nomine conferite, ai sensi della presente legge. L'albo è predisposto, tenuto ed aggiornato dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale secondo modalità che assicurino una agevole consultazione dello stesso e la possibilità di una completa conoscenza degli atti di nomina, di cui tutti i cittadini hanno diritto di prendere visione.

2. La Presidenza del Consiglio regionale per i casi in cui le nomine siano di competenza del Consiglio e la Presidenza della Giunta in tutti gli altri casi, provvedono alla tenuta ed all'aggiornamento di tutti i dati relativi ai termini di scadenza, proroga e decadenza degli organi di amministrazione attiva, consultiva e di controllo.

Albo delle nomine effettuate

### **Art. 11**

#### *Norme transitorie e finali.*

1. In sede di prima applicazione i termini fissati al precedente articolo 6 decorrono dalla data di entrata in vigore della presente legge.

**Art. 12**

*Abrogazioni.*

1. È abrogata la legge regionale 5 agosto 1992, n. 13 nonché ogni altra disposizione in contrasto con le norme di cui alla presente legge <sup>(5)</sup>.

---

(5) Articolo così modificato dall'*art. 2, L.R. 29 marzo 1999, n. 7.*

**Art. 13**

*Dichiarazioni d'urgenza.*

1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.



# **REGIONE CAMPANIA**

**L.R. 7 agosto 1996, n. 17 <sup>(1)</sup>.**

**Nuove norme per la disciplina delle nomine e delle designazioni di competenza della Regione Campania <sup>(2)</sup>.**

## **Art. 1**

### *Finalità.*

1. Le nomine, le proposte o le designazioni a pubblici incarichi di competenza della Regione Campania sono regolate dalla presente legge e sono effettuate con riferimento ai requisiti di competenza, esperienza e professionalità dei candidati prescelti in relazione ai fini ed agli indirizzi da perseguire negli Enti.

2. Esse si informano ai principi di trasparenza, pubblicità, partecipazione e rispetto del principio della rappresentanza di genere, in ossequio dell'articolo 5 dello Statuto <sup>(3)</sup>.

---

(3) Comma aggiunto dall'art. 1, comma 1, lettera a), L.R. 10 novembre 2011, n. 17, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 4 della stessa legge).

## **Art. 2**

### *Deroghe.*

1. Le disposizioni della presente legge non si applicano:

- a) alle nomine e designazioni vincolate alla titolarità di uffici o cariche già rivestite;
- b) alle designazioni di funzionari regionali nei casi previsti dalla legge.

## **Art. 3**

### *Competenze.*

1. Spetta al Consiglio regionale la competenza ordinaria in materia di nomine e designazioni.

2. Spettano al Presidente della Giunta regionale o alla Giunta regionale le nomine o le designazioni espressamente attribuite a tali organi da leggi o provvedimenti.

Suddivisione delle competenze fra Giunta e Consiglio

## **Art. 4**

### *Ineleggibilità e incompatibilità.*

1. Fatte salve le incompatibilità previste dalle leggi statali e altre leggi regionali non possono essere eletti, nominati o designati in base alla presente legge:

a) i parlamentari europei, i presidenti delle province, gli assessori provinciali e comunali e delle comunità montane <sup>(4)</sup>;

b) i dipendenti dello Stato o delle regioni addetti ad un ufficio che assolve a mansioni di controllo o vigilanza sugli enti in cui deve avvenire la nomina o che vi sono stati addetti nell'anno precedente la nomina;

c) coloro che ricoprono incarichi direttivi o esecutivi regionali o nazionali in partiti o movimenti politici <sup>(5)</sup>;

d) componenti di organi consultivi e impiegati addetti alla funzione consultiva tenuti ad esprimere pareri sui provvedimenti degli enti, istituti e organismi nei quali debba avvenire la nomina o la designazione;

e) i dipendenti a qualsiasi titolo dei gruppi politici e delle segreterie particolari dei sindaci, dei presidenti e degli assessori della Regione, delle Province, dei Comuni e delle Comunità montane;

Ineleggibilità

- f) [i magistrati ordinari, del Consiglio di Stato, dei Tribunali amministrativi regionali, della Corte dei Conti e di altra giurisdizione speciale ed onoraria] <sup>(6)</sup>;
- g) [gli avvocati o procuratori presso l'Avvocatura dello Stato] <sup>(7)</sup>;
- h) gli appartenenti alle forze armate in servizio permanente nei casi di incompatibilità ed ineleggibilità previsti dalla legge;
- i) coloro che prestano continuativamente attività di consulenza o di collaborazione presso la Regione o presso gli Enti sottoposti al controllo regionale o interessati alle nomine o alla designazione;
- l) coniugi o parenti in linea discendente o ascendente di Consiglieri o Assessori regionali in carica <sup>(8)</sup>;
- m) i candidati non eletti alle elezioni regionali, per gli otto mesi successivi all'elezione stessa <sup>(9)</sup>.

2. Non possono essere nominati o designati coloro che si trovino nelle condizioni previste dall'articolo 15 della legge 13 marzo 1990, n. 55 e successive modificazioni.

3. Le cause ostative previste dal presente articolo si applicano altresì alle nomine di competenza degli Enti istituiti con leggi regionali.

4. La sopravvenienza di una delle cause ostative previste dal presente articolo comporta la decadenza dalla carica cui la nomina si riferisce.

(4) La presente lettera, già modificata dall'*art. 22, comma 4, L.R. 26 luglio 2002, n. 15*, è stata poi così sostituita dall'*art. 1, comma 7, L.R. 20 luglio 2010, n. 7*, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 3 della stessa legge). Il testo precedente era così formulato: «a) i parlamentari nazionali ed europei, i consiglieri regionali, provinciali o comunali, i presidenti e gli assessori delle province, i sindaci e gli assessori dei comuni con popolazione superiore ai 5.000 abitanti, il presidente e i componenti dei consigli e delle giunte delle comunità montane e degli altri organismi previsti dalla *legge 8 giugno 1990, n. 142*;».

(5) Lettera così modificata dall'*art. 2, comma 12, L.R. 12 novembre 2004, n. 8*.

(6) Lettera abrogata dall'*art. 1, comma 31, L.R. 15 marzo 2011, n. 4*, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dal comma 266 dello stesso articolo).

(7) Lettera abrogata dall'*art. 1, comma 31, L.R. 15 marzo 2011, n. 4*, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dal comma 266 dello stesso articolo).

(8) Lettera aggiunta dall'*art. 44, comma 2, L.R. 26 luglio 2002, n. 15*.

(9) Lettera aggiunta dall'*art. 32, L.R. 11 agosto 2005, n. 15*, poi così modificata per effetto della modifica apportata al citato art. 32 dall'*art. 30, comma 12, L.R. 29 dicembre 2005, n. 24*.

## Art. 5

### Publicità.

1. Entro il 20 marzo ed il 2 settembre di ogni anno è pubblicato, a cura della Presidenza del Consiglio regionale, nel Bollettino Ufficiale della Regione l'elenco delle nomine, designazioni e proposte di nomina, da effettuarsi nel semestre successivo da parte del Consiglio regionale, con la indicazione, per ciascuna di esse, dei rispettivi riferimenti normativi nonché del termine entro cui devono essere effettuate <sup>(10)</sup>.

2. Qualora, successivamente alla pubblicazione dell'elenco, si debba procedere a sostituzioni o, per norme sopravvenute, a ulteriori nomine o designazioni, si provvede con le stesse modalità indicate nel comma 1, mediante la pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione entro trenta giorni dal verificarsi

Comunicati  
di nomina

dell'evento o dalla richiesta di sostituzione o designazione da parte dell'organo o dell'Ente interessato.

3. La Giunta regionale provvede direttamente, per le nomine di propria competenza, alle relative pubblicazioni, con il rispetto delle modalità del presente articolo.

---


(10) Comma così modificato dall'art. 1, comma 1, lettera b), L.R. 10 novembre 2011, n. 17, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 4 della stessa legge).

#### **Art. 5-bis**

##### *Strutture tecniche di supporto <sup>(11)</sup>.*

Il Consiglio e la Giunta indicano le competenti strutture tecniche di supporto presso i propri uffici che svolgono i seguenti compiti:

- a) il monitoraggio sul rispetto del principio di pari rappresentanza di genere;
- b) la definizione di un modello unitario degli elenchi delle nomine e designazioni;
- c) la tenuta degli elenchi delle nomine e designazioni di rispettiva competenza, i relativi aggiornamenti e la loro pubblicazione secondo modalità omogenee;
- d) il costante aggiornamento della situazione degli incarichi in essere.



Compiti degli uffici

---

(11) Articolo aggiunto dall'art. 1, comma 1, lettera c), L.R. 10 novembre 2011, n. 17, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 4 della stessa legge).

#### **Art. 6**

##### *Presentazione delle candidature.*

1. I cittadini, i consiglieri regionali, gli ordini professionali, gli Enti e le associazioni riconosciute e operanti nei settori interessati, le organizzazioni sindacali, possono presentare proposte di candidatura al Presidente del Consiglio regionale o al Presidente della Giunta regionale, a seconda che la competenza spetti al Consiglio o alla Giunta, perentoriamente non oltre sessanta giorni prima del termine entro cui si deve provvedere alla nomina o designazione.

2. Nei casi previsti dall'articolo 5, comma 2, il termine per la presentazione delle proposte di candidatura è fissato in venti giorni dalla data di pubblicazione dell'avviso nel Bollettino Ufficiale.


3. Alla proposta di candidatura dovrà essere allegato:

a) un curriculum, sottoscritto dall'interessato, che contenga i dati anagrafici nonché l'indicazione del titolo di studio, della professione, delle cariche e degli incarichi ricoperti, dei requisiti di professionalità e competenza, nel settore inerente la carica da ricoprire. Le dichiarazioni contenute nel curriculum dovranno essere comprovate da attestati o certificati e, ove previsto dalla legge, dalla posizione contributiva;


b) dalla dichiarazione, sottoscritta dal candidato, di disponibilità dell'accettazione dell'incarico nonché dell'insussistenza delle condizioni previste dall'articolo 15, comma 1, della legge 19 marzo 1990, n. 55 e successive modificazioni e integrazioni.

4. La Commissione consiliare competente nell'esprimere il parere previsto dalla presente legge, valuterà prioritariamente i requisiti di professionalità e competenza di cui al comma 3, lettera a).

5. Le proposte di candidatura prive della documentazione di cui al comma 3 sono ritenute inammissibili.



Presentazione delle candidature: procedura



Contenuti della proposta di candidatura

6. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo e all'articolo 5 non si applicano in caso di sostituzione di singoli componenti di organi collegiali, qualora l'organo competente possa effettuare la nomina o designazione ricorrendo alle candidature già presentate nel procedimento di nomina dell'organo interessato.

#### **Art. 7**

*Procedura per le nomine e le designazioni di competenza della Giunta Regionale o del Presidente della Regione.*

1. Le proposte di nomina o di designazione di competenza del Presidente della Regione o della Giunta regionale sono trasmesse alla commissione consiliare competente almeno quarantacinque giorni prima della scadenza del termine entro cui si deve provvedere.
2. La richiesta di parere corredata dalla documentazione di cui al comma 3 dell'articolo 6 deve specificare i motivi che giustificano la nomina o la designazione, con particolare riferimento alla idoneità professionale in relazione all'incarico da conferire.
3. La commissione deve esprimere parere, entro trenta giorni dalla ricezione della richiesta pervenuta al protocollo della stessa, anche in relazione ai fini ed agli indirizzi di gestione che si intende perseguire. Decorso tale termine il competente organo procede alla nomina anche se il parere della commissione non sia stato reso.

#### **Art. 8**

*Procedura per le nomine di competenza del Consiglio.*

1. Le proposte di candidatura presentate dal Presidente del Consiglio regionale ai sensi dell'articolo 6 sono trasmesse alla competente commissione consiliare non oltre dieci giorni dalla data di presentazione.
2. La Commissione, entro trenta giorni da quello in cui sia pervenuta la richiesta, esprime il proprio parere. Decorso infruttuosamente tale termine si prescinde dal parere.
3. Le nomine o designazioni sono iscritte dal Presidente del Consiglio regionale all'ordine del giorno della seduta del Consiglio da svolgersi almeno otto giorni prima della scadenza del termine entro cui si deve provvedere.
4. Le proposte, il parere della Commissione e la sopracitata documentazione sono messi a disposizione di tutti i Consiglieri, presso la Segreteria generale del Consiglio, nei cinque giorni che precedono la seduta convocata per le nomine.
5. Per le nomine o designazioni di cui all'articolo 5, comma 2, tutti i termini indicati nel presente articolo, fatto salvo quello previsto al comma 3, sono ridotti della metà.

Valutazione dei requisiti da parte della Commissione competente

#### **Art. 8-bis**

*Rappresentanza di genere <sup>(12)</sup>.*

1. Ai fini del rispetto del principio della rappresentanza di genere previsto al comma 2 dell'articolo 1, le strutture tecniche di supporto, di cui all'articolo 5-bis, provvedono a verificare che, sul totale delle nomine effettuate nell'anno solare di riferimento dal Consiglio e dalla Giunta, sia garantita la presenza di ogni genere negli organismi collegiali di nomina regionale in ottemperanza alle leggi vigenti.
2. Le strutture tecniche comunicano semestralmente i risultati degli accertamenti effettuati ai fini della verifica agli organi che hanno provveduto alle nomine e designazioni.
3. Se dalla verifica stessa risulta non rispettato quanto previsto al comma 1, l'organo che ha provveduto alle nomine e designazioni è tenuto, nell'anno solare successivo a quello cui si riferisce la verifica, a nominare o designare un numero maggiore di persone del genere sottorappresentato, in modo da favorire il riequilibrio della presenza dei due generi.

Rappresentanza di genere

4. Il Consiglio e la Giunta promuovono, attraverso le rispettive sedi di concertazione e di consultazione con gli enti locali e con le categorie economiche e sociali, il rispetto del principio di parità di genere in tutte le nomine di competenza di detti soggetti.

(12) Articolo aggiunto dall'art. 1, comma 1, lettera d), L.R. 10 novembre 2011, n. 17, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 4 della stessa legge).

#### **Art. 9**

##### *Prorogatio.*

1. Gli organi di amministrazione, attiva e consultiva svolgono le funzioni loro attribuite sino alla scadenza del termine di durata per ciascuno di essi previsto ed entro tale termine debbono essere ricostituiti.

2. Gli organi amministrativi non ricostituiti nel termine di cui al comma 1 sono prorogati per non più di quarantacinque giorni, decorrenti dal giorno della scadenza del termine stesso. Decorso detto termine gli organi amministrativi decadono.

3. Nel periodo in cui sono stati prorogati gli organi scaduti possono adottare esclusivamente gli atti di ordinaria amministrazione nonché gli atti urgenti e indifferibili, con indicazione specifica dei motivi di urgenza e indifferibilità.

4. Gli atti non rientranti fra quelli indicati nel comma 3°, adottati nel periodo di proroga, sono nulli.

5. Gli atti, eventualmente adottati dagli organi decaduti, sono nulli.

6. Nei casi in cui i titolari della competenza al rinnovo siano il Consiglio regionale o la Giunta regionale e questi non procedono almeno tre giorni prima del termine di cui al secondo comma del presente articolo, la relativa competenza è trasferita rispettivamente al Presidente del Consiglio regionale e al Presidente della Giunta i quali devono comunque provvedere entro la scadenza del termine medesimo.

7. Le disposizioni di cui al comma 6 si applicano anche in tutti i casi in cui si deve provvedere alla nomina di singoli rappresentanti o al parziale rinnovo degli organi a seguito della cessazione dalla carica di uno o più componenti, allorché la mancata nomina impedisca il funzionamento dell'organo.

8. I singoli rappresentanti, nominati nella fattispecie prevista dal settimo comma del presente articolo, decadono con la scadenza naturale dell'intero organo.

Termine per il rinnovo degli organi e prorogatio

Potere sostitutivo del Presidente della Giunta e del Presidente del Consiglio

#### **Art. 10**

##### *Scadenza per fine legislatura.*

1. Gli organi la cui durata è indicata con generico riferimento alla durata del Consiglio regionale o della legislatura scadono:

a) il centoventesimo giorno successivo alla data di insediamento del Consiglio regionale, se le nomine o le designazioni sono di competenza dello stesso Consiglio;

b) il sessantesimo giorno successivo alla elezione della Giunta regionale, se le nomine o le designazioni sono di competenza della stessa Giunta o del suo Presidente.

2. Se entro i periodi indicati alle lettere a) e b) del comma 1, il Consiglio e la Giunta regionale non procedono a nomine o designazioni che rivestono carattere di indifferibilità ed urgenza o al parziale rinnovo di organi, allorché la mancanza di uno o più componenti impedisca il funzionamento dell'organo, provvedono il Presidente del Consiglio regionale o il Presidente della Giunta, secondo la rispettiva competenza e secondo quanto previsto dalla presente legge.

Nomine in scadenza al termine della legislatura

Potere sostitutivo del Presidente della Giunta e del Presidente del Consiglio

### **Art. 11**

#### *Divieto di cumulo degli incarichi.*

1. Lo stesso soggetto non può cumulare più incarichi conferiti in base alla presente legge.
2. L'accettazione della nuova nomina o designazione comporta la contemporanea decadenza dall'incarico ricoperto.

Divieto di cumulo

### **Art. 12**

#### *Decadenza e revoca.*

1. La decadenza è pronunciata per il sopravvenire delle situazioni di cui all'articolo 4, comma 4, della perdita dei requisiti previsti per la nomina o negli altri casi previsti dalla legge.
2. Nei casi di decadenza, l'interessato può, entro venti giorni dal ricevimento della comunicazione, controdedurre all'organo competente che si pronuncia entro i dieci giorni successivi.
3. La revoca può essere disposta ove la funzione affidata risulti espletata in modo gravemente irregolare, ovvero in contrasto con i fini del soggetto giuridico presso cui è svolta la funzione e con i programmi dettati dalla Regione.
4. I provvedimenti di decadenza o di revoca vengono pronunciati dallo stesso organo competente per la nomina.
5. I provvedimenti di decadenza o di revoca vengono pubblicati nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Decadenza

### **Art. 13**

#### *Sospensione dall'incarico.*

1. Il verificarsi delle condizioni di cui all'articolo 4, comma 2, comporta la sospensione dagli incarichi conferiti a norma della presente legge, ai sensi dell'articolo 15, comma 4 bis e 4 ter della legge 19 marzo 1990, n. 55 e successive modificazioni e dell'articolo 1 della legge 12 gennaio 1994, n. 30.
2. In caso di sospensione dall'incarico si provvede alla sostituzione per la durata della sospensione stessa.

### **Art. 14**

#### *Doveri dei nominati.*

1. Coloro che sono nominati con la procedura prevista dalla presente legge sono tenuti, entro 15 giorni dalla notifica della nomina, a comunicare al Presidente del Consiglio regionale o della Giunta regionale l'inesistenza o la cessazione delle situazioni di incompatibilità di cui all'articolo 4, nonché l'intervenuta dichiarazione ai fini fiscali di tutti i propri redditi a norma degli articoli 8 e 10 della legge 24 gennaio 1978, n. 14.
2. Qualora successivamente i nominati vengano a trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità di cui al comma 1, sono tenuti a darne comunicazione al Presidente del Consiglio o della Giunta regionale.
3. La mancanza delle comunicazioni o della rimozione delle cause di incompatibilità, di cui ai precedenti commi, comporta la decadenza dalla nomina, salvo la validità degli atti compiuti.
4. I rappresentanti della Regione, come sopra nominati, devono tenere conto delle direttive del Consiglio ovvero della Giunta, in caso di nomine di competenza di questa, e sono tenuti, se richiesti, a riferire agli organi stessi della Regione.
5. Alla sostituzione dei nominati dichiarati decaduti per l'inosservanza dell'obbligo previsto dal comma 2 o per mancanza dei requisiti richiesti provvede direttamente, prescindendo dalle procedure di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8, della presente legge, lo stesso organo che ha provveduto alla nomina.

## Art. 15

*Norma abrogativa.*

1. La legge regionale 1° marzo 1993, n. 11 e la legge regionale 7 dicembre 1993, n. 42, sono abrogate.

## Art. 16

*Dichiarazione d'urgenza.*

1. La presente legge è dichiarata urgente, ai sensi e per gli effetti del secondo comma dell'art. 127 della Costituzione, ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

**L.R. 20 luglio 2010, n. 7 <sup>(1)</sup>.**

**Norme per garantire risparmio, trasparenza ed efficienza in Regione Campania.**

## Art. 1

1. L'ordinamento amministrativo della Giunta regionale si ispira ai principi dell'attività amministrativa e di organizzazione di cui al titolo IX dello Statuto regionale <sup>(2)</sup>.

2. Al comma 1 dell'articolo 3 della legge regionale 24 luglio 2006, n. 17 (Istituzione del Garante dell'infanzia e dell'adolescenza), le parole "tre anni" sono sostituite con le seguenti "l'intera legislatura".

3. Al comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 24 luglio 2006, n. 18 (Istituzione dell'Ufficio del Garante delle persone sottoposte a misure restrittive delle libertà personali ed osservatorio regionale sulla detenzione), le parole "tre anni" sono sostituite con le seguenti "l'intera legislatura".

4. Al comma 3 dell'articolo 3 della legge regionale 1° luglio 2002, n. 9 (Norme in materia di comunicazione e di emittenza radiotelevisiva ed istituzione del comitato regionale per le telecomunicazioni - CO.RE.COM), le parole "cinque anni dalla loro elezione" sono sostituite con le seguenti "l'intera legislatura".


5. **Le indennità spettanti ai soggetti nominati o designati dal Consiglio regionale, ai sensi della legge regionale 7 agosto 1996, n. 17 (Nuove norme per la disciplina delle nomine e delle designazioni di competenza della regione Campania), sono ridotte nella misura del dieci per cento. Uguale riduzione si applica nei confronti dei direttori delle agenzie regionali.**

6. A partire dalla nona legislatura tutte le nomine, le proposte o le designazioni a pubblici incarichi di competenza del Consiglio regionale ai sensi della legge regionale n. 17/1996 decadono decorsi novanta giorni dalla data di proclamazione degli eletti. Il Presidente del Consiglio regionale provvede obbligatoriamente, per tempo, agli adempimenti per garantire continuità amministrativa attraverso la predisposizione dei relativi avvisi.

7. Al comma 1 dell'articolo 4 della legge regionale n. 17/1996, la lettera a) è così sostituita:

"a) i parlamentari europei, i presidenti delle province, gli assessori provinciali e comunali e delle comunità montane;"

8. Al comma 1 dell'articolo 17 della legge regionale 4 luglio 1991, n. 11 (Ordinamento amministrativo della Giunta regionale), le parole "Consulenza legale e documentazione" sono sostituite con le seguenti "Verifica legge regionale 7 agosto 1996, n. 17. Pareri legali per il Consiglio e la Giunta regionale".



Riduzione  
dei costi

9. Il soggetto nominato o designato comunica immediatamente all'organo che ha provveduto alla nomina o alla designazione il sopravvenire di una delle cause di esclusione, di incompatibilità, di conflitto e di cumulo di cui alla presente legge.

10. Per la nomina dei soggetti di cui all'articolo 3 della legge regionale 7 dicembre 1993, n. 41 (Assetto normativo degli enti turistici periferici a seguito della soppressione del Ministero del turismo, sport e spettacolo), non si applicano le procedure di cui agli articoli 5 e 6 della legge regionale n. 17/1996, fatte salve, in ogni caso, sia la sussistenza dei requisiti in materia previsti, sia la potestà di determinare la durata temporale delle stesse nomine.

11. Ai fini di una migliore razionalizzazione della materia le concessioni di cui all'articolo 4 della legge regionale 29 luglio 2008, n. 8 (Disciplina della ricerca ed utilizzazione delle acque minerali e termali, delle risorse geotermiche e delle acque di sorgente), anche scadute, in regola con gli obblighi contributivi, sono prorogate sino al 31 gennaio 2011.

12. Con decreto del Presidente della Giunta regionale è disciplinata l'organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Presidente, nel rispetto dei principi desumibili dagli articoli 4 e 14 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche), il raccordo funzionale degli stessi uffici con le strutture organizzative dell'amministrazione regionale e l'istituzione di strutture di missione<sup>(3)</sup>.

13. La regione Campania favorisce la completa digitalizzazione e informatizzazione della propria attività burocratica.

14. Per esigenze di contenimento della spesa regionale e di rafforzamento dell'efficacia di gestione le società partecipate dalla Regione riducono i propri consigli di amministrazione a tre componenti e, nel contempo, riducono le rispettive indennità di almeno il dieci per cento. Alla data di entrata in vigore della presente legge gli attuali consiglieri delle società partecipate nonché degli amministratori unici cessano dal mandato continuando ad assicurare l'ordinaria amministrazione fino alla ricostituzione dell'organo amministrativo<sup>(4)</sup>. Le società partecipate adeguano i propri statuti sociali e gli eventuali patti parasociali alle disposizioni del presente articolo anche in deroga alle vigenti disposizioni regionali in materia.

15. Il comma 1 dell'articolo 29 della legge regionale 5 giugno 1996, n. 13 (Nuove disposizioni in materia di trattamento indennitario agli eletti alla carica di consigliere regionale della Campania), è così sostituito:

“1. Nelle ipotesi di cui al precedente articolo 28, a favore del consigliere regionale è concesso un assegno in misura pari alla metà dell'indennità di carica di cui all'articolo 2 della presente legge.”.

---

(2) Vedi anche il Reg. reg. 15 dicembre 2011, n. 12.

(3) In attuazione del presente comma vedi il Reg. reg. 15 dicembre 2011, n. 12.

(4) Periodo così modificato dall'art. 1, comma 8, L.R. 6 agosto 2010, n. 8, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 4 della stessa legge).

## Art. 2

1. Alla legge regionale 18 novembre 2009, n. 14 (Testo unico della normativa della regione Campania in materia di lavoro e formazione professionale per la promozione della qualità del lavoro), sono apportate le seguenti modifiche:

a) la denominazione “Agenzia regionale della Campania per il lavoro e la scuola” contenuta nella legge regionale è sostituita dalla seguente “Agenzia per il lavoro e la istruzione”;

Riduzione dei componenti dei C.d.A.



b) l'articolo 21, comma 5 è così sostituito:

“5. L’Agenzia si compone di due dipartimenti autonomi, uno per le attività del lavoro e la formazione professionale e uno per le attività di istruzione nominati dal Presidente della Giunta regionale, su proposta dall’assessore al lavoro ed alla formazione professionale. Il dipartimento dell’istruzione svolge d’intesa con le amministrazioni provinciali:

a) il coordinamento e il supporto ai processi di integrazione tra istruzione e formazione professionale, tra cui i programmi di potenziamento dell’offerta formativa;

b) il monitoraggio e la valutazione dell’impatto e dell’occupazione delle politiche formative;

c) la progettazione, la promozione e lo sviluppo dei percorsi finalizzati all’integrazione tra istruzione, formazione e inserimento lavorativo;

d) il supporto tecnico e progettuale in relazione alle misure di raccordo tra le politiche dell’istruzione, della formazione e del lavoro.”;

c) all’articolo 21, comma 7, le lettere a) e b) sono sostituite dalle seguenti:

“a) il comitato di indirizzo dell’Agenzia, formato da tre componenti, di cui almeno uno nominato dal Consiglio regionale esperto in materia di lavoro, formazione ed istruzione, che elegge il Presidente al suo interno;

b) il direttore generale, scelto tra i dirigenti di ruolo dell’amministrazione regionale con anzianità di servizio di almeno cinque anni ovvero tra esterni esperti in materia di lavoro e formazione.”;

d) all’articolo 21, comma 8, le parole “consiglio di amministrazione” sono sostituite con le seguenti “comitato di indirizzo”;

e) all’articolo 21, dopo il comma 9, è aggiunto il seguente:

“10. La Giunta regionale provvede con regolamento all’adeguamento dello Statuto dell’Agenzia alle modifiche introdotte con la presente legge. Gli organi dell’Agenzia restano in carica, per l’ordinaria amministrazione, sino alla nomina dei nuovi organi dell’Agenzia.”.

### **Art. 3**

#### *Dichiarazione d’urgenza.*

1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel bollettino ufficiale della Regione Campania.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

È fatto obbligo a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Campania.

# REGIONE EMILIA-ROMAGNA

L.R. 27 maggio 1994, n. 24 <sup>(1)</sup>.

Disciplina delle nomine di competenza regionale e della proroga degli organi amministrativi. Disposizioni sull'organizzazione regionale <sup>(2)</sup>.

## TITOLO I

### Nomine di competenza regionale

#### Capo I - Competenza e requisiti

##### Art. 1

*Competenza in materia di nomine.*

1. Ai sensi degli artt. 7 e 47 dello Statuto in ordine alle nomine, designazioni o proposte - di seguito nel presente Titolo indicate come nomine - spetta al Consiglio regionale:

a) deliberare le nomine ad esso espressamente attribuite dalla Costituzione, dallo Statuto, da atti normativi statali o comunitari;

b) deliberare le nomine ad esso espressamente attribuite da leggi regionali successive all'entrata in vigore della presente legge;

c) deliberare le nomine attribuite genericamente alla Regione quando:

1) sussista l'obbligo di assicurare la rappresentanza della minoranza consiliare;

2) gli eletti non debbano esercitare alcuna attività di promozione, di iniziativa e di amministrazione, ma debbano adempiere ai meri compiti di rappresentanza istituzionale che non impegnino l'attuazione dell'indirizzo politico-amministrativo della Regione;

d) deliberare le nomine di spettanza regionale concernenti i Presidenti degli enti, delle aziende regionali e delle società, associazioni o consorzi ai quali partecipi la Regione; in tal caso la nomina è effettuata a maggioranza dei presenti.

2. Tutte le nomine non previste dal comma 1 spettano alla Giunta regionale, al suo Presidente o a un Assessore secondo le loro specifiche attribuzioni, anche se le vigenti leggi regionali, che si intendono conseguentemente modificate, prevedono la competenza del Consiglio. Sono altresì abrogate le vigenti disposizioni regionali che prevedono per le nomine criteri di votazione diversi dalla maggioranza dei presenti.

##### Art. 2

*Casi particolari di competenza della Giunta.*

1. È consentito alla Giunta effettuare nomine di rappresentanti della Regione previste dagli atti costitutivi di enti, associazioni, fondazioni od organismi di altro genere, anche di natura privata, alle seguenti condizioni:

a) che le finalità dell'organismo siano coerenti con i principi fondamentali dello Statuto regionale;

b) che prima dell'adozione dell'atto costitutivo che prevede la partecipazione della Regione la Giunta regionale abbia espresso il consenso alla partecipazione stessa;

c) che gli atti costitutivi non individuino l'organo della Regione competente ad effettuare la nomina.

2. La Giunta regionale, entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, effettua un censimento dei casi in cui dai vigenti atti costitutivi è prevista la presenza di rappresentanti regionali negli organismi di cui al comma 1 e ne promuove la modifica in conformità alle condizioni ivi stabilite. Nelle more e per

Competenze  
del Consiglio  
regionale

Competenze  
della Giunta  
regionale

non più di una volta la Giunta procede alle nomine, salvo che non ritenga di astenersene per motivi di opportunità.

### **Art. 3**

#### *Requisiti per le nomine.*

1. Tutte le persone chiamate a svolgere funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso qualsiasi ente, istituzione, associazione, impresa o soggetto giuridico di qualsiasi tipo in rappresentanza della Regione o per scelta di alcuno dei suoi organi, debbono possedere la onorabilità necessaria e l'esperienza adeguata per esercitare le dette funzioni, in relazione ai fini che la Regione intenda perseguire ed ai programmi che essa abbia adottato.
2. I requisiti di onorabilità non sussistono per coloro i quali si trovino nelle condizioni di cui all'art. 15 della legge 19 marzo 1990, n. 55 e successive modifiche ed integrazioni ed inoltre nei confronti di coloro che siano stati condannati con sentenza definitiva a pena detentiva per uno dei reati previsti nel R.D.L. 12 marzo 1936, n. 375 e successive modificazioni ed integrazioni ovvero per uno dei delitti previsti nel Titolo XI del Libro V del codice civile e nel R.D. 16 marzo 1942, n. 267.
3. I requisiti di esperienza vengono determinati di caso in caso dall'organo competente a provvedere alla nomina nel rispetto delle normative particolari. Occorre tuttavia che i nominati abbiano esercitato, anche come dipendenti, attività di amministrazione, direzione o controllo nel settore privato o pubblico.

Requisiti  
dei  
candidati

### **Art. 4**

#### *Incompatibilità.*

1. Le persone nominate alle funzioni di cui all'art. 3 presso i soggetti giuridici ivi indicati non devono trovarsi nelle situazioni di incompatibilità che siano prescritte per le funzioni da ricoprire.
2. In ogni caso sussiste incompatibilità con le funzioni di:
  - a) membro del Parlamento nazionale od europeo o di un Consiglio regionale, Sindaco o Assessore di un Comune avente oltre 20.000 abitanti, Presidente o Assessore di una Amministrazione provinciale;
  - b) componente di organismi tenuti ad esprimere parere o ad esercitare qualsiasi forma di vigilanza sugli enti di cui all'art. 3, ovvero dipendente con funzioni direttive dei medesimi organismi;
  - c) magistrato ordinario, amministrativo, contabile e di ogni altra giurisdizione speciale;
  - d) avvocato o procuratore presso la Avvocatura dello Stato;
  - e) membro delle Forze armate o di Polizia, in servizio.

Incompatibilità

## **Capo II - Procedimento di nomina**

### **Art. 5**

#### *Ambito di applicazione.*

1. [Le nomine di competenza regionale sono effettuate in base alle disposizioni del presente Capo al fine di assicurare pubblicità e possibilità di partecipazione al procedimento, nonché di consentire il controllo della comunità regionale] <sup>(3)</sup>.
- [2. I procedimenti previsti per l'attuazione del disposto del comma 1 non si applicano quando la scelta della persona da nominare debba essere effettuata tra consiglieri regionali o tra assessori, ovvero la persona sia direttamente individuabile in base a leggi, regolamenti, statuti o convenzioni. Tali procedimenti non si applicano neppure alle nomine degli organi collegiali meramente interni all'Amministrazione regionale, i cui atti costituiscono parte di procedimenti amministrativi e sono diretti ad esprimere pareri e valutazioni o ad effettuare accertamenti, nonché alle nomine da effettuare in base a designazioni di soggetti esterni all'Amministrazione regionale] <sup>(4)</sup>.

Divieto di cumulo

3. Le nomine di cui al presente Capo non possono di regola essere cumulate; esse non sono rinnovabili per più di una volta; di regola la durata degli incarichi conferiti senza prefissione di termine non può superare i dieci anni. Ogni deroga deve essere adeguatamente motivata<sup>(5)</sup>.

(3) Comma abrogato dall'*art. 46, L.R. 24 marzo 2004, n. 6.*

(4) Comma abrogato dall'*art. 46, L.R. 24 marzo 2004, n. 6.*

(5) Ai sensi dell'*art. 29, comma 8, L.R. 27 luglio 2007, n. 15*, per la nomina del Presidente e dei componenti del consiglio d'amministrazione dell'Azienda regionale per il diritto agli studi superiori, istituita dall'*art. 19* della stessa legge, fatta eccezione per il componente di cui all'articolo 20, comma 3, non trova applicazione, fino al 31 dicembre 2007, il divieto di cumulo di cui presente comma. L'*art. 38, comma 4, L.R. 22 dicembre 2011, n. 21*, dispone che il conferimento da parte della Regione degli incarichi di sindaco supplente o di revisore supplente negli enti non regolati dalla legge regionale non comporta l'applicazione del presente comma.

## Art. 6

### *Inizio del procedimento.*

[1. Il procedimento ha inizio con la pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione di un avviso della nomina da effettuare. A cura del responsabile del relativo procedimento l'avviso è pubblicato in tempo utile per il regolare svolgimento delle procedure e per la puntuale ricostituzione degli organi alla loro scadenza e contiene almeno le seguenti indicazioni:

- a) l'organismo e la carica a cui si riferisce la nomina;
- b) i requisiti e le condizioni occorrenti per la nomina e le funzioni connesse alla carica;
- c) gli emolumenti a qualsiasi titolo connessi alla carica o quanto meno la indicazione dei criteri e delle regole fissati per la loro determinazione;
- d) l'organo competente a provvedere alla nomina, al quale devono essere avanzate le candidature;
- e) la Commissione consiliare competente a formulare il parere, nei casi in cui la nomina è di competenza del Consiglio;
- f) le modalità e i termini per la presentazione delle candidature.

2. Di ogni avviso viene inviata copia ai giornali quotidiani e periodici che abbiano diffusione nella regione ed alle stazioni radiotelevisive in essa operanti]<sup>(6)</sup>.

(6) Articolo abrogato dall'*art. 46, L.R. 24 marzo 2004, n. 6.*

## Art. 7

### *Presentazione delle candidature e deliberazione.*

[1. Entro trenta giorni dalla pubblicazione dell'avviso di cui all'*art. 6* qualsiasi soggetto politico, ente o cittadino può presentare proposte di candidatura. Ogni proposta deve indicare gli incarichi eventualmente svolti - o in corso di svolgimento - dal candidato e deve contenere gli elementi necessari a comprovare il possesso dei requisiti previsti.

2. Quando la nomina sia di competenza del Consiglio, una volta scaduto il termine previsto dal comma 1, la competente Commissione consiliare esamina le candidature e dichiara inammissibili quelle dei soggetti privi de necessari requisiti, accerta l'inesistenza di cause di ineleggibilità, indica le eventuali situazioni di incompatibilità ed esprime proprie valutazioni. Decorsi trenta giorni dalla scadenza del termine stesso, il Consiglio procede alla nomina anche se il parere della Commissione non sia stato reso.

3. Tutte le nomine vengono effettuate dall'organo competente scegliendo tra le persone candidate secondo le regole di cui ai commi 1 e 2.

4. I provvedimenti di nomina sono pubblicati nel Bollettino Ufficiale della Regione e trasmessi ai giornali e alle stazioni radiotelevisive di cui al comma 2 dell'art. 6] <sup>(7)</sup>.

---

(7) Articolo abrogato dall'art. 46, L.R. 24 marzo 2004, n. 6.

### **Art. 8**

#### *Adempimenti successivi alla nomina.*

1. Il nominato provvede entro venti giorni:

a) a dichiarare l'accettazione dell'incarico all'organo regionale competente e a dare atto dell'avvenuta cessazione di ogni eventuale situazione di incompatibilità;

b) a dichiarare, sul proprio onore, l'appartenenza a società, enti o associazioni di qualsiasi genere quando tale appartenenza o il vincolo associativo possano determinare un conflitto di interessi con l'incarico assunto, ovvero siano tali da renderne rilevante la conoscenza a garanzia della trasparenza e della imparzialità della pubblica Amministrazione;

c) a trasmettere copia della più recente dichiarazione de redditi e della situazione patrimoniale.

2. La dichiarazione di cui alla lettera b) del comma viene integrata con riferimento alle appartenenze poste in essere successivamente. La dichiarazione di cui alla lettera c) del comma 1 deve essere aggiornata annualmente per il periodo della carica, entro venti giorni dalla scadenza del termine per la presentazione della denuncia dei redditi.

3. La mancanza o l'infedeltà delle dichiarazioni o degli adempimenti di cui ai commi 1 e 2 comporta la decadenza, salvo che non possa essere riconosciuta una colpa lieve o la buona fede.

### **Art. 9**

#### *Albo delle nomine.*

1. Presso il Consiglio regionale è istituito l'Albo delle nomine conferite ai sensi del presente Capo. L'Albo predisposto, tenuto e aggiornato dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio secondo modalità che assicurino una agevole consultazione dello stesso e la possibilità di una completa conoscenza dei procedimenti e degli atti di nomina.

2. Nell'Albo devono comunque essere indicati:

a) il nome e cognome, la data e il luogo di nascita delle persone che ricoprono o hanno ricoperto incarichi;

b) il riferimento alle norme sulla base delle quali si provveduto alla nomina;


c) gli estremi del provvedimento e della pubblicazione sul Bollettino Ufficiale;

d) la durata dell'incarico e la data di scadenza dello stesso;

e) i compensi e le indennità a qualunque titolo connessi all'incarico stesso.

3. Dall'Albo sono depernati i dati relativi agli incarichi cessati da due anni.

4. Tutti i cittadini hanno diritto di prendere visione dell'Albo.



Albo delle  
nomine

### **Art. 10**

#### *Deleghe.*

1. Le nomine di competenza regionale ad incarichi di amministratore delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza sono delegate ai Comuni nei quali tali istituzioni hanno sede legale.

2. Decorsi inutilmente i termini per la nomina, provvede direttamente la Regione.

### **Art. 11**

#### *Attività dei nominati.*

1. Ciascun nominato, quando ne sia richiesto, è tenuto ad inviare all'organo che lo ha nominato una relazione sull'attività svolta.
2. Quando la nomina sia stata effettuata dal Consiglio regionale la relazione di cui al comma 1 viene richiesta dal Presidente del Consiglio previa deliberazione dell'Ufficio di Presidenza.
3. La Giunta o il suo componente competente alla nomina hanno facoltà di comunicare al nominato, in ogni tempo, le linee programmatiche ispiratrici dell'azione di governo della Regione nello specifico settore in cui il nominato opera.

### **Art. 12**

#### *Procedimento per la dichiarazione di decadenza o per la revoca.*

1. Nei casi in cui spetti ad un organo della Regione pronunciare la decadenza o disporre la revoca dei nominati, si applicano le norme di cui al presente articolo.
2. La decadenza è pronunciata per il sopravvenire di situazioni di incompatibilità, della perdita dei requisiti di onorabilità, o negli altri casi di decadenza previsti dalla legge.
3. La revoca può essere disposta ove la funzione affidata risulti espletata in modo gravemente irregolare, ovvero in contrasto con i fini del soggetto giuridico presso cui è svolta la funzione e con i programmi dettati dalla Regione.
4. I provvedimenti di decadenza o di revoca vengono pronunciati dallo stesso organo competente per la nomina, previa contestazione ed instaurazione di un adeguato contraddittorio con l'interessato con assegnazione di un termine a difesa non inferiore a dieci giorni. Quando l'adozione dei provvedimenti stessi spetti ad un organo collegiale, a tali adempimenti provvede il Presidente dell'organo stesso.
5. I provvedimenti di decadenza o di revoca vengono pubblicati sul Bollettino Ufficiale.

Decadenza

### **Art. 13**

#### *Abrogazioni.*

1. È abrogata la L.R. 17 marzo 1980, n. 18.

## **TITOLO II**

### **Proroga degli organi amministrativi**

### **Art. 14**

#### *Ambito di applicazione.*

1. Le disposizioni del presente Titolo si applicano agli organi di amministrazione attiva, consultiva e di controllo dell'Amministrazione regionale, degli enti e delle aziende dipendenti dalla Regione.
2. Le disposizioni stesse si applicano, in quanto compatibili, anche alle nomine o alle designazioni di componenti degli organi di enti pubblici quando alla loro nomina concorrono la Regione o gli enti da essa dipendenti. Si applicano altresì alle nomine di componenti degli organi di persone giuridiche, comprese quelle effettuate ai sensi degli artt. 2458 e 2459 del codice civile.
3. Le disposizioni del presente Capo non si applicano agli organi fondamentali della Regione e agli organi in cui si articola il Consiglio regionale.

### **Art. 15**

#### *Scadenza e ricostituzione degli organi.*

1. Gli organi di cui al comma 1 dell'art. 14 esercitano le loro funzioni fino alla scadenza, tranne che sia diversamente disposto in modo espresso.
2. La ricostituzione degli organi deve avvenire in tempo utile affinché il relativo atto consegua efficacia prima della scadenza degli stessi.
3. Ove, per qualunque ragione, non sia stato possibile provvedere nel termine di cui al comma 2, gli organi debbono essere ricostituiti entro il periodo di proroga di cui agli artt. 18 e 19.
4. Nel caso in cui, entro il quarto giorno precedente la fine del periodo di proroga, la nomina non sia stata ancora effettuata ad essa provvede nei tre giorni successivi il Presidente della Giunta regionale; quando la nomina o la designazione sia di competenza del Consiglio vi provvede la Giunta regionale ai sensi della lettera i) del comma 2 dell'art. 19 dello Statuto.
5. Gli organi ricostituiti ai sensi dei commi 3 e 4 esercitano immediatamente le loro funzioni anche se il periodo di proroga non sia ancora esaurito.

Termine per il rinnovo degli organi

Potere sostitutivo del Presidente della Giunta e della Giunta

### **Art. 16**

#### *Scadenza per fine legislatura.*

1. Gli organi la cui durata in carica è indicata con generico riferimento alla durata del Consiglio regionale o della legislatura scadono:
  - a) il novantesimo giorno successivo alla data di insediamento del Consiglio regionale se le nomine o le designazioni sono di competenza dello stesso Consiglio;
  - b) il sessantesimo giorno successivo all'elezione della Giunta regionale se le nomine o le designazioni sono di competenza della stessa Giunta o del suo Presidente o di suoi componenti.
2. Qualora si tratti di nomine da effettuarsi da parte di enti dipendenti dalla Regione, si applicano le stesse scadenze di cui al comma 1, a seconda che le nomine stesse spettino rispettivamente all'organo assembleare o all'organo esecutivo.
3. Qualora le nomine divengano esecutive prima della scadenza dei termini di cui al comma 1, esse sono immediatamente operative e i nuovi titolari subentrano nell'incarico.

Nomine in scadenza al termine della legislatura

### **Art. 17**

#### *Nomine su designazione.*

1. Quando gli organi regionali debbano provvedere previa designazione di altri soggetti, le designazioni devono essere richieste entro il sessantesimo giorno precedente la scadenza ordinaria o entro i termini stabiliti dal comma 1 dell'art. 16.
2. Qualora le designazioni non pervengano in tempo utile, l'organo competente provvede a nominare i componenti già designati. In tal caso il collegio opera ad ogni effetto come se fosse costituito solo dai soggetti nominati. L'organo viene integrato mano a mano che pervengono le designazioni.
3. Non si provvede alle nomine se le designazioni tempestive sono meno di tre o in numero tale che l'organo, in base alla propria disciplina, non possa operare.
4. Nel caso di cui al comma 3 e fino a quando le designazioni non raggiungano il numero indicato, si prescinde dalla pronuncia dell'organo in tutti i procedimenti in cui esso ha funzione consultiva; ove si tratti di organi che esercitano funzioni non meramente consultive, il Presidente della Giunta regionale nomina un commissario, in possesso dei requisiti richiesti per ricoprire la carica, che opera fino alla ricostituzione dell'organo.

5. Il Presidente della Giunta regionale provvede altresì, secondo le stesse modalità di cui al comma 4, alla nomina di un commissario per gli organi da costituirsi con procedimenti elettorali quando gli organi stessi siano scaduti e non si sia provveduto alle nuove elezioni.

#### **Art. 18**

##### *Regime di proroga.*

Prorogatio

1. Salvo espressa diversa disposizione, gli organi di amministrazione attiva non ricostituiti alla loro scadenza sono prorogati per quarantacinque giorni. In questo periodo gli organi scaduti possono adottare gli atti meramente esecutivi nonché gli atti urgenti e indifferibili specificamente motivando in ordine a tale urgenza e indifferibilità. Ogni altro atto eventualmente assunto è illegittimo.
2. Gli organi consultivi e di controllo non ricostituiti alla loro scadenza sono prorogati per novanta giorni. In tale periodo essi conservano la pienezza delle loro funzioni.
3. Decorso il periodo di proroga di cui ai commi 1 e 2 senza che si sia provveduto alla ricostituzione, gli organi scaduti decadono e gli atti eventualmente adottati sono nulli di diritto e per le attività prestate non possono essere corrisposte indennità, compensi e rimborsi spese di qualsiasi natura.
4. Gli organi ricostituiti nel periodo di proroga esercitano immediatamente le loro funzioni, anche se il periodo di proroga non si è esaurito.

#### **Art. 19**

##### *Proroga degli organi nominati dal Consiglio regionale.*

Prorogatio

1. Gli organi la cui nomina spetta al Consiglio regionale restano in carica fino al rinnovo, anche se scaduti. Essi tuttavia decadono qualora il Consiglio regionale, entro i due mesi successivi alla loro scadenza, non ne deliberi motivatamente a maggioranza assoluta dei suoi componenti la proroga per un tempo determinato, in nessun caso superiore a sei mesi decorrenti dalla prima scadenza.
2. Durante il periodo di proroga previsto dal comma 1 gli organi prorogati conservano la pienezza delle loro funzioni.

#### **rt. 20**

##### *Responsabilità.*

Responsabilità per il mancato rinnovo degli organi

1. Rispondono dei danni determinati dalla decadenza degli organi i soggetti che via abbiano dato causa.
2. I responsabili dei servizi e dei procedimenti rispondono, se del caso, anche in sede disciplinare della violazioni degli obblighi previsti del presente Capo.

#### **Art. 21**

##### *Disposizioni transitorie e finali.*

1. Restano validi gli atti di ricostituzione degli organi scaduti anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge emanati in attuazione dei seguenti decreti-legge concernenti la "Disciplina della proroga degli organi amministrativi": D.L. 18 settembre 1992, n. 381; D.L. 19 novembre 1992, n. 439; D.L. 18 gennaio 1993, n. 7; D.L. 19 marzo 1993 n. 69; D.L. 20 maggio 1993, n. 150; D.L. 19 luglio 1993, n. 239; D.L. 17 settembre 1993, n. 363; D.L. 19 novembre 1993, n. 463; D.L. 17 gennaio 1994, n. 33 e D.L. 17 marzo 1994, n. 179.
2. Sempre che non siano illegittimi per altri motivi, sono fatti salvi gli atti emanati dagli organi scaduti fino al data di entrata in vigore della presente legge.
3. Gli organi scaduti alla data di entrata in vigore de presente legge ed operanti pertanto in regime di proroga di fatto devono essere ricostituiti, salvo che non si provveda ai sensi dell'art. 30, entro quarantacinque giorni da data medesima; alla ricostituzione provvedono il Presidente della Giunta regionale per le nomine di



competenza della Giunta e dei suoi componenti e la Giunta regionale ai sensi della lettera i) del comma 2 dell'art. 19 dello Statuto, per le nomine di competenza del Consiglio regionale.

4. Nelle more del procedimento di ricostituzione dell'organo il regime degli atti è quello previsto dai commi 1 e 2 dell'art. 18.

5. Decorso il termine di cui al comma 3, senza che si provveduto alla ricostituzione, si applica il comma 3 dell'art. 18.

### **TITOLO III**

#### **Disposizioni sull'organizzazione regionale**

#### **Capo I - Organi collegiali**

#### **Art. 22**

*Nozione e ambito di applicazione.*

1. Ai fini del presente Capo per organi collegiali si intendono quelli alla cui titolarità sono preposti più soggetti e ai quali la legge o il regolamento attribuiscono funzioni di amministrazione attiva o consultiva.

2. Le disposizioni del presente Capo si applicano in assenza di specifiche diverse disposizioni della legge istitutiva o dei regolamenti interni degli organi collegiali.

3. Le disposizioni del presente Capo non si applica agli organi fondamentali della Regione e agli organi in cui si articola il Consiglio regionale.

#### **Art. 23**

*Durata e funzionamento dei Collegi <sup>(8)</sup>.*

1. I Collegi durano in carica quattro anni.

2. Il Presidente del Collegio convoca le sedute, determinando l'ordine del giorno, su propria iniziativa o su richiesta di almeno un terzo dei componenti. Egli presiede loro svolgimento, assegnando la parola e ponendo in votazione le deliberazioni.

3. Il segretario, scelto tra dipendenti regionali, cura l'attuazione di tutti gli adempimenti relativi alla costituzione, al funzionamento e, per quanto di sua competenza, all'attuazione delle deliberazioni.

4. Il Collegio delibera con la presenza di almeno la metà degli aventi diritto al voto. Sono fatte salve le regole relative al funzionamento dei Collegi in sede di esame di piani, programmi e atti di indirizzo a carattere generale.

5. Se una questione all'ordine del giorno è stata rinviata per mancanza del numero legale, nella nuova riunione convocata per trattare dello stesso oggetto il Collegio può deliberare validamente purché siano presenti almeno 1/4 dei componenti (con arrotondamento all'unità superiore) e comunque non meno di due. Della circostanza dev'essere fatta specifica menzione nell'avviso di convocazione.

6. Ove la legge o il regolamento interno non rendano decisivo il voto del Presidente la parità dei voti equivale al rigetto della proposta.

7. Le disposizioni dei commi 4 e 5 non si applicano ai Collegi che, per la loro natura, debbano necessariamente deliberare con la presenza di tutti i loro componenti.

---

(8) Fatto salvo quanto disposto dal presente articolo vedi quanto prevede l'art. 7, comma 3, L.R. 24 marzo 2004, n. 5.

#### **Art. 24**

*Verbali e documentazione dell'attività <sup>(9)</sup>.*

1. Dal verbale di ciascuna seduta risultano:

- a) il luogo e la data della seduta;
- b) il nome del Presidente e dei membri presenti;

- c) l'oggetto trattato e la sintesi dei singoli interventi;
  - d) le deliberazioni proposte e quelle adottate, nonché il risultato delle votazioni.
2. Il verbale è sottoscritto dal Presidente e dal segretario e viene approvato all'inizio della seduta successiva.

---

(9) Fatto salvo quanto disposto dal presente articolo vedi quanto prevede l'art. 7, comma 3, L.R. 24 marzo 2004, n. 5.

## **Capo II - Indirizzi e vigilanza nei confronti degli enti, istituti e aziende dipendenti dalla Regione**

### **Art. 25**

*Ambito di applicazione.*

1. Le disposizioni del presente Capo si applicano agli istituti, alle aziende e agli enti regionali o dipendenti dalla Regione - di seguito nel presente Capo denominati "enti dipendenti" - che siano per legge sottoposti al suo controllo o vigilanza.

### **Art. 26**

*Direttive.*

1. Il Presidente della Giunta regionale, previa conforme deliberazione della stessa, emana le direttive cui deve conformarsi l'attività degli enti dipendenti.
2. L'emanazione delle direttive non può essere delegata a componenti della Giunta.

### **Art. 27**

*Vigilanza.*

1. Gli enti dipendenti inviano al competente Assessore, nei termini dallo stesso fissati, relazioni illustrative dello stato di attuazione dei piani e dei programmi, nonché dell'andamento della gestione.
2. Su richiesta dell'Assessore competente i Collegi dei revisori riferiscono allo stesso su specifici aspetti della gestione dei rispettivi enti.
3. La Giunta regionale può annullare in qualunque tempo, per motivate ragioni di interesse pubblico, senza pregiudizio per i diritti acquisiti da terzi, gli atti illegittimi degli enti dipendenti.

### **Art. 28**

*Attività ispettiva.*

1. Gli enti dipendenti sono tenuti a consentire lo svolgimento di ispezioni da parte di collaboratori regionali nominati dal Presidente della Giunta regionale su proposta dell'Assessore competente per materia.
2. L'attività ispettiva ha per oggetto la verifica dell'attività svolta dagli enti sotto il profilo della correttezza amministrativa, dell'efficienza e dell'efficacia, nonché del rispetto degli indirizzi della programmazione regionale e delle direttive impartite.
3. Dell'attività ispettiva è redatto apposito processo verbale che viene trasmesso all'ente interessato, al Presidente della Giunta regionale e all'Assessore competente per materia.

### **Art. 29**

*Controlli sostitutivi.*

1. In caso di gravi disfunzioni o deficienze amministrative, per violazioni di legge o di regolamenti ovvero per altre irregolarità che compromettano il normale

funzionamento di un ente dipendente, il Presidente della Giunta regionale, previa conforme delibera del Consiglio, adottata su proposta della Giunta, decreta lo scioglimento degli organi dell'ente stesso. Con il medesimo decreto il Presidente nomina altresì un commissario per l'amministrazione provvisoria.

2. Nelle more della procedura di cui al comma 1, il Presidente della Giunta regionale, per motivi di grave e urgente necessità, può sospendere con proprio decreto gli organi medesimi nominando un commissario per la provvisoria amministrazione dell'ente.

3. In caso di omissione o di ritardo nell'adozione di un atto obbligatorio per espressa disposizione, il Presidente della Giunta regionale assegna un termine per il suo compimento, trascorso il quale, dispone l'invio di un commissario per l'adozione dell'atto stesso.

### **Art. 30**

#### *Norma finale.*

1. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge il Consiglio regionale, su proposta della Giunta, provvede al riordino degli organi collegiali secondo i criteri stabiliti dal comma 28 dell'art. 1 della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e alla soppressione di quelli che non siano ritenuti utili.

## REGIONE LAZIO

### STATUTO

#### Art. 55

##### *(Enti pubblici dipendenti)*

1. Possono essere istituiti, con specifiche leggi regionali, enti pubblici dipendenti dalla Regione per l'esercizio di funzioni amministrative, tecniche o specialistiche, di competenza regionale, nel rispetto di norme generali stabilite da apposita legge regionale la quale preveda, in particolare, i criteri da seguire ai fini dell'istituzione degli enti, dell'individuazione degli organi istituzionali e delle relative funzioni ed indennità di carica nonché dell'esercizio dei poteri d'indirizzo, direttiva, vigilanza e controllo della Giunta regionale. La legge regionale prevede altresì la disciplina dell'apparato organizzativo, garantendo la massima snellezza operativa e l'effettiva autonomia, in coerenza con il principio della distinzione tra attività di indirizzo e controllo degli organi istituzionali ed attività di gestione ed attuazione dei dirigenti.

2. Le leggi regionali istitutive prevedono le modalità di raccordo tra gli enti pubblici dipendenti e gli enti locali in relazione alle funzioni conferite a questi ultimi.

3. I componenti degli organi istituzionali sono nominati dal Presidente della Regione acquisito il parere della commissione consiliare permanente competente per materia, nel caso di organo di amministrazione monocratico o del presidente dell'organo di amministrazione collegiale, ovvero dandone comunicazione al Consiglio regionale, nel caso degli altri componenti dell'organo di amministrazione. Il Consiglio provvede alla designazione dei componenti degli organi di amministrazione nei casi in cui la legge regionale istitutiva prescriba la rappresentanza delle opposizioni.

4. I componenti degli organi istituzionali decadono dalla carica il novantesimo giorno successivo alla prima seduta del Consiglio, salvo conferma con le stesse modalità previste per la nomina.

5. Gli incarichi di direzione delle strutture di massima dimensione degli enti pubblici dipendenti sono conferiti dai rispettivi organi di amministrazione e cessano di diritto il novantesimo giorno successivo all'insediamento dei nuovi organi, salvo conferma da parte degli organi stessi.

6. Il personale degli enti pubblici dipendenti è equiparato al personale regionale, fermo restando il rispetto dei contratti collettivi di lavoro dello specifico settore e fatta salva diversa disposizione di legge regionale che si renda necessaria per la peculiarità delle funzioni.

7. La vigilanza ed il controllo sull'attività e sugli organi degli enti pubblici dipendenti, ivi compresi i conseguenti adempimenti, spettano alla Giunta che ne riferisce periodicamente alla commissione consiliare permanente competente per materia.

8. I bilanci ed i rendiconti degli enti pubblici dipendenti sono approvati dalla Regione con le modalità previste dalla legge regionale che disciplina la materia del bilancio e della contabilità della Regione, sentito il Comitato contabile regionale, e sono pubblicati nel bollettino ufficiale della Regione.

Suddivisione  
delle  
competenze  
fra Giunta e  
Consiglio

## REGOLAMENTO INTERNO DEL CONSIGLIO REGIONALE

### CAPO II NOMINE E DESIGNAZIONI

#### Art. 79 (Disciplina)

1. Ferme restando le specifiche disposizioni contenute nella vigente legislazione nazionale e regionale, le nomine e le designazioni di competenza del Consiglio regionale avvengono nel rispetto di quanto previsto dalle disposizioni contenute nel presente capo.

#### Art. 80 (Requisiti per le candidature)

1. Le candidature, ai fini delle nomine e delle designazioni di competenza del Consiglio regionale, devono essere presentate sulla base di specifiche competenze tecnico-amministrative e professionali risultanti da dettagliato curriculum, corredato della necessaria documentazione, in cui sono evidenziati:

- a) i requisiti professionali, consistenti in particolari titoli di studio e specializzazione;
- b) l'attività scientifica svolta, con studi e pubblicazioni in materia;
- c) le competenze tecnico-amministrative correlate agli specifici compiti dell'ente;
- d) le precedenti esperienze manageriali in settori affini.

2. Per le candidature a Presidente o componente del Collegio dei revisori dei conti costituiscono requisito necessario l'iscrizione al relativo registro.

#### Art. 81 (Iniziativa, pubblicità e modalità di presentazione delle candidature)

1. Hanno titolo ad avanzare candidature, oltre ai gruppi consiliari e ai singoli consiglieri regionali, anche gli ordini ed i collegi professionali, le organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro, le università od altre istituzioni culturali, le associazioni ed organizzazioni interessate nonché i singoli cittadini.

2. Della possibilità di avanzare candidature è data notizia, a cura della Presidenza del Consiglio regionale, almeno quindici giorni prima della data prevista per la nomina o designazione, mediante pubblicazione sul bollettino ufficiale della Regione e mediante avviso pubblico su tre testate giornalistiche quotidiane a prevalente diffusione regionale. L'avviso pubblico e la pubblicazione sul bollettino ufficiale della Regione deve, in particolare, specificare gli organismi per i quali si possono avanzare proposte di candidature.

3. Le candidature sono presentate per iscritto al Presidente del Consiglio dai proponenti con allegato il curriculum del candidato stesso nonché l'accettazione della candidatura, recante la sottoscrizione dell'interessato e la menzione dell'ente o dell'organismo per il quale la candidatura viene proposta.

*continua.....*

Requisiti  
dei  
candidati

Soggetti  
titolati alla  
presentazione  
delle  
candidature

Comunicati di  
nomina:  
procedura

... *continua*

### **Art. 82**

*(Esame delle candidature)*

1. Il Presidente del Consiglio trasmette le proposte di candidature alla Commissione consiliare competente per il relativo esame istruttorio, che deve comunque essere effettuato entro i successivi quindici giorni. Decorso inutilmente tale termine, il Presidente del Consiglio sottopone le proposte di candidature al dibattito consiliare.

2. Nel corso dell'esame istruttorio di cui al comma 1, ciascun componente della Commissione consiliare può chiedere al Presidente della Commissione stessa l'audizione dei candidati alle nomine o dei designati.

3. L'Ufficio di Presidenza della Commissione consiliare valuta la richiesta di cui al comma 2 e comunica la decisione alla Commissione.

4. Della convocazione della Commissione consiliare di cui al comma 1 è data comunicazione ai direttori delle testate giornalistiche quotidiane a prevalente diffusione regionale con almeno cinque giorni di anticipo. I rappresentanti delle testate giornalistiche possono, attraverso un sistema audiotelevisivo a circuito chiuso, seguire i lavori della Commissione consiliare.

### **Art. 84**

*(Adempimenti dei candidati eletti ai sensi dell'articolo 83)*

1. I candidati eletti ai sensi dell'articolo 83 devono rilasciare una dichiarazione, entro dieci giorni dalla comunicazione del provvedimento di nomina, sull'inesistenza o l'avvenuta rimozione delle condizioni di cui alle lettere a), b), c), d), J), del primo comma dell'articolo 15 della legge 19 marzo 1990, n. 55, come modificato dall'articolo 1 della legge 18 gennaio 1992, n. 16, sulla avvenuta rimozione di cause di incompatibilità previste da specifiche leggi regionali nonché sulla consistenza del patrimonio del nucleo familiare di cui all'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni ed integrazioni, e la copia dell'ultima dichiarazione dei redditi presentata.

2. Nel caso di dimissioni o di decadenza per il sopravvenire di cause di incompatibilità o di condizioni ostative di cui al comma 1, l'Aula provvede, entro dieci giorni, alla sostituzione del decaduto o del dimissionario con le modalità previste per la nomina o per la designazione.

### **Art. 85**

*(Indirizzo e direttiva degli organi regionali e relazione degli eletti)*

1. Gli organi regionali, nell'ambito dei propri poteri di indirizzo e di direttiva, determinano i criteri fondamentali cui gli amministratori di nomina regionale devono attenersi nello svolgimento della rispettiva attività nonché gli obiettivi qualitativi e quantitativi da perseguire.

2. Le relazioni presentate dagli eletti concernenti la loro attività sono distribuite a tutti i consiglieri regionali che ne possono chiedere la discussione nella Commissione consiliare permanente competente per materia. Alla seduta della Commissione consiliare può anche partecipare il presentatore della relazione, ove ritenuto necessario dal Presidente della Commissione.

Valutazione  
dei requisiti  
da parte della  
Commissione  
competente e  
forme di  
pubblicità

.... continua

### **Art. 86**

*(Sostituzioni, riconferma e onere alla scadenza dell'incarico)*

1. Per le sostituzioni di persone elette ai sensi del presente capo si applicano le procedure previste nello stesso.
2. Il mandato di nomina o la designazione in un organo può essere riconfermato per una sola volta.
3. Alla scadenza degli incarichi gli interessati devono comunque presentare entro trenta giorni copia sottoscritta della propria situazione patrimoniale e dell'ultima dichiarazione dei redditi presentata.

Sostituzioni

Limiti al  
numero di  
mandati

Situazione  
patrimoniale

# REGIONE LIGURIA

**L.R. 30 marzo 1976, n. 10 <sup>(1)</sup>.**

**Disciplina per le nomine di competenza della Regione in enti od istituzioni diverse.**

## **Art. 1**

1. In tutti i casi in cui in base a leggi statali o regionali, regolamenti o convenzioni spetta alla Regione Liguria la nomina o la designazione di propri rappresentanti presso enti o istituti pubblici o privati, negli organi statali e regionali di controllo, nonché in organismi collegiali operanti a livello tecnico ed amministrativo nelle materie di competenza regionale fatta eccezione per le commissioni o comitati che agiscono all'interno della Regione, la nomina o designazione deve essere preceduta dal parere della Commissione permanente prevista dall'art. 30 dello Statuto, ai sensi della presente legge.

Parere della  
Commissione  
competente

2. Il parere della Commissione è obbligatorio anche nel caso di conferma o proroga dell'incarico.

3. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano nei casi in cui la persona da nominare o designare sia direttamente indicata dalla legge statale o regionale, dal regolamento o dalla convenzione che la prevedano, nei casi in cui leggi, regolamenti o convenzioni richiedano specificatamente la nomina o designazione di dipendenti regionali e quando la persona da nominare, anche a seguito di designazioni multiple, non rappresenti la Regione ma organismi a questa estranei.

## **Art. 2**

1. L'Ufficio di presidenza del Consiglio, dietro richiesta della Giunta regionale per le nomine di sua competenza, almeno trenta giorni prima della data prevista per la nomina o designazione, farà pervenire al Presidente della Commissione la relativa richiesta.

Valutazione  
dei requisiti  
da parte della  
Commissione  
competente

2. La Commissione determina i criteri per la nomina o designazione, indicando i requisiti personali, professionali e di esperienza dei quali si ritiene debba essere in possesso la persona che dovrà essere nominata o designata. In relazione alla definizione di tali criteri la Commissione può avvalersi delle consultazioni previste dall'art. 8 dello Statuto, come disciplinate dal Regolamento interno del Consiglio <sup>(2)</sup>.

Soggetti titolati  
alla  
presentazione di  
candidature

3. Fino al terzo giorno antecedente alla riunione della Commissione, i Consiglieri regionali, i Gruppi consiliari e la Giunta potranno fare pervenire alla Commissione proposte di candidatura, che dovranno essere accompagnate da informazioni che giustifichino la scelta e in specie i titoli professionali del candidato in rapporto ad ogni incarico, presentando i dati anagrafici, il titolo di studio, il «curriculum» professionale del candidato, precisando gli incarichi ricoperti in atto e precedentemente in società od enti pubblici e privati.

Contenuto  
della  
proposta di  
candidatura

(2) Comma così modificato dall'art. 2, L.R. 29 agosto 1988, n. 47.

## **Art. 3**

1. La Commissione, dopo aver preso atto delle indicazioni emerse, sentiti se del caso i presentatori o i candidati per chiarimenti procede alla verifica della rispondenza di ogni candidatura ai criteri prestabiliti ed esprime quindi il proprio parere sulla presentazione delle candidature all'organo competente per la nomina o designazione.



### **Art. 3-bis**

1. Trascorsi oltre quindici giorni dalla seduta in cui sono stati determinati i criteri ai sensi del secondo comma dell'art. 2 il Presidente della Commissione d'ufficio, ovvero su richiesta di due componenti la Commissione nel caso di mancanza o insufficienza di candidature, trasmette la pratica al Presidente del Consiglio per la sollecita iscrizione all'ordine del giorno della assemblea.

2. Nel caso del precedente comma il Consiglio regionale, in deroga a quanto previsto dall'art. 1, può nominare o designare anche persone la cui candidatura, corredata di notizie, sia stata presentata per iscritto al Presidente del Consiglio almeno ventiquattro ore prima dell'inizio della propria seduta <sup>(3)</sup>.

---

(3) Articolo aggiunto dall'art. 3, L.R. 29 agosto 1988, n. 47.

### **Art. 3-ter**

1. Ogni trimestre il Presidente della Commissione trasmette al Consiglio regionale una relazione sui provvedimenti adottati, sulle proposte di deliberazione in attesa di esame e sulle designazioni pervenute in relazione alle diverse nomine da effettuarsi da parte della Commissione.

2. La relazione viene posta in discussione nella prima seduta utile del Consiglio regionale, ove lo chiedano almeno cinque Consiglieri <sup>(4)</sup>.

---

(4) Articolo aggiunto dall'art. 3, L.R. 29 agosto 1988, n. 47.

### **Art. 3-quater**

1. Coloro che sono stati nominati o designati dalla Regione, qualora richiesti, sono tenuti ad inviare al Presidente del Consiglio una relazione sull'attività svolta, che viene da questi trasmessa alla Commissione consiliare competente per materia e alla Commissione per le nomine prevista dall'art. 30 dello Statuto.

2. In caso di inosservanza dell'obbligo di cui al precedente comma, ovvero di ripetute assenze del rappresentante regionale, gli organi regionali che hanno provveduto alla nomina o alla designazione possono revocarla, sentita la Commissione per le nomine <sup>(5)</sup>.

---

(5) Articolo aggiunto dall'art. 3, L.R. 29 agosto 1988, n. 47.

### **Art. 3-quinquies**

1. L'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale e il Presidente della Giunta regionale compilano entro il 31 ottobre di ogni anno, per la parte di rispettiva competenza, un elenco di tutte le nomine o designazioni da effettuare nel successivo anno solare, con l'indicazione dei dati relativi. L'elenco viene pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

2. Qualora nel corso dell'anno si renda necessario procedere a nomine o designazioni non previste nell'elenco di cui al primo comma, vengono compilati elenchi suppletivi <sup>(6)</sup>.

---

(6) Articolo aggiunto dall'art. 3, L.R. 29 agosto 1988, n. 47.


**L.R. 14 dicembre 1993, n. 55 <sup>(1)</sup>**

**Norme in materia di nomine di competenza della Regione <sup>(2)</sup>**

### **Art. 1**

#### *Principi generali.*

1. Nei casi in cui spetta alla Regione a qualsiasi titolo la nomina o la designazione di propri rappresentanti presso enti o istituti pubblici o privati



Comunicati di  
nomina:  
procedura



Competenze  
della Giunta  
regionale

nonché in organismi collegiali operanti a livello tecnico ed amministrativo nelle materie di competenza regionale, la nomina o designazione è effettuata dalla Giunta regionale.

2. La deliberazione di nomina o di designazione è preceduta dal parere della commissione consiliare competente che fissa i relativi criteri. Tale parere è obbligatorio anche nel caso di conferma o proroga dell'incarico.

3. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano ai casi in cui il soggetto da nominare o da designare sia direttamente indicato dalla legge statale o regionale, dal regolamento o dalla convenzione che lo prevedono ovvero quando la persona da nominare, anche a seguito di designazioni multiple, non rappresenti la Regione ma organismi ad essa estranei.

...<sup>(3)</sup>.

(3) Il secondo periodo del presente comma è stato abrogato dall'*art. 28, comma 3, L.R. 28 giugno 1994, n. 28*.

## **Art. 2**

### *Criteri vincolanti.*

1. La Commissione consiliare determina, almeno novanta giorni prima della data prevista per la nomina o designazione, i criteri vincolanti per la stessa, indicando i requisiti personali, professionali e di esperienza dei quali si ritiene debba essere in possesso la persona che dovrà essere nominata o designata. In relazione alla definizione di tali criteri la Commissione può avvalersi delle consultazioni previste dall'art. 8 dello Statuto, come disciplinate dal Regolamento interno del Consiglio.

## **Art. 3**

### *Scelta dei nomi.*

1. La Giunta regionale, non prima dell'ottantesimo e non oltre il cinquantesimo giorno dalla scadenza prevista per la nomina procede, anche in assenza della prescritta determinazione dei criteri, alla scelta dei nomi mediante deliberazione che deve contenere l'esposizione della procedura seguita, dei motivi che giustificano la scelta effettuata, dell'effettiva corrispondenza di questa con i criteri eventualmente stabiliti dalla commissione ovvero, in assenza di tali criteri, della capacità professionale dei candidati anche alla luce degli incarichi svolti o in corso di svolgimento.

2. Un incarico non può essere ricoperto per più di due mandati consecutivi dalla stessa persona.

## **Art. 4**

### *Parere della commissione e nomine.*

1. I nominativi scelti dalla Giunta sono sottoposti all'esame della commissione competente, la quale, entro trenta giorni dall'invio del nominativo, esprime un proprio parere.

2. La commissione può audire le persone designate anche in seduta pubblica ed esperire ogni opportuna indagine.

3. Qualora il parere della commissione non pervenga nel termine di cui al comma 1, la Giunta regionale procede comunque alla nomina o alla designazione.

## **Art. 5**

### *Comunicazione della deliberazione.*

1. La deliberazione di nomina o designazione è trasmessa, a pena di nullità, entro tre giorni dalla approvazione al Presidente del Consiglio regionale ed al Presidente della commissione competente.

Parere della  
Commissione  
competente  
sulle nomine  
di Giunta

## **Art. 6**

### *Potestà sostitutiva.*

1. Qualora la Giunta regionale non provveda alla nomina o alla designazione entro il termine previsto, i soggetti non sostitutivi continuano ad esercitare le loro funzioni per non più di quarantacinque giorni, decorrenti dalla scadenza del termine medesimo.
2. Entro tale periodo il Presidente della Giunta regionale provvede, con decreto debitamente motivato e sulla base dei criteri eventualmente stabiliti dalla commissione competente, all'esercizio della potestà sostitutiva.
3. Il provvedimento di nomina o designazione adottato dal Presidente della Giunta regionale è immediatamente esecutivo.

Prorogatio

Potere  
sostitutivo del  
Presidente  
della Giunta

## **Art. 7**

### *Periodo di proroga.*

1. Nel periodo di proroga, gli organi scaduti possono adottare solo gli atti urgenti e indifferibili con indicazione specifica dei motivi di urgenza ed indifferibilità. Ogni altro atto è illegittimo.
2. Decorso il termine di proroga senza che si sia provveduto alla ricostituzione, l'organo decade e tutti gli atti adottati dallo stesso sono nulli.
3. Il Presidente della Giunta regionale è responsabile dei danni conseguenti alla decadenza, fatta salva la responsabilità penale e individuale nella condotta omissiva.

Responsabilità  
per il mancato  
rinnovi degli  
organi

## **Art. 8**

### *Relazione annuale.*

1. I rappresentanti nominati o designati dalla Regione sono tenuti a inviare annualmente al Presidente della Giunta regionale una relazione sull'attività svolta. Tale relazione viene trasmessa al Presidente del Consiglio per l'esame delle commissioni consiliari competenti.
2. In caso di inosservanza dell'obbligo di cui al comma 1 ovvero di ripetute assenze del rappresentante regionale, la Giunta regionale può revocare la nomina o la designazione, sentite le commissioni consiliari competenti.

## **Art. 9**

### *Elenco delle nomine.*

1. La Giunta regionale compila, entro il 31 ottobre di ogni anno, un elenco di tutte le nomine o designazioni da effettuare nel successivo anno solare, con l'indicazione dei dati relativi. L'elenco viene pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.
2. Qualora nel corso dell'anno si renda necessario procedere a nomine o designazioni non previste dall'elenco di cui al comma 1, vengono compilati elenchi suppletivi.

## **Art. 10**

### *Ambito di applicazione.*

Le disposizioni procedurali di cui alla presente legge trovano applicazione anche allorquando la legge dello Stato attribuisca la competenza alla nomina o designazione, anziché alla Giunta, ad altro organo regionale il quale, in tal caso, provvede agli adempimenti a quest'ultima riservati.

## **Art. 11**

### *Direttori generali degli enti strumentali.*

1. Gli enti strumentali, laddove la normativa statale di principio non preveda una diversa disciplina, sono amministrati da un direttore generale che rappresenta l'ente e svolge le funzioni già attribuite al Presidente e all'organo collegiale esecutivo.

Nomina dei  
Direttori  
generali  
degli enti  
strumentali

2. Il Direttore generale è nominato, secondo le modalità previste dalla presente legge, tra gli iscritti all'albo regionale di cui all'art. 12.
3. Le disposizioni di cui ai precedenti commi si applicano dalla data di entrata in vigore delle specifiche leggi di settore e, in ogni caso, a partire dalla scadenza degli organi attualmente in carica.
4. Le specifiche leggi di settore potranno prevedere la presenza di un organismo collegiale di consultazione e di indirizzo.

#### **Art. 12**

##### *Albo regionale dei Direttori generali.*

1. È istituito l'Albo regionale dei Direttori generali degli enti strumentali. A tale albo sono iscritti, a richiesta, i dipendenti, anche in quiescenza, che abbiano svolto per almeno dieci anni funzioni dirigenziali presso la Regione, gli enti strumentali e gli enti locali. Possono altresì chiedere l'iscrizione i dirigenti di enti pubblici, anche economici, o di società private, e i liberi professionisti in possesso dei requisiti equipollenti.

# REGIONE LOMBARDIA

**L.R. 4 dicembre 2009, n. 25 <sup>(1)</sup>.**

**Norme per le nomine e designazioni di competenza del Consiglio regionale**

<sup>(2)</sup>.

<sup>(2)</sup> Nel testo della presente legge le espressioni “revisore contabile”/“revisore dei conti”, “registro dei revisori contabili” e “parere del comitato tecnico di valutazione” sono state sostituite, rispettivamente, con le espressioni “revisore legale”, “registro dei revisori legali” e “parere della commissione consiliare di cui all’articolo 6”, ai sensi di quanto disposto dall’art. 7, comma 1, lettere f), g), h) e i), L.R. 28 dicembre 2011, n. 22, entrata in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

## **TITOLO I**

### **Oggetto ed ambito di applicazione**

#### **Art. 1**

*Oggetto.*

1. La presente legge disciplina le nomine e le designazioni di competenza del Consiglio regionale e del suo Presidente, nel rispetto dei principi di partecipazione, pubblicità, trasparenza e pari opportunità stabiliti dallo Statuto.

#### **Art. 2**

*Ambito di applicazione.*

1. Le seguenti disposizioni si applicano:

a) alle nomine e designazioni di rappresentanti della Regione negli organi di revisione di enti, aziende, agenzie e altri soggetti dipendenti dalla Regione;

b) alle nomine e designazioni di rappresentanti della Regione negli organi di revisione di enti, aziende, agenzie ed altri soggetti a partecipazione regionale;

c) alle nomine e designazioni di rappresentanti del Consiglio regionale nei casi espressamente previsti dallo Statuto e dalla legge, ai sensi dell’articolo 14, comma 3, lettera p), dello Statuto.

2. Le disposizioni della presente legge si applicano altresì alle nomine e designazioni di rappresentanti della Regione negli organi di revisione degli enti costituenti il sistema regionale di cui agli allegati A1 e A2 della legge regionale 27 dicembre 2006, n. 30 (Disposizioni legislative per l’attuazione del documento di programmazione economico-finanziaria regionale, ai sensi dell’articolo 9 ter della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 «Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione» - Collegato 2007) <sup>(3)</sup>.

3. Alle nomine e designazioni dei rappresentanti delle minoranze in organi di sorveglianza nelle società con sistema duale, così come previsto dall’articolo 28, comma 1, lettera h), dello Statuto, si applicano le disposizioni di cui all’articolo 130 del Regolamento generale del Consiglio.

<sup>(3)</sup> Comma così modificato dall’art. 7, comma 4, lettera a), L.R. 6 agosto 2010, n. 14.

## **Capo I - Presentazione delle candidature e forme di pubblicità**

#### **Art. 3**

*Presentazione delle candidature.*

1. Le candidature per le nomine e designazioni di competenza del Consiglio sono presentate al Presidente del Consiglio regionale e possono essere proposte dalla Giunta regionale, dai consiglieri regionali, dagli ordini e collegi professionali, da

Nomine di competenza del Consiglio regionale

Soggetti titolati alla presentazione delle candidature

associazioni, enti pubblici o privati operanti nei settori interessati, organizzazioni sindacali, fondazioni o da almeno cento cittadini iscritti nelle liste elettorali dei comuni della Lombardia.

2. Le candidature sprovviste delle proposte di cui al comma 1 sono inammissibili.

Rappresentanza di genere

3. In riferimento alle finalità di cui all'articolo 1, al fine di promuovere le pari opportunità tra uomini e donne, i soggetti di cui al comma 1 titolati a presentare candidature sono tenuti a proporre, per gli organismi collegiali, nominativi di persone di entrambi i generi.

4. [Le proposte di candidatura devono specificare i motivi che giustificano la candidatura stessa, con particolare riferimento alla idoneità professionale in relazione ad ogni specifico incarico] <sup>(4)</sup>.

5. A ciascuna proposta di candidatura deve essere altresì allegata la seguente documentazione concernente il candidato, il quale ne attesta la veridicità e completezza con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell'*articolo 47 del D.P.R. 445/2000* <sup>(5)</sup>:

Contenuto della proposta di candidatura

a) i dati anagrafici completi e la residenza;

b) il titolo di studio;

c) il curriculum professionale, nonché l'elenco delle cariche pubbliche e degli incarichi presso società a partecipazione pubblica e presso società private iscritte nei pubblici registri, ricoperti alla data di presentazione della candidatura e almeno nei cinque anni precedenti;

d) l'indicazione dei rapporti intercorrenti o precorsi con la Regione e gli enti da essa dipendenti;

e) la disponibilità all'accettazione dell'incarico;

f) la dichiarazione specifica relativa alle condizioni di cui agli articoli 7, 8 e 9;

g) per gli incarichi di componente di collegio sindacale o di revisore legale, la documentazione attestante l'iscrizione nel registro dei revisori legali.

6. Qualora la documentazione di cui al comma 5 sia incompleta, gli uffici ne richiedono l'integrazione, stabilendo un termine in ragione dell'urgenza di provvedere alla nomina.

7. Sono dichiarate inammissibili le candidature prive o carenti della documentazione di cui al comma 5.

8. Qualora per determinate nomine o designazioni non siano state presentate candidature, è facoltà dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale provvedere a formularle, allegando la documentazione di cui al comma 5, ovvero riaprire i termini per la presentazione.

<sup>(4)</sup> Comma abrogato dall'*art. 7, comma 1, lettera a), L.R. 28 dicembre 2011, n. 22*, entrata in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

<sup>(5)</sup> Alinea così sostituito dall'*art. 7, comma 1, lettera b), L.R. 28 dicembre 2011, n. 22*, entrata in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

#### Art. 4

##### *Forme di pubblicità.*

Comunicato di nomina: procedura

1. Al fine di favorire la presentazione delle candidature l'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, entro quarantacinque giorni prima della scadenza del termine entro cui si deve provvedere alla nomina o designazione, pubblica un bando sul Bollettino Ufficiale della Regione e sul sito internet del Consiglio con il quale viene comunicata la necessità, da parte del Consiglio regionale, di procedere alla nomina o designazione di che trattasi ed invita gli interessati a far presentare la propria candidatura dai soggetti individuati al comma 1 dell'articolo 3.

2. In caso di scadenze ravvicinate ed ai fini dello snellimento della procedura e di economia del procedimento, i bandi possono cumulativamente riguardare più nomine o designazioni.

3. Entro il 31 gennaio di ogni anno è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione e sul sito internet del Consiglio un avviso indicativo delle scadenze degli organismi le cui nomine e designazioni sono di competenza del Consiglio regionale.

## TITOLO II

### Disciplina delle modalità di presentazione delle candidature e requisiti professionali

#### Capo II – Requisiti <sup>(6)</sup>

##### Art. 5

##### *Requisiti professionali.*

1. Per i soggetti candidati agli incarichi di revisore legale o di componente di collegio sindacale è richiesta l'iscrizione nel registro dei revisori legali di cui al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 (Attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica la direttiva 78/660/CEE e la direttiva 83/349/CEE, e che abroga la direttiva 84/253/CEE) <sup>(7)</sup>.

Requisiti dei Revisori contabili

2. Fatto salvo quanto previsto dal comma 1, i rappresentanti del Consiglio regionale, da nominare o designare ai sensi del presente titolo, che non rivestono la carica di consigliere regionale, oltre ai requisiti specifici stabiliti dalle norme vigenti e dagli ordinamenti degli enti interessati, devono essere in possesso di:

Requisiti degli altri candidati

a) titolo di studio adeguato all'attività dell'organismo interessato;

b) esperienza almeno triennale di tipo professionale o dirigenziale o direttiva maturata presso enti o aziende pubbliche o private di dimensione economica e strutturale assimilabile a quella dell'ente interessato dallo svolgimento dell'incarico. Viene considerato periodo utile, ai fini della valutazione dell'esperienza, l'assenza obbligatoria e facoltativa per maternità fino al massimo di un anno.

3. Le cariche pubbliche di parlamentare nazionale, consigliere regionale, presidente o assessore regionale, presidente o assessore provinciale, sindaco o assessore di comune con popolazione superiore a 15.000 abitanti, ricoperte complessivamente per almeno cinque anni, sono equiparate all'esperienza direttiva di cui alla lettera b) del comma 2.

Cariche pubbliche equiparate ai requisiti

4. Le disposizioni di cui al presente articolo nonché dell'articolo 3, commi 4, 5, 6 e 7 e dell'articolo 6, non si applicano alle candidature di consiglieri regionali.

<sup>(6)</sup> Intestazione così sostituita dall'art. 7, comma 1, lettera c), L.R. 28 dicembre 2011, n. 22, entrata in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

<sup>(7)</sup> Comma così sostituito dall'art. 7, comma 1, lettera d), L.R. 28 dicembre 2011, n. 22, entrata in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

##### Art. 6

##### *Esame delle candidature <sup>(8)</sup>.*

1. Il Presidente del Consiglio regionale trasmette le proposte di candidature pervenute, unitamente alla relativa documentazione, alla commissione consiliare competente in materia di affari istituzionali, indicando il termine entro il quale la stessa deve esprimere il parere.

Valutazione  
dei requisiti da  
parte della  
Commissione  
competente

2. Su richiesta di almeno un terzo dei propri componenti la commissione consiliare può procedere all'audizione dei candidati, al fine di acquisire elementi utili alla valutazione della proposta.

3. Il parere della commissione, non vincolante, è comunicato a tutti i consiglieri dal Presidente del Consiglio regionale.

4. Se la commissione consiliare non esprime il parere nei termini richiesti, il Consiglio regionale può procedere comunque alla nomina o designazione.

5. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle proposte di candidatura relative agli incarichi di componente di collegio sindacale o di revisore legale.

(8) Articolo così sostituito dall'art. 7, comma 1, lettera e), L.R. 28 dicembre 2011, n. 22, entrata in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

### TITOLO III

#### Cause di esclusione – Incompatibilità – Conflitto d'interessi – Cumulo di incarichi

##### Art. 7

##### Cause di esclusione.

1. Non possono essere candidati e non possono comunque ricoprire gli incarichi di cui alla presente legge coloro che:

a) si trovino in stato di interdizione legale ovvero di interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese;

b) siano stati condannati con sentenza definitiva, salvi gli effetti della riabilitazione, a pena detentiva per uno dei reati previsti nel decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia) oppure alla reclusione per uno dei reati previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e nel regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 (Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa);

c) siano stati condannati con sentenza definitiva, o sottoposti a misura di prevenzione con provvedimento definitivo, in relazione alle situazioni richiamate dall'articolo 15 della legge 19 marzo 1990, n. 55 (Nuove disposizioni per la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazione di pericolosità sociale);

d) ricadano nelle previsioni dell'articolo 2, comma 1, numeri 1), 2), 3) e 4) della legge 23 aprile 1981, n. 154 (Norme in materia di ineleggibilità ed incompatibilità alla carica di consigliere regionale) e, in particolare:

1) il capo della polizia, i vice capi della polizia, gli ispettori generali di pubblica sicurezza che prestano servizio presso il Ministero dell'Interno, i dipendenti civili dello Stato che svolgono le funzioni di direttore generale o equiparate o superiori ed i capi di gabinetto dei ministri;

2) i prefetti della Repubblica, i vice prefetti ed i funzionari di pubblica sicurezza, nel territorio nel quale esercitano le loro funzioni;

3) gli ufficiali generali, gli ammiragli e gli ufficiali superiori delle forze armate dello Stato, nel territorio nel quale esercitano il loro comando;

4) gli ecclesiastici ed i ministri di culto, che hanno giurisdizione e cura di anime e coloro che ne fanno ordinariamente le veci, nel territorio nel quale esercitano il loro ufficio.

2. Le disposizioni del comma 1 concernono anche le sentenze di applicazione della pena su richiesta delle parti, emesse ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, salvi gli effetti dell'estinzione di cui all'articolo 445, comma 2, del c.p.p.

Ineleggibilità



## Art. 8

### *Incompatibilità.*

1. Salve le incompatibilità stabilite dalla legge elettorale regionale, non possono ricoprire gli incarichi di cui alla presente legge:

- a) i membri del Parlamento nazionale ed europeo, i giudici costituzionali;
- b) i componenti di organi consultivi o di vigilanza o di controllo, tenuti ad esprimersi sui provvedimenti degli enti od organismi ai quali la nomina e designazione si riferisce;
- c) i magistrati ordinari, amministrativi, contabili, tributari e di ogni altra giurisdizione speciale;
- d) gli avvocati e procuratori dello Stato o di altri enti pubblici;
- e) gli appartenenti alle forze armate in servizio permanente effettivo;
- f) i sindaci e gli assessori dei comuni della Lombardia con popolazione residente superiore a 40.000 abitanti, gli assessori ed i presidenti di provincia della Lombardia, i componenti degli organi delle autorità di ambito territoriale ottimale di cui alla legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26 (Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche);
- g) i componenti del Consiglio delle Autonomie locali di cui all'articolo 54 dello Statuto;
- h) i componenti della Commissione garante dello Statuto di cui all'articolo 59 dello Statuto e il difensore regionale di cui all'articolo 61 dello Statuto;
- i) il difensore civico di provincia della Lombardia o di comune lombardo con popolazione superiore a 40.000 abitanti;
- j) il presidente ed i componenti della giunta delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura della Lombardia;
- k) il direttore generale, il direttore sociale, il direttore sanitario, il direttore amministrativo delle aziende sanitarie locali, delle aziende ospedaliere e degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico della Lombardia, e di questi ultimi anche il direttore scientifico; limitatamente agli incarichi di componente di collegio sindacale e di revisore legale, le incompatibilità non operano a condizione che l'incarico sia assunto presso ente, azienda o istituzione, anche del settore sanitario, avente ambito operativo estraneo al territorio della provincia presso cui ha sede l'azienda di appartenenza del dirigente;
- l) i consiglieri regionali, i componenti della Giunta e i sottosegretari di cui all'articolo 25, comma 5, dello Statuto; l'incompatibilità non opera nel caso in cui le leggi, i regolamenti e gli atti istitutivi prevedano la titolarità della carica di consigliere regionale;
- m) i soggetti dipendenti dalla Regione a prescindere dalla natura e dalla durata del rapporto di lavoro, salvo che non sussistano motivi di interconnessione funzionale che richiedano la presenza del dipendente nell'organismo o nell'organo.




Incompatibilità

## Art. 9

### *Conflitto d'interessi.*

1. Non possono ricoprire gli incarichi di cui alla presente legge coloro che si trovano in conflitto di interesse con riferimento agli incarichi stessi o con l'ente interessato alla nomina e in particolare:

- a) i dipendenti pubblici che assolvano a mansioni inerenti l'esercizio della vigilanza sull'ente o organismo cui si riferisce la nomina o designazione;
- b) chi ha parte, direttamente o indirettamente, in servizi, esazioni di diritti, somministrazioni o appalti nell'interesse dell'ente o organismo cui si riferisce la nomina o designazione;
- c) chi ha lite pendente in quanto parte in un procedimento civile od amministrativo, con l'ente o organismo cui si riferisce la nomina o designazione;



Conflitto  
di  
interesse

d) chi ha parte in attività di carattere imprenditoriale, commerciale o professionale riguardanti l'ente o organismo cui si riferisce la nomina e che possa trarre vantaggio diretto dalle decisioni del soggetto medesimo; egualmente la nomina è preclusa se nelle attività suddette hanno parte il coniuge o i parenti o affini entro il secondo grado.

2. Nei casi di conflitto di interesse e nelle situazioni d'incompatibilità la nomina o designazione è inefficace se il prescelto, al momento dell'accettazione della nomina o della designazione, non abbia posto fine al conflitto d'interesse o fatto cessare la situazione d'incompatibilità presentando le dimissioni dalla carica ricoperta, chiedendo il collocamento in aspettativa, laddove previsto da norme vigenti e, in ogni caso, astenendosi dal compimento di qualsiasi atto inerente all'esercizio delle funzioni incompatibili.

3. Il verificarsi di conflitti d'interesse o di cause di incompatibilità successivamente all'assunzione dell'incarico, comporta la decadenza dall'incarico dei soggetti nominati o designati qualora l'interessato non provveda a determinarne la cessazione.

4. Nel caso di cui ai commi 2 e 3, il Presidente del Consiglio regionale, accertata, anche d'ufficio, la sussistenza del conflitto d'interesse o della causa di incompatibilità, invita l'interessato a farli cessare entro dieci giorni dal ricevimento della relativa comunicazione; trascorso inutilmente tale termine, il Presidente del Consiglio regionale dichiara, con provvedimento motivato, la decadenza del soggetto dalla carica ricoperta.

#### **Art. 10**

##### *Cumulo di incarichi – Limitazioni – Opzione.*

1. Gli incarichi di cui alla presente legge non sono cumulabili e l'accettazione della nuova nomina o designazione, anche se effettuata dalla Giunta regionale o dal suo Presidente, comporta la decadenza dall'incarico ricoperto.

2. La nuova nomina o designazione è inefficace in carenza dell'accettazione entro il termine di quindici giorni dalla ricezione dell'avviso di nomina o designazione. A tal fine, all'atto dell'accettazione della nuova nomina o designazione il candidato deve formalizzare le contestuali dimissioni dall'incarico rivestito, ovvero rinunciare alla stessa, optando per l'incarico in atto.

3. In deroga a quanto previsto dai commi 1 e 2 è consentito il cumulo di due incarichi di componente di collegio sindacale o di revisore legale.

4. La carica di componente supplente di collegio sindacale o di revisore legale supplente non si computa ai fini del cumulo di cui al comma 3.

Divieto  
di  
cumulo

### **TITOLO IV**

#### **Disposizioni sulle modalità di nomina e designazione**

##### **Capo I - Nomine e designazioni**

#### **Art. 11**

##### *Operazioni preliminari.*

1. Le candidature presentate al Presidente del Consiglio regionale ai sensi dell'articolo 3, corredate dal parere della commissione consiliare di cui all'articolo 6 ovvero dall'istruttoria degli uffici, volta ad accertare l'iscrizione nel registro dei revisori legali in caso di candidature a revisore legale o di componente di collegio sindacale, sono comunicate ai consiglieri regionali almeno quindici giorni prima della scadenza del termine entro cui il Consiglio deve provvedere alla nomina o designazione.

**Art. 12**  
*Votazioni.*

1. Ogni consigliere dispone di un numero di voti tale da assicurare alla minoranza la nomina o designazione di un numero di componenti pari alla metà meno uno di quelli da nominare o designare. È comunque assicurata alla minoranza la nomina o designazione di un componente qualora si debba procedere alla nomina o designazione di tre componenti.

Rappresentanza  
delle minoranze

**Capo II - Sostituzioni**

**Art. 13**

*Sostituzioni.*

1. In caso di cessazione dall'incarico per qualsiasi causa prima della scadenza del mandato di un soggetto nominato o designato, il Consiglio regionale provvede alla sua sostituzione entro il termine massimo di sessanta giorni, nel rispetto delle procedure di cui ai precedenti articoli, ricorrendo, ove possibile, alle candidature già acquisite e tenuto conto del parere della commissione consiliare di cui all'articolo 6 ovvero dell'istruttoria degli uffici, volta ad accertare l'iscrizione dei candidati nel registro dei revisori legali, in caso di candidature a revisore legale o di componente di collegio sindacale.

Sostituzioni

1-bis. Quando si deve procedere alla sostituzione di uno o più soggetti che erano stati nominati o designati in rappresentanza della minoranza, risultano eletti i candidati tra quelli indicati dalla minoranza che ottengono il maggior numero di voti <sup>(9)</sup>.

Rappresentanza  
delle minoranze  
in caso di  
sostituzione

2. Salvo quanto previsto dall'articolo 18, comma 2, l'incarico del soggetto subentrante cessa alla scadenza dell'organismo di cui è chiamato a far parte.

3. In caso di mancata nomina da parte del Consiglio regionale entro il termine di cui al comma 1, provvede il Presidente del Consiglio regionale.

---

(9) Comma aggiunto dall'art. 7, comma 1, lettera j), L.R. 28 dicembre 2011, n. 22, entrata in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

**Capo III - Durata degli incarichi**

**Art. 14**

*Durata e proroga degli incarichi.*

1. Gli incarichi per i quali la legge prevede una durata pari a quella della legislatura regionale scadono il centocinquantunesimo giorno successivo alla data della prima convocazione del nuovo Consiglio regionale.

Nomine in  
scadenza al  
termine della  
legislatura

2. Quanto disposto dal comma 1 si applica altresì agli incarichi per i quali non è previsto il termine di scadenza.

3. Gli incarichi dei soggetti nominati e designati a norma della presente legge sono prorogati per non più di quarantacinque giorni, decorrenti dal giorno della scadenza dell'incarico o dell'organismo interessato.

Prorogatio

4. Nel caso in cui la nomina o designazione comporti la titolarità della carica di consigliere regionale, alla cessazione, per qualsiasi causa, di detta carica, consegue la decadenza dall'incarico ricoperto presso l'ente o l'organismo esterno alla Regione; quando la nomina o designazione sia avvenuta da parte del Consiglio regionale, il Consiglio stesso provvede alla sostituzione entro quarantacinque giorni dal verificarsi della causa di cessazione dalla carica, salvo che non si tratti di termine della legislatura o di scioglimento anticipato del Consiglio regionale.

5. Per quanto non previsto dalla presente legge si applicano le disposizioni del decreto legge 16 maggio 1994, n. 293 (Disciplina della proroga degli organi amministrativi), convertito dalla legge 15 luglio 1994, n. 444.

## Capo IV - Funzioni sostitutive

### Art. 15

#### *Funzioni sostitutive.*

Potere  
sostitutivo  
del  
Presidente  
del Consiglio

1. Nei cinque giorni antecedenti alla scadenza dei termini di cui all'articolo 14, comma 3, qualora il Consiglio regionale non esprima le nomine o designazioni di sua competenza, provvede il Presidente del Consiglio.
2. Le nomine o designazioni adottate nell'esercizio delle funzioni di cui al presente articolo, sono effettuate nell'ambito delle candidature pervenute a norma dell'articolo 3, fermo restando l'acquisizione del parere della commissione consiliare di cui all'articolo 6 di cui all'articolo 6 ovvero dell'istruttoria degli uffici volta ad accertare l'iscrizione al registro dei revisori legali, in caso di candidature a revisore legale o di componente di collegio sindacale.
3. Le funzioni di cui al presente articolo sono anche esercitate per le nomine o designazioni di competenza del Consiglio regionale in organismi di nuova costituzione nel caso in cui il Consiglio non si esprima nei termini generali di legge.

## TITOLO V

### Obblighi derivanti dalla nomina o designazione e operazioni conseguenti

#### Capo I - Obblighi

### Art. 16

#### *Accettazione – Dichiarazioni.*

Dichiarazioni del  
soggetto  
nominato

1. Entro quindici giorni dalla ricezione dell'avviso della nomina o designazione, inviato dagli uffici del Consiglio regionale immediatamente dopo l'adozione del provvedimento, il nominato o designato deve comunicare per iscritto al Presidente del Consiglio la propria accettazione, dichiarando nel contempo:
  - a) l'insussistenza delle condizioni di cui all'articolo 7;
  - b) l'inesistenza o la cessazione delle cause di incompatibilità di cui all'articolo 8;
  - c) l'inesistenza o la cessazione di conflitti di interesse in relazione all'incarico da assumere, di cui all'articolo 9, e l'inesistenza di limitazioni riferite al cumulo di incarichi, di cui all'articolo 10;
  - d) la consistenza del proprio patrimonio all'atto della nomina;
  - e) l'intervenuta dichiarazione di tutti i redditi ai fini fiscali, con l'indicazione dell'importo totale degli stessi.
2. La mancanza delle dichiarazioni di cui al comma 1 rende inefficace la nomina o designazione.
3. Ai fini dell'accertamento della non sussistenza delle condizioni di cui al comma 1, lettera a), l'amministrazione regionale acquisisce, anche a campione, il certificato generale del casellario giudiziale ed il certificato dei carichi pendenti.
4. Durante l'espletamento del mandato l'interessato è tenuto a comunicare al Presidente del Consiglio regionale, entro il termine perentorio di dieci giorni dalla data in cui si è verificato o da quella in cui ne è venuto a conoscenza, il sopravvenire di eventuali cause di incompatibilità, di conflitti di interesse o il verificarsi delle condizioni di cui all'articolo 7.
5. Entro trenta giorni dalla cessazione dell'incarico il nominato è tenuto a trasmettere le dichiarazioni di cui alla lettera e) del comma 1.

Controllo a  
campione

### Capo II - Revoca, decadenza, sospensione dall'incarico

### Art. 17

#### *Revoca e decadenza dall'incarico.*

1. L'eventuale nomina o designazione di coloro che si trovano nelle condizioni di cui all'articolo 7 è nulla.

2. L'organo che ha deliberato la nomina o la designazione è tenuto a revocarla non appena venuto a conoscenza dell'esistenza delle condizioni stesse. È altresì revocata la nomina o designazione di coloro che nel corso del mandato vengono a trovarsi nelle condizioni di cui all'articolo 7, comma 1, lettere a) e b).

Revoca

3. Coloro che nel corso del mandato vengono a trovarsi nelle condizioni indicate dall'articolo 7, comma 1, lettere c) e d) decadono di diritto dall'incarico; il termine della decadenza di cui all'articolo 7, comma 1, lettera c) decorre dalla data del passaggio in giudicato della sentenza di condanna o dalla data in cui diviene definitivo il provvedimento che applica la misura di prevenzione.

4. Il Presidente del Consiglio regionale, non appena venuto a conoscenza di quanto previsto ai commi 1, 2 e 3 è tenuto a revocare la nomina o designazione nel caso di cui ai commi 1 e 2 e a dichiarare la decadenza dall'incarico nei casi di cui al comma 3.

5. La infedeltà delle dichiarazioni di cui al comma 1, lettere d) ed e) e al comma 4 dell'articolo 16 può essere accertata in ogni momento e nei modi e nelle forme di legge e comporta la decadenza dalla nomina o dalla designazione; la decadenza è dichiarata dal Presidente del Consiglio regionale.

### **Art. 18**

#### *Sospensione dall'incarico.*

1. In caso di condanna non definitiva, il verificarsi delle condizioni di cui all'articolo 7, comma 1, lettera c), comporta la sospensione di diritto dagli incarichi conferiti a norma della presente legge, ai sensi dell'articolo 15, commi 4-bis e 4-ter, della legge 55/1990.

2. In caso di sospensione dall'incarico si provvede alla sostituzione a norma dell'articolo 13, comma 1, per la durata della sospensione stessa.

### **TITOLO VI**

#### **Pubblicità dei dati**

### **Art. 19**

#### *Pubblicazione annuale dei dati.*

1. Entro l'aprile di ogni anno, a cura dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione un estratto del registro di cui all'articolo 20, con le indicazioni dei dati essenziali, corredato dai dati di cui al comma 1, lettere d) ed e), dell'articolo 16, relativi agli incarichi ed ai soggetti nominati o designati dal Consiglio regionale nell'anno precedente.

2. Entro il termine di cui al comma 1 sono altresì pubblicati, per estratto, gli incarichi cessati nell'anno precedente, unitamente ai dati di cui al comma 1, lettera e), dell'articolo 16.

Pubblicità delle nomine effettuate

### **Art. 20**

#### *Registro regionale degli incarichi.*

1. Presso il Consiglio regionale è istituito il registro regionale degli incarichi conferiti ai sensi della presente legge.

2. Il registro è predisposto, tenuto ed aggiornato secondo criteri deliberati dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, che assicurino facilità di consultazione mediante una completa, precisa e comprensibile esposizione dei dati.

### **TITOLO VII**

#### **Disposizioni transitorie e finali**

### **Art. 21**

#### *Disposizioni transitorie e finali.*

1. La presente legge si applica alle nomine e designazioni con scadenza successiva alla data di entrata in vigore; restano in ogni caso salve le candidature e le procedure in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Ogni nuova legge regionale che preveda nomine o designazioni da parte della Regione deve indicare l'organo regionale o l'ente competente ad effettuarle conformemente allo Statuto.

#### **Art. 22**

*Norma finanziaria <sup>(10)</sup>.*

[1. Agli oneri conseguenti al funzionamento del comitato tecnico di valutazione di cui all'articolo 6 si fa fronte mediante le risorse annualmente stanziare all'UPB 7.1.0.1.169 (Funzionamento del Consiglio regionale)].

---

(10) Articolo abrogato dall'*art. 7, comma 1, lettera k), L.R. 28 dicembre 2011, n. 22*, entrata in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

### **TITOLO VIII**

#### **Abrogazioni**

#### **Art. 23**

*Abrogazioni.*

1. Sono abrogate le seguenti disposizioni:

a) la legge regionale 6 aprile 1995, n. 14 (Norme per le nomine e designazioni di competenza della regione);

b) gli articoli 1, 2, 3, 4 e 5, comma 1, della legge regionale 2 settembre 1995, n. 42 (Modifiche della L.R. 6 aprile 1995, n. 14 «Norme per le nomine e designazioni di competenza della regione» Norme transitorie);

c) l'articolo 4, comma 13, della legge regionale 27 gennaio 1998, n. 1 (Legge di programmazione economico-finanziaria ai sensi dell'art. 9-ter della L.R. 31 marzo 1978, n. 34 «Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della regione» e successive modificazioni e integrazioni);

d) l'articolo 5, comma 11, della legge regionale 12 agosto 1999, n. 15 (Modifiche e abrogazioni legislative per la realizzazione dei progetti del programma regionale di sviluppo);

e) l'articolo 1, comma 3, della legge regionale 24 marzo 2003, n. 3 (Modifiche a leggi regionali in materia di organizzazione, sviluppo economico, territorio e servizi alla persona).

La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione lombarda.

# REGIONE MARCHE

**L.R. 5 agosto 1996, n. 34 <sup>(1)</sup>.**

**Norme per le nomine e designazioni di spettanza della Regione <sup>(2)</sup>.**

*(2)* L'art. 3, comma 5, L.R. 27 marzo 2001, n. 8 prevede che per quanto non previsto dallo stesso articolo si applichino le norme di cui alla presente legge. Vedi anche l'art. 30, commi 5 e 7, L.R. 16 dicembre 2005, n. 36. In deroga a quanto disposto dalla presente legge vedi l'art. 1, comma 2, L.R. 13 dicembre 2011, n. 26.

## **Art. 1**

*Ambito di applicazione.*

1. Le norme della presente legge si applicano a tutte le nomine e designazioni da effettuarsi dagli organi statutari della Regione sulla base di leggi, regolamenti, statuti e convenzioni in organi di enti e soggetti pubblici e privati diversi dalla Regione.

2. Le norme di cui alla presente legge si applicano altresì alle nomine negli organi e organismi regionali indicati nell'allegato A alla presente legge.

3. Ai restanti organi ed organismi regionali con carattere di continuità, quando la nomina o designazione permane di competenza del Consiglio ai sensi dell'art. 2, le norme procedurali definite dalla presente legge si applicano solo in mancanza di regolamentazione nella normativa istitutiva. Le norme di cui all'art. 12 in materia di trasparenza si applicano in ogni caso a tutte le nomine di competenza della Giunta e del Consiglio ivi comprese quelle in organismi collegiali operanti a livello tecnico e amministrativo nelle materie di competenza regionale.

4. Nelle ipotesi previste dai commi 1, 2 e 3 le norme della presente legge non si applicano comunque quando le nomine o designazioni conseguono di diritto alla titolarità di organi o uffici, o ineriscono alla qualità di consigliere regionale o devono effettuarsi sulla base di designazioni da parte di soggetti pubblici e privati diversi dalla Regione.

5. Fatto salvo quanto diversamente disposto dalle normative istitutive, le nomine e le designazioni regionali possono essere reiterate una sola volta alle medesime cariche <sup>(3)</sup>.

Limite al numero di mandati

*(3)* Comma così corretto con avviso di errata corregge pubblicato nel B.U. 29 agosto 1996, n. 59.

## **Art. 2**

*Competenze.*

1. Spettano al Consiglio regionale ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 52 dello Statuto le nomine degli amministratori degli enti e aziende dipendenti, delle società o consorzi a partecipazione regionale.

2. Spettano altresì al Consiglio le altre nomine e designazioni ad esso espressamente attribuite da norme di legge statale, dallo Statuto regionale, dagli statuti di altri enti, da norme regionali nonché quelle previste nell'allegato B alla presente legge.

3. Sono di competenza della Giunta regionale le nomine e le designazioni attribuite genericamente alla Regione e quelle non spettanti al Consiglio regionale ai sensi dei commi 1 e 2 o non attribuite al Presidente della Giunta regionale dalle vigenti leggi dello Stato. Restano tuttavia di competenza del Consiglio regionale le designazioni per le quali sono previsti la garanzia della

Competenze del Consiglio regionale

Competenze della Giunta regionale

presenza della minoranza o il voto limitato o quando i rappresentanti della Regione da eleggere sono in numero superiore a due.

### Art. 3

#### *Pubblicità <sup>(4)</sup>.*

1. I competenti uffici della Giunta e del Consiglio regionale, per le nomine e le designazioni di rispettiva competenza, provvedono alla tenuta e all'aggiornamento di tutti i dati relativi ai termini di scadenza, proroga e decadenza degli organi amministrativi.

2. La struttura della Giunta regionale competente in materia di nomine, entro il 31 ottobre di ogni anno predispone e pubblica nel Bollettino Ufficiale della Regione l'elenco delle nomine e designazioni di cui all'articolo 1, da effettuarsi nel corso dell'anno successivo. Della pubblicazione è dato avviso su un quotidiano a diffusione regionale <sup>(5)</sup>.

3. L'elenco deve indicare:

- a) la denominazione dell'ente e dell'organo od organismo interessati;
- b) le norme di legge, di regolamento, di statuto o di convenzione relative;
- c) la competenza alla nomina o designazione;
- d) i requisiti previsti dalla normativa istitutiva dell'organo od organismo interessato, o eventualmente predeterminati ai sensi dell'art. 4;
- e) la durata in carica;
- f) la data entro cui deve essere deliberata la nomina o designazione;
- g) i compensi previsti a qualsiasi titolo per l'incarico conseguente.

4. Ove occorra procedere in corso d'anno, anche per norme sopravvenute, a nomine o designazioni non comprese nell'elenco o a sostituzioni per qualsiasi causa, si provvede a darne tempestiva pubblicità attraverso la pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione entro trenta giorni dal manifestarsi di tale occorrenza, con le modalità di cui ai commi 2 e 3.

---

(4) Vedi anche l'art. 6, comma 6, L.R. 16 dicembre 2005, n. 33.

(5) Il presente comma, già modificato dall'art. 1, comma 1, L.R. 10 gennaio 2000, n. 2, è stato poi così sostituito dall'art. 1, L.R. 23 febbraio 2005, n. 10. Il testo precedente era così formulato: «2. Il servizio regionale rapporti con gli enti locali e gli enti dipendenti, entro il 31 ottobre di ogni anno predispone e pubblica nel Bollettino Ufficiale della Regione l'elenco delle nomine e designazioni, di cui all'art. 1, da effettuarsi nel corso dell'anno successivo. Della pubblicazione è dato avviso su un quotidiano a diffusione regionale.».

### Art. 4

#### *Requisiti.*

1. La commissione consiliare competente in materia di affari istituzionali, in caso di mancanza o insufficienza di definizione dei requisiti nella normativa istitutiva, predetermina i requisiti professionali e di esperienza minimi necessari all'espletamento dell'incarico conseguente alle nomine e designazioni di cui alla presente legge.

2. A tale scopo onde consentire la pubblicazione di cui all'articolo 3, comma 3, lettera d), la struttura della Giunta regionale competente in materia di nomine comunica entro il 30 giugno alla Commissione consiliare competente l'elenco delle nomine e designazioni da effettuarsi nell'anno successivo ed entro quindici giorni dal verificarsi dell'evento, l'elenco delle nomine e designazioni da effettuarsi ai sensi dell'articolo 3, comma 4 <sup>(6)</sup>.

3. La Commissione consiliare, dopo aver predeterminato i requisiti di cui al comma 1, li comunica alla struttura della Giunta regionale competente in materia di nomine entro il 30 settembre, per le nomine e designazioni da effettuarsi

Comunicati di nomina: procedura

Commissione competente



nell'anno successivo ed entro i quindici giorni successivi alla comunicazione dell'elenco, per le nomine e designazioni di cui all'articolo 3, comma 4. Trascorsi tali termini la struttura della Giunta regionale competente in materia di nomine procede comunque alla pubblicazione di cui all'articolo 3 <sup>(7)</sup>.

(6) Comma così sostituito dall'*art. 2, comma 1, L.R. 23 febbraio 2005, n. 10*. Il testo originario era così formulato: «2. A tale scopo onde consentire la pubblicazione di cui all'art. 3, comma 3, lettera d), il servizio rapporti con gli enti locali e gli enti dipendenti comunica entro il 30 giugno alla Commissione consiliare competente l'elenco delle nomine e designazioni da effettuarsi nell'anno successivo ed entro quindici giorni dal verificarsi dell'evento, l'elenco delle nomine e designazioni da effettuarsi ai sensi dell'art. 3, comma 4.».

(7) Comma così sostituito dall'*art. 2, comma 2, L.R. 23 febbraio 2005, n. 10*. Il testo originario era così formulato: «3. La Commissione consiliare, dopo aver predeterminato i requisiti di cui al comma 1, li comunica al predetto servizio entro il 30 settembre, per le nomine e designazioni da effettuarsi nell'anno successivo ed entro i quindici giorni successivi alla comunicazione dell'elenco, per le nomine e designazioni di cui all'art. 3, comma 4. Trascorsi tali termini il servizio competente procede comunque alla pubblicazione di cui all'art. 3.».

## Art. 5

### Candidature <sup>(8)</sup>.

1. Fino a trenta giorni prima del termine previsto per ciascuna nomina o designazione possono essere proposte rispettivamente, al Presidente del Consiglio regionale e al Presidente della Giunta regionale, candidature da parte dei consiglieri e dei gruppi consiliari e da parte di ordini professionali, enti e associazioni operanti nei settori interessati <sup>(9)</sup>.

2. Alla proposta di candidatura sono allegati:

a) la dichiarazione, sottoscritta dal candidato, relativa alla data ed al luogo di nascita, al titolo di studio, all'eventuale esistenza di un rapporto di lavoro dipendente con una pubblica amministrazione, all'accettazione della candidatura, all'inesistenza di cause di ineleggibilità e di non candidabilità, anche con riferimento a quanto previsto dall'*articolo 15 della legge 19 marzo 1990, n. 55*, all'esistenza di eventuali cause di incompatibilità <sup>(10)</sup>;

b) il curriculum professionale, sottoscritto dal candidato, contenente anche l'indicazione degli eventuali incarichi ricoperti in Enti pubblici o in società a partecipazione pubblica <sup>(11)</sup>.

3. [La dichiarazione di accettazione di candidature deve essere autenticata e contenere altresì la dichiarazione del candidato circa la sussistenza di eventuali cause di incompatibilità, di inesistenza di cause di ineleggibilità e di non candidabilità anche con riferimento a quanto previsto dall'*art. 15 della L. 19 marzo 1990, n. 55* e successive modificazioni] <sup>(12)</sup>.

Soggetti titolati  
alla  
presentazione  
delle candidature

Contenuti della  
proposta di  
candidatura

(8) Vedi anche l'*art. 1, commi 2 e 3, L.R. 13 luglio 2005, n. 17*. Vedi altresì l'*art. 2, commi 3 e 4, L.R. 27 luglio 2010, n. 9* e, per le norme transitorie, il comma 5 del medesimo articolo.

(9) Vedi anche l'*art. 21, comma 3, L.R. 16 dicembre 2005, n. 32*.

(10) Lettera così modificata dall'*art. 1, L.R. 1° dicembre 2005, n. 27*.

(11) Comma così sostituito dall'*art. 1, comma 2, L.R. 10 gennaio 2000, n. 2*. Il testo originario così disponeva: «2. La candidatura deve essere corredata dall'esposizione dei motivi che la giustificano, nonché da una relazione contenente i seguenti elementi:

a) comune di residenza, data e luogo di nascita;

b) titolo di studio;

- c) curriculum professionale, occupazione abituale, elenco delle cariche pubbliche e in società a partecipazione pubblica, nonché in società private iscritte in pubblici registri, ricoperte attualmente o precedentemente;
  - d) inesistenza di conflitti di interesse con l'incarico che si propone;
  - e) dichiarazione di non appartenenza a logge massoniche;
  - f) dichiarazione, sottoscritta dal candidato, di disponibilità all'accettazione dell'incarico e di assenza di motivi ostativi derivanti da soggettiva posizione penale civile o amministrativa.».
- (12) Comma abrogato dall'*art. 1, comma 3, L.R. 10 gennaio 2000, n. 2.*

## **Art. 6**

### *Deliberazione.*

1. Alle nomine e designazioni di propria spettanza il Consiglio regionale provvede, entro il termine per ciascuna previsto, su parere della Commissione consiliare competente in materia di affari istituzionali. La Commissione verifica la rispondenza dei requisiti in possesso dei candidati a quelli di cui all'art. 3, comma 3, lettera d); sente su loro richiesta, i presentatori delle singole candidature e può sentire i candidati stessi; ove manchino candidature, può proporre di proprie; esprime e trasmette il proprio parere almeno dieci giorni prima del termine stabilito per la nomina e la designazione.
2. Alle nomine e designazioni di propria competenza la Giunta regionale provvede entro il termine per ciascuna previsto, dopo aver riscontrato nei candidati proposti il possesso dei requisiti di cui all'art. 3, comma 3, lettera d), della presente legge. Nel caso di candidature superiori al numero delle nomine o designazioni da effettuare, la Giunta regionale decide sulla base di un esame comparativo delle stesse.
3. Qualora la Giunta non provveda nei termini alla nomina o designazione, questa è disposta dal Presidente della Giunta entro i successivi quarantacinque giorni con decreto motivato.
4. Qualora il Consiglio regionale non deliberi le nomine e le designazioni di propria competenza entro il termine per ciascuna previsto, il Presidente del Consiglio regionale provvede, nei successivi quarantacinque giorni, con proprio atto da comunicare al Consiglio regionale nella prima seduta. Nell'esercitare tale potere surrogatorio il Presidente tiene conto dell'esame delle candidature già eventualmente effettuato dalla Commissione consiliare.
5. Ove manchino candidature, ovvero le candidature esistenti risultino in tutto o in parte inadeguate, gli organi competenti e, per le nomine di competenza la stessa Commissione consiliare, individuano nuove candidature nel rispetto dei requisiti previsti e/o predeterminati, fermo restando l'obbligo di documentazione di cui all'art. 5, commi 2 e 3.
6. Il Presidente del Consiglio regionale nell'ipotesi di cui al comma 5, procede alla nomina o designazione in via surrogatoria, dopo aver acquisito sui nuovi nominativi il parere della Commissione consiliare competente. Tale parere è espresso nel termine di quindici giorni dalla richiesta, decorsi inutilmente i quali il Presidente può procedere alla nomina o designazione.
7. Le designazioni da parte di enti e soggetti pubblici e privati diversi dalla Regione negli organi ed organismi amministrativi la cui composizione è disciplinata dalla legge regionale debbono essere effettuate entro trenta giorni dalla richiesta da parte del Presidente della Giunta regionale, trascorso tale termine gli organi amministrativi si considerano regolarmente costituiti purché siano nominati almeno i due terzi dei loro componenti.

Potere  
sostitutivo  
del  
Presidente  
della Giunta e  
del  
Presidente  
del Consiglio

## Art. 7

*Procedure per le sostituzioni, le nomine e designazioni non dipendenti dalla prevista scadenza.*

1. Nei casi di sostituzione o di nomina o designazione previsti dall'articolo 3, comma 4, le nomine o designazioni devono essere effettuate non prima del trentesimo e non oltre il cinquantacinquesimo giorno dalla loro pubblicazione nel Bollettino Ufficiale. Le candidature sono proposte entro venti giorni dalla pubblicazione ed il termine per la trasmissione del parere da parte della Commissione consiliare è di quindici giorni decorrenti dalla scadenza di quello per la presentazione della candidatura. Decorso inutilmente il cinquantacinquesimo giorno dalla pubblicazione si attiva la funzione surrogatoria presidenziale di cui all'articolo 6, commi 3 e 4 <sup>(13)</sup>.

Sostituzioni

(13) Articolo così sostituito dall'art. 1, comma 4, L.R. 10 gennaio 2000, n. 2. Il testo originario così disponeva: «Art. 7. Procedure per le sostituzioni, le nomine e designazioni non dipendenti dalla prevista scadenza. 1. Nei casi di sostituzione o di nomina o designazione previsti dall'art. 3, comma 4, le nomine o designazioni devono essere effettuate non prima del ventesimo e non oltre il quarantacinquesimo giorno dalla loro pubblicazione nel Bollettino ufficiale. Le candidature sono proposte entro dieci giorni dalla pubblicazione ed il termine per la trasmissione del parere da parte della Commissione consiliare è di quindici giorni decorrenti dalla scadenza di quello per la presentazione delle candidature. Decorso inutilmente il quarantacinquesimo giorno dalla pubblicazione si attiva la funzione surrogatoria presidenziale di cui all'art. 6, commi 3 e 4.».

## Art. 8

*Incompatibilità e ineleggibilità <sup>(14)</sup>.*

1. Sono incompatibili con la carica di amministratore o di revisore dei conti di enti pubblici e privati e società a partecipazione regionale:

a) i Parlamentari, i Consiglieri regionali, i Presidenti e gli Assessori delle Province, i Presidenti delle Comunità montane, i Sindaci e gli Assessori dei Comuni con popolazione superiore a diecimila abitanti;

b) i funzionari statali o regionali preposti o assegnati ad uffici cui compete la vigilanza sugli enti o istituti interessati;

c) coloro che svolgono la funzione di segretario, coordinatore o presidente nazionale, regionale o provinciale di partiti ed organizzazioni sindacali;

d) coloro che svolgono le funzioni di cui all'art. 7, lettere e), f) e g) della L. 24 gennaio 1978, n. 14.

2. Sono ineleggibili alle cariche previste dalla presente legge le persone di cui risulti accertata con sentenza passata in giudicato l'appartenenza ad associazioni segrete vietate dalla legge ai sensi dell'articolo 18 della Costituzione <sup>(15)</sup>.

3. Sono fatte salve le ulteriori incompatibilità ed ineleggibilità stabilite dalle leggi vigenti.

4. Le cariche di amministratore e di revisore dei conti di enti pubblici, privati e di società a partecipazione regionale non sono cumulabili <sup>(16)</sup>.

5. Salvo quanto diversamente disposto dalle leggi che le prevedono, le cause di ineleggibilità devono essere rimosse entro il termine previsto dall'art. 5, comma 1, per la presentazione delle candidature.

Incompatibilità

Ineleggibilità

(14) Ai sensi dell'art. 10, L.R. 14 gennaio 1997, n. 9 (come sostituito dall'art. 24, comma 2, L.R. 11 ottobre 2005, n. 24) agli organi dell'Agenzia per i servizi nel settore agroalimentare delle Marche si applicano le disposizioni del presente articolo.

(15) Comma così sostituito dall'*art. 2, L.R. 1° dicembre 2005, n. 27*. Il testo originario era così formulato: «2. Sono ineleggibili alle cariche di cui alla presente legge coloro che partecipano o hanno partecipato ad associazioni segrete vietate dalla legge ai sensi dell'articolo 18 della Costituzione.».

(16) Per l'interpretazione autentica di quanto disposto nel presente comma vedi l'*art. 11, L.R. 29 luglio 2008, n. 25*.

### **Art. 9**

*Procedure volte alla rimozione delle cause di ineleggibilità e incompatibilità.*

1. Quando successivamente alla nomina o designazione si manifesti qualcuna delle cause di ineleggibilità o di incompatibilità previste dalla presente legge l'organo regionale che ha proceduto alla nomina o designazione la contesta al nominato o designato su iniziativa di ciascun componente se si tratta di organo collegiale ovvero d'ufficio se si tratta di organo monocratico.
2. Il nominato o designato ha dieci giorni di tempo dalla notifica della contestazione per formulare osservazioni e/o eliminare la causa di ineleggibilità o di incompatibilità.
3. Entro dieci giorni successivi alla scadenza di cui al comma 2 l'organo regionale provvede definitivamente e, ove ritenga tuttora sussistente la causa di ineleggibilità o di incompatibilità, invita il nominato o designato a rimuoverla o ad esprimere, se del caso, l'opzione per la carica che intende conservare.
4. Qualora il nominato o designato non vi provveda entro i successivi dieci giorni l'organo regionale lo dichiara decaduto.
5. Il provvedimento di decadenza è depositato nella segreteria dell'organo che l'ha adottato nel giorno successivo all'adozione e notificato entro i cinque giorni successivi a colui che è stato dichiarato decaduto.

### **Art. 9-bis**

*Sospensione dalla carica.*

1. Qualora, successivamente alla nomina, l'autorità giudiziaria disponga il rinvio a giudizio, per appartenenza ad associazioni segrete vietate dalla legge ai sensi dell'articolo 18 della Costituzione, di persone nominate ai sensi della presente legge, l'organo che ha proceduto alla nomina può sospendere l'incarico conferito fino alla conclusione del procedimento giudiziario <sup>(17)</sup>.

---

(17) Articolo aggiunto dall'*art. 3, L.R. 1° dicembre 2005, n. 27*.

### **Art. 10**

*Scadenza, ricostituzione e proroga.*

1. Le nomine o designazioni sono effettuate prima delle scadenze dei termini previsti dalle normative istitutive. Nei soli casi di termini coincidenti con quelli della legislatura regionale, ovvero scadenti nel periodo intercorrente tra la cessazione delle funzioni ordinarie del Consiglio regionale prima delle elezioni e quarantacinque giorni dopo la prima riunione del Consiglio successiva alle elezioni stesse, il termine per le nomine e le designazioni è fissato al sessantesimo giorno successivo alla prima seduta del Consiglio <sup>(18)</sup>.
2. Gli organi ed organismi amministrativi regolati dalla presente legge svolgono le funzioni loro attribuite sino alle scadenze dei termini previsti nel comma 1. Entro gli stessi termini essi sono ricostituiti, se non ricostituiti sono prorogati per non più di quarantacinque giorni decorrenti dalle scadenze stesse.
3. Nei periodi in cui sono prorogati gli organi ed organismi scaduti possono adottare esclusivamente gli atti di ordinaria amministrazione, nonché gli atti urgenti ed indifferibili, con indicazione specifica dei motivi di urgenza ed indifferibilità.

Termini entro cui effettuare le nomine e nomine in scadenza al termine della legislatura

Prorogatio

4. Nei casi in cui le normative istitutive non prevedono termini di scadenza né per gli organi ed organismi né per i singoli componenti di essi, le nomine e designazioni regionali hanno comunque efficacia per non oltre cinque anni.

---

(18) Comma così sostituito dall'*art. 3, L.R. 23 febbraio 2005, n. 10*. Il testo originario era così formulato: «1. Le nomine o designazioni sono effettuate prima delle scadenze dei termini previsti dalle normative istitutive. Nei soli casi di termini coincidenti con quelli della legislatura regionale, ovvero scadenti nel periodo intercorrente tra la cessazione delle funzioni ordinarie del Consiglio regionale prima delle elezioni e l'elezione della nuova Giunta regionale successiva alle elezioni stesse, il termine per le nomine e le designazioni è fissato al sessantesimo giorno successivo alla elezione della Giunta.».


### **Art. 11**

*Decadenza degli organi non ricostituiti, regime degli atti e responsabilità.*

1. Decorso il termine massimo di proroga senza che si sia provveduto alla loro ricostituzione, gli organi amministrativi decadono. La Giunta regionale può nominare, per motivate ed eccezionali esigenze, un Commissario straordinario per l'amministrazione degli enti ed aziende di cui all'art. 52 dello Statuto, per la durata massima di novanta giorni.

2. I titolari della competenza alla ricostituzione sono responsabili dei danni conseguenti alla decadenza determinata dalla loro condotta.

3. Per quanto non previsto dalla presente legge si applicano le disposizioni delle leggi dello Stato in materia di proroga degli organi amministrativi.



Responsabilità  
per la mancata  
ricostituzione  
degli organi

### **Art. 12**

*Relazioni* <sup>(19)</sup>.

1. Entro il 30 gennaio di ogni anno, a cura dei dirigenti delle strutture della Giunta e del Consiglio regionali competenti in materia di nomine, è pubblicato l'elenco delle nomine effettuate dai rispettivi organi nel corso dell'anno precedente con le indicazioni dei dati essenziali relativi e dei proponenti <sup>(20)</sup>.

2. Le persone nominate dalla Regione, ai sensi della presente legge, sono tenute ad inviare all'organo che ha proceduto alla nomina, una relazione sull'attività svolta, qualora venga richiesta.

3. Agli adempimenti istruttori di cui alla presente legge, per le nomine di competenza del Consiglio regionale e per quelle di competenza della Giunta regionale provvedono le rispettive strutture del Consiglio e della Giunta competenti in materia di nomine, con la collaborazione degli altri servizi interessati alle stesse. Per gli adempimenti relativi alle nomine diverse da quelle indicate all'articolo 1, provvedono i servizi interessati con la collaborazione della struttura della Giunta regionale competente in materia di nomine <sup>(21)</sup>.

---

(19) Vedi, anche, il D.Dirig. 13 gennaio 2003, n. 1.

(20) Comma così sostituito dall'*art. 4, comma 1, L.R. 23 febbraio 2005, n. 10*. Il testo originario era così formulato: «1. Entro il 30 gennaio di ogni anno, a cura del Dirigente del servizio rapporti con gli enti locali gli enti dipendenti dalla Regione per quelle di competenza della Giunta e a cura del servizio assemblea e segreteria del Consiglio regionale per quelle di competenza del Consiglio, è pubblicato l'elenco delle nomine effettuate nel corso dell'anno precedente con le indicazioni dei dati essenziali relativi e dei proponenti.».

(21) Comma così sostituito dall'*art. 4, comma 2, L.R. 23 febbraio 2005, n. 10*. Il testo originario era così formulato: «3. Agli adempimenti istruttori di cui alla presente legge, per le nomine di competenza del Consiglio regionale provvede il servizio assemblea e segreteria del Consiglio regionale e per quelle di

competenza della Giunta regionale provvede il servizio rapporti con gli enti locali e gli enti dipendenti dalla Regione, con la collaborazione degli altri servizi competenti per materia. Per gli adempimenti relativi alle nomine diverse da quelle indicate all'art. 1, provvedono i servizi competenti in materia con la collaborazione del servizio rapporti con gli enti locali e gli enti dipendenti dalla Regione.».

### **Art. 13**

#### *Obbligo di motivazione.*

1. Le nomine di competenza della Giunta regionale diverse da quelle di cui all'articolo 1 della presente legge sono motivate con riferimento ai requisiti di capacità, esperienza e professionalità dei candidati prescelti e devono seguire i criteri dell'avvicendamento e della non cumulabilità delle cariche.

### **Art. 14**

#### *Abrogazione e modificazioni di norme.*

1. Sono abrogate le L.R. 14 marzo 1994, n. 9 e L.R. 21 marzo 1995, n. 24.
2. È confermato l'abrogazione della L.R. 11 luglio 1977, n. 26.
3. Delle seguenti leggi regionali sono confermate le modifiche di seguito riportate:
  - a)... (22);
  - b)... (23);
  - c)... (24);
  - d)... (25);
  - e)... (26);
  - f)... (27);
  - g) il comma 2 dell'art. 21 della L.R. n. 19 del 1992 è abrogato;
  - h) i membri elettivi del Comitato regionale per la prevenzione delle tossicodipendenze di cui all'art. 3 del regolamento regionale 12 gennaio 1977, n. 5 sono nominati dalla Giunta regionale.
4. Il comma secondo, quarto alinea, dell'art. 3 della L.R. 23 aprile 1980, n. 23 e lettera g) del comma 2 dell'art. 8 della L.R. 5 novembre 1988, n. 43 sono modificati secondo quanto previsto nel comma 2 dell'art. 2 e nell'allegato B alla presente legge.

---

(22) Sostituisce la lettera c) del secondo comma dell'art. 11, L.R. 31 maggio 1980, n. 46.

(23) Sostituisce il quarto comma dell'art. 11, L.R. 31 maggio 1980, n. 46.

(24) Sostituisce il secondo comma alinea del secondo comma dell'art. 1, L.R. 17 dicembre 1981, n. 40.

(25) Sostituisce la lettera e) del primo comma dell'art. 3, L.R. 3 agosto 1986, n. 24.

(26) Sostituisce il comma 6 dell'art. 1, L.R. 18 gennaio 1988, n. 2.

(27) Sostituisce le lettere a) e b) del comma 1 dell'art. 21, L.R. 2 giugno 1992, n. 19.

---

Allegato A

#### **Elenco degli organismi regionali cui si applica la presente legge.**

- Consulta regionale per lo sport di cui alla L.R. 31 maggio 1980, n. 46;
- Difensore civico di cui alla L.R. 14 ottobre 1981, n. 29;
- Consulta ecologica di cui alla L.R. 17 dicembre 1981, n. 40;
- Comitato tecnico sanitario regionale di cui alla L.R. 3 marzo 1982, n. 7;
- Comitato regionale contro l'inquinamento di cui alla L.R. 14 marzo 1985, n. 8;

- Commissione regionale per l'artigianato di cui alla L.R. 28 marzo 1988, n. 6;
- Comitato tecnico scientifico per la cooperazione allo sviluppo di cui alla L.R. 26 aprile 1990, n. 38;
- Comitato regionale per il servizio radiotelevisivo di cui alla L.R. 3 ottobre 1991, n. 32;
- Osservatorio energetico regionale di cui alla L.R. 17 febbraio 1992, n. 13;
- Comitato regionale per il territorio di cui alla L.R. 5 agosto 1992, n. 34;
- Comitato tecnico scientifico per interventi relativi alla promozione dell'immagine Marche di cui alla L.R. 4 settembre 1992, n. 43;
- Comitato tecnico scientifico per la catalogazione dei beni culturali di cui alla L.R. 5 settembre 1992, n. 45;
- Comitato regionale di controllo sugli atti degli enti locali di cui alla L.R. 11 agosto 1994, n. 27;
- Comitato tecnico consultivo per la tutela sanitaria delle attività sportive di cui alla L.R. 12 agosto 1994, n. 33;
- Comitato tecnico consultivo per la cooperazione sociale di cui alla L.R. 13 aprile 1995, n. 50.

---

Allegato B

**Elenco delle nomine e designazioni di competenza del Consiglio regionale**

- Consulta regionale della cooperazione: nomina di cinque membri esperti in settori attinenti problemi della cooperazione (comma secondo, quarto alinea dell'art. 3 della L.R. 23 aprile 1980, n. 23);
- Consulta regionale sull'assistenza: nomina di tre esperti (lettera g) del comma 2 dell'art. 8 della L.R. 5 novembre 1988, n. 43;
- Comitato tecnico per le fiere: designazione di due esperti anche tra soggetti estranei alla pubblica amministrazione (lettera a) del comma 3 dell'art. 8 della L.R. 13 aprile 1995, n. 52);
- Consiglio di amministrazione dell'Università di Urbino: nomina di due rappresentanti della Regione (art. 9 del D.L. 1° ottobre 1973, n. 580 convertito in L. 30 novembre 1973, n. 766 e art. 7 dello Statuto dell'Università di Urbino approvato con R.D. 8 febbraio 1925, n. 230 e successive modificazioni);
- Consiglio di amministrazione dell'Università di Ancona: nomina di un rappresentante della Regione (art. 9 del D.L. 1° ottobre 1973, n. 580 convertito in L. 30 novembre 1973, n. 766);
- Consiglio di amministrazione dell'Università di Macerata: nomina di un rappresentante della Regione (art. 9 del D.L. 1° ottobre 1973, n. 580 convertito in L. 30 novembre 1973, n. 766);
- Consiglio di amministrazione dell'Università di Camerino: nomina di un rappresentante della Regione (art. 9 del D.L. 1° ottobre 1973, n. 580 convertito in L. 30 novembre 1973, n. 766);
- Comitato nazionale per la difesa del suolo: nomina di un rappresentante della Regione (lettera d) del comma 2 dell'art. 6 della L. 18 maggio 1989, n. 183);
- Consiglio sanitario nazionale: nomina di un rappresentante della Regione (lettera a) del comma 4 dell'art. 8 della L. 23 dicembre 1978, n. 833).

# REGIONE MOLISE

**L.R. 2 agosto 2002, n. 16 <sup>(1)</sup>.**

**Nuove disposizioni sulle nomine di competenza regionale.**

## **Art. 1**

### *Nomine e designazioni.*

1. Tutte le nomine e le designazioni che spettano alla Regione Molise sono disciplinate dalla presente legge e sono di competenza del Consiglio regionale, salvo diverse e specifiche disposizioni contenute nelle leggi regionali di settore.
2. Possono essere nominati o designati i soggetti che siano elettori di qualsiasi Comune della Repubblica, in possesso dei requisiti eventualmente richiesti dalla normativa vigente in materia, nei confronti dei quali non sussista alcuna delle cause ostative alla candidatura a consigliere comunale di cui all'*articolo 58, comma 1 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.*
3. Le nomine e le designazioni di cui alla presente legge vengono effettuate tenendo conto delle esperienze professionali e politico-amministrative dei soggetti interessati.
4. Le disposizioni della presente legge non si applicano nei casi:
  - a) di rappresentanza politica inerente alla carica di Consigliere regionale;
  - b) di rappresentanza di diritto in funzione di cariche già rivestite;
  - c) di nomina o designazione dipendente dallo svolgimento di rapporto di impiego o vincolate per disposizione di legge;
  - d) di nomine o designazioni di soggetti direttamente, immediatamente ed inequivocabilmente individuabili in base a leggi, regolamenti, statuti o convenzioni.

## **Art. 2**

### *Incompatibilità e divieto di cumulo.*

1. Sono incompatibili e non possono far parte degli organismi di cui all'articolo della presente legge, salvo diverse e specifiche disposizioni contenute nelle leggi regionali di settore.
  - a) membri del Parlamento europeo, del Consiglio e della Giunta regionale, del Consiglio e della Giunta provinciale, sindaci, assessori comunali e presidenti dei Consigli comunali, presidenti ed assessori delle Comunità montane nonché i presidenti dei Consigli delle stesse;
  - b) dipendenti dello Stato, della Regione e di altra amministrazione, i quali assolvano mansioni direttamente inerenti all'esercizio della vigilanza o del controllo sull'organo nel quale avviene la designazione o la nomina;
  - c) membri di organi tenuti a esprimere parere su provvedimenti degli organi degli enti in questione;
  - d) magistrati ordinari, del Consiglio di Stato, dei Tribunali amministrativi regionali, della Corte dei Conti in attività di servizio e di ogni altra giurisdizione speciale ed onoraria;
  - e) avvocati in servizio presso l'Avvocatura dello Stato;
  - f) personale appartenente alle Forze Armate ed alle Forze dell'Ordine;
  - g) coloro che prestano attività di consulenza e di collaborazione presso la Regione o presso gli enti sottoposti al controllo regionale o interessati alla nomina o alla designazione;
  - h) coloro che hanno vertenze giudiziarie in corso con gli Enti presso i quali la nomina o la designazione avviene.

Competenze  
del Consiglio  
regionale

Incompatibilità



2. Non possono, inoltre, essere nominati o designati contemporaneamente i parenti e gli affini fino al terzo grado, i coniugi, l'affiliante o l'affiliato. L'incompatibilità riguarda il componente meno anziano di età.

Rapporti di parentela

3. Sono fatte salve le eventuali incompatibilità o ineleggibilità sancite espressamente dalla legge dello Stato e dalla legge regionale.

4. In presenza di una delle cause di incompatibilità previste dal comma 1, l'atto di nomina o di designazione diviene nullo se la persona interessata non rimuova la causa di incompatibilità entro dieci giorni dalla ricezione della comunicazione di nomina o di designazione.

5. Coloro che vengano a trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità previste dal comma 1, dopo l'entrata in vigore della presente legge, decadono dal loro incarico.

6. Gli incarichi disciplinati dalla presente legge non sono cumulabili.

Divieto di cumulo

7. Non possono comunque essere nominati o designati e, se già nominati o designati, decadono di diritto tutti coloro che abbiano rapporti di dipendenza, di partecipazione e di collaborazione contrattuale con gli organismi di cui all'articolo 1 della presente legge<sup>(2)</sup>.

(2) Comma così modificato dall'art. 1, L.R. 27 settembre 2002, n. 22.

### Art. 3

#### Pubblicità.

1. Al fine di dare adeguata pubblicità alle nomine ed alle designazioni di cui all'articolo 1, l'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale predisponde, almeno trenta giorni prima che ad esse si provveda, un avviso da pubblicare sul Bollettino Ufficiale della Regione, contenente l'elenco delle nomine e delle designazioni medesime.

Comunicati di nomina: procedura

2. A tal fine, nel periodo di pubblicazione di detto avviso e secondo le modalità in esso contenute, i soggetti interessati possono manifestare la loro disponibilità ad essere nominati o designati in uno o più organismi.

3. Il Consiglio regionale, nell'effettuare le nomine e le designazioni, può individuare anche soggetti che non abbiano formalmente manifestato la propria disponibilità ai sensi del comma 2, purché in possesso dei requisiti di cui all'articolo 1.

4. I soggetti nominati o designati ai sensi del comma 3 sono tenuti a presentare all'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, entro trenta giorni dall'avvenuta comunicazione di nomina o di designazione, la propria manifestazione di disponibilità di cui al comma 2.

### Art. 4

#### Controlli.

1. L'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale procede entro trenta giorni da ogni singola nomina o designazione a verificare la sussistenza, in capo al soggetto nominato o designato, dei requisiti di cui all'articolo 1.

Valutazione dei requisiti da parte dell'organo competente

2. Effettuata con esito positivo la verifica di cui al comma 1, l'Ufficio di Presidenza provvede a comunicare la nomina o la designazione all'interessato ed agli uffici competenti.

3. La nomina o la designazione diventa efficace al compimento della verifica dei requisiti da parte dell'Ufficio di Presidenza. In caso di mancata verifica entro il termine di cui al comma 1, provvede il Presidente del Consiglio regionale entro i cinque giorni successivi.

Nomina da parte dell'U.d.P.

4. In caso di esito negativo circa la sussistenza in capo al soggetto nominato o designato dei requisiti di cui all'articolo 1, l'Ufficio di Presidenza ne dà comunicazione al Consiglio regionale che provvede - entro quindici giorni - ad effettuare una nuova nomina o designazione in sostituzione della precedente,

Nomina sostitutiva da parte del Consiglio regionale

seguendo i criteri fissati dalla presente normativa. In difetto, provvede il Presidente del Consiglio regionale entro e non oltre i cinque giorni successivi.

5. Quando le nomine o le designazioni riguardino i componenti di un organismo collegiale, esse acquistano contemporanea efficacia al compimento della verifica dei requisiti per tutti i nominati o designati o alla scadenza del termine di cui al comma 1 assegnato all'Ufficio di Presidenza per provvedere.

6. Per le nomine di competenza della Giunta regionale e del Presidente della Regione provvedono, ai sensi del presente articolo, la stessa Giunta ed il suo Presidente.

Competenze della Giunta regionale

## Art. 5

### *Scadenza e ricostituzione degli organi. Proroga e regime degli atti <sup>(3)</sup>.*

1. Gli organi di amministrazione attiva, consultiva e di controllo di enti, istituti e aziende dipendenti dalla Regione e gli organi ed organismi comunque regolati da legge regionale svolgono le funzioni loro attribuite sino al novantesimo giorno successivo alla prima seduta del Consiglio regionale ricostituito a seguito di nuove elezioni.

2. Gli organi amministrativi non ricostituiti nel termine di cui al comma 1 sono prorogati per non più di quarantacinque giorni, decorrenti dal giorno della scadenza del termine medesimo.

3. Nel periodo in cui sono prorogati, gli organi scaduti possono adottare esclusivamente gli atti di ordinaria amministrazione nonché gli atti urgenti e indifferibili con indicazione specifica dei motivi di urgenza e indifferibilità.

4. Gli atti non rientranti fra quelli indicati nel comma 3, adottati nel periodo di proroga, sono nulli.

5. La legge regionale di riordino e di riforma di un ente o di un organismo di cui al comma 1 del presente articolo dispone l'eventuale rinnovo anticipato delle nomine e delle designazioni presso l'ente o l'organismo medesimo.

Nomine in scadenza al termine della legislatura

Prorogatio

(3) Per la sospensione dell'applicazione del presente articolo vedi l'art. 2, comma 2, L.R. 2 ottobre 2006, n. 38.

## Art. 6

### *Ricostituzione degli organi. Decadenza degli organi non ricostituiti. Responsabilità.*

1. Entro il periodo di proroga gli organi di amministrazione, attiva, consultiva e di controllo di enti, istituti e aziende dipendenti dalla Regione e gli organi ed organismi comunque regolati da legge regionale scaduti debbono essere ricostituiti.

2. Nei casi in cui il Consiglio regionale non proceda alle nomine o designazioni almeno tre giorni prima della scadenza del termine di proroga, la relativa competenza è trasferita al suo Presidente, il quale deve comunque esercitarla entro il termine medesimo.

3. Per le nomine effettuate in regime di potere sostitutivo, il Presidente del Consiglio regionale è tenuto a dare atto che le persone nominate sono in possesso dei necessari requisiti.

4. Per le nomine e le designazioni di competenza della Giunta regionale, nel caso in cui la stessa non proceda almeno tre giorni prima della scadenza del termine di proroga, la relativa competenza è trasferita al Presidente della Giunta regionale, il quale deve comunque esercitarla entro il termine medesimo. In caso di esercizio del potere sostitutivo il Presidente della Giunta regionale è tenuto a dare atto che le persone nominate sono in possesso dei necessari requisiti.

Potere sostitutivo del Presidente del Consiglio

Potere sostitutivo del Presidente della Giunta

5. Decorso il termine massimo di proroga senza che si sia provveduto alla loro ricostituzione, gli organi amministrativi decadono.

6. Tutti gli atti adottati dagli organi decaduti sono nulli.

7. Il Presidente del Consiglio regionale, nei casi di cui al comma 2, è responsabile dei danni conseguenti alla decadenza determinata dalla sua condotta, fatta in ogni caso salva la responsabilità penale nella condotta omissiva.

8. Il Presidente della Giunta regionale, nei casi di cui al comma 4, è responsabile dei danni conseguenti alla decadenza determinata dalla sua condotta, fatta in ogni caso salva la responsabilità penale nella condotta omissiva.

Responsabilità  
per la mancata  
costituzione  
degli organi

### Art. 7

*Sospensione, decadenza e dimissioni dei soggetti nominati o designati.*

1. Nei confronti dei soggetti nominati o designati ai sensi della presente legge operano di diritto le cause di sospensione previste dall'articolo 59, comma 1, lettere a), b) e c) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

2. I soggetti di cui al comma 1 decadono di diritto dalla carica ricoperta dalla data di passaggio in giudicato della sentenza di condanna o dalla data in cui diviene definitivo il provvedimento che applica la misura di prevenzione per le ipotesi contemplate dall'articolo 59, comma 1, lettere a), b) e c) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

3. Ciascun soggetto nominato o designato è tenuto a comunicare tempestivamente al Presidente del Consiglio regionale la perdita di uno dei requisiti, nonché il verificarsi di una causa ostativa alla nomina o alla designazione medesima, di una causa di sospensione e di decadenza dalla carica non rilevabili d'ufficio.

4. I soggetti di cui al comma 1 possono essere dichiarati decaduti dal Consiglio regionale, sentita la competente commissione consiliare, qualora nell'ambito delle proprie funzioni gli stessi:

a) commettano ripetute e gravi violazioni di legge debitamente accertate,

b) compiano gravi irregolarità nella gestione dell'Ente debitamente accertate;

c) cagionino con il proprio comportamento un'oggettiva impossibilità di funzionamento dell'organo di cui fanno parte;

d) violino ripetutamente i programmi, gli indirizzi e le direttive adottate dal Consiglio regionale.

5. Il Consiglio regionale provvede, entro quindici giorni dalla comunicazione della dichiarazione di decadenza o di sospensione da parte del legale rappresentante dell'organismo interessato, a sostituire o a surrogare temporaneamente i soggetti dichiarati decaduti o sospesi. Entro il medesimo termine il Consiglio regionale provvede alla sostituzione del soggetto dimissionario o che venga meno per qualsiasi altra ragione. In difetto provvede il Presidente del Consiglio regionale entro e non oltre i cinque giorni successivi.

6. In caso di sostituzione a seguito di decadenza o dimissioni e di surroga temporanea a seguito di sospensione, non si procede alla pubblicazione dell'avviso di cui all'articolo 2.

7. Ai fini del presente articolo, per le nomine e le designazioni di competenza della Giunta regionale, provvede la Giunta medesima o il suo Presidente.

Decadenza

Sostituzioni

### Art. 8

*Disposizioni transitorie <sup>(4)</sup>.*

1. Entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge <sup>(5)</sup> sono effettuate o rinnovate tutte le nomine negli organi di amministrazione attiva, consultiva e di controllo degli enti, istituti e aziende dipendenti dalla Regione, nelle società a partecipazione regionale e in organi e organismi comunque regolati da legge regionale <sup>(6)</sup>.

2. Nei casi in cui il Consiglio regionale non provveda almeno tre giorni prima della scadenza del termine di cui ai commi 1 e 1-bis, provvede il Presidente del Consiglio stesso entro e non oltre lo stesso termine <sup>(7)</sup>.

3. Le nomine e le designazioni in organi ed organismi non riconducibili a quelli previsti ai commi 1 e 1-bis, che, alla data di entrata in vigore della presente legge, risultino già effettuate continuano ad avere efficacia sino alle scadenze previste dai rispettivi ordinamenti <sup>(8)</sup>.

4. Per i fini di cui ai commi 1, 1-bis e 2 <sup>(9)</sup>:

a) i bandi emanati, ai sensi della legge regionale 22 aprile 1993, n. 11, nella legislatura in corso alla data di entrata in vigore della presente legge sono da considerarsi revocati;

b) tutti i procedimenti attivati ai sensi della legge regionale 22 aprile 1993, n. 11 e non conclusi alla data di entrata in vigore della presente legge, cessano il loro corso;

c) le domande pervenute a seguito di procedimenti attivati ai sensi della legge regionale 22 aprile 1993, n. 11 e non conclusi alla data di entrata in vigore della presente legge, sono da considerarsi manifestazioni di disponibilità, secondo quanto previsto dall'articolo 2, valide per le nomine e le designazioni da effettuare in fase di prima applicazione della presente legge;

d) coloro che risultano già nominati, ai sensi della legge regionale 22 aprile 1993, n. 11, negli organi ed organismi di cui al comma 1 decadono dalle funzioni con l'assunzione delle stesse da parte di coloro che sono nominati in attuazione delle presenti disposizioni transitorie.

---

(4) L'art. 22, comma 1, L.R. 27 settembre 2002, n. 22, poi sostituito dall'art. 2, L.R. 26 febbraio 2003, n. 9, aveva aggiunto, nella formulazione originaria, il comma 1-bis al presente articolo, il cui testo era il seguente: «1-bis. Per le nomine riguardanti gli enti, le cui proposte legislative di riordino risultino essere state presentate alla data del 31 agosto 2002, il termine di cui all'articolo 8, comma 1 della legge 2 agosto 2002, n. 16, è di centottanta giorni.».

(5) Per le successive proroghe del termine di novanta giorni vedi l'art. 1, L.R. 8 novembre 2002, n. 37, e l'art. 2, L.R. 24 dicembre 2002, n. 44. Vedi, anche, l'art. 2, comma 1, L.R. 27 settembre 2002, n. 22 concernente la proroga del termine per le nomine riguardanti gli enti le cui proposte legislative di riordino risultino essere state presentate alla data del 31 agosto 2002.

(6) Vedi, anche, l'art. 1, L.R. 6 giugno 2003, n. 24.

(7) Comma così modificato dall'art. 2, comma 2, L.R. 27 settembre 2002, n. 22.

(8) Comma così modificato dall'art. 2, comma 3, L.R. 27 settembre 2002, n. 22.

(9) Alinea così sostituito dall'art. 2, comma 4, L.R. 27 settembre 2002, n. 22. Il testo originario era così formulato: «Per i fini di cui ai commi 1 e 2».

## **Art. 9**

### *Abrogazione.*

1. Sono abrogate la legge regionale 22 aprile 1993, n. 11, così come integrata e modificata, ed ogni altra norma non compatibile con la presente legge.

## **Art. 10**

### *Entrata in vigore.*

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Molise.

# REGIONE PUGLIA

**L.R. 23 giugno 1978, n. 24 <sup>(1)</sup>.**

**Norme per il controllo sulle nomine <sup>(2)</sup>.**

## **Art. 1**

In tutti i casi nei quali, in base a legge statale e regionale regolamento o convenzione, spetta agli organi della Regione Puglia la nomina, la proposta o la designazione di propri rappresentanti in enti o istituti pubblici, istituzioni, organizzazioni ed associazioni private, negli organi statali e regionali di controllo, nonché negli organi collegiali aventi rilevanza esterna e operanti in sede tecnica ed amministrativa nelle materie di competenza regionale, la nomina, la proposta o la designazione sono regolate dalla presente legge.

Le nomine, le proposte o le designazioni dei presidenti, dei vice - presidenti e dei commissari straordinari degli enti ed istituti pubblici, anche economici, di competenza o del Presidente della Regione oppure della Giunta regionale, sono soggette a parere preventivo, sulla candidatura, della Commissione consiliare permanente competente per gli Affari Generali quelle degli altri amministratori dei suddetti istituti ed enti debbono essere comunicate entro quindici giorni al Consiglio regionale. Tali comunicazioni devono contenere l'esposizione dei motivi che giustificano le nomine, le proposte o designazioni, le procedure seguite ed una biografia delle persone indicate o designate con la indicazione degli altri incarichi che eventualmente abbiano ricoperto o ricoprono.

Competenze della Giunta regionale

## **Art. 2**

Il parere di cui all'art. 1 è espresso, previa istruttoria, dalla Commissione consiliare competente nei trenta giorni dalla richiesta ed è motivato in relazione ai fini esposti in essa.

Valutazione dei requisiti da parte della Commissione competente

## **Art. 3**

L'organo cui compete la nomina, la proposta o designazione può provvedere, trascorsi i trenta giorni dalla richiesta di parere, anche se non sia stato reso il parere domandato.

## **Art. 4**

La richiesta di parere da parte degli organi di cui al secondo comma dell'art. 1 deve contenere la esposizione dalla procedura seguita per addivenire alla indicazione della candidatura, dei motivi che la giustificano, secondo criteri di capacità professionale dei candidati e degli eventuali incarichi precedentemente svolti o in corso di svolgimento, in relazione ai fini ed agli indirizzi di gestione che si intende perseguire negli enti ed istituti.

## **Art. 5**

Qualora a seguito del parere espresso dalla Commissione, gli organi di cui all'art. 1, secondo comma, ritengano di procedere a nomine, proposte o designazioni diverse da quelle indicate nella richiesta di parere, si applica la procedura prevista negli articoli precedenti.

La stessa procedura si applica altresì per la conferma di persona in carica, anche nel caso in cui nei confronti della stessa sia stato già espresso il Parere della Commissione. La conferma non può essere effettuata per più di due volte.

Conferma dei soggetti nominati

### Art. 6

Competenze del Consiglio regionale

Per le nomine di competenza del Consiglio regionale, la Commissione competente, investita dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio, determina previamente alla proposizione delle candidature, per ciascun incarico, i criteri ai quali deve soddisfare la candidatura indicando i requisiti di capacità professionale e di esperienza, dei quali si ritiene debba essere in possesso la persona che possa essere nominata, proposta o designata in correlazione allo specifico incarico da ricoprire.

Presentazione delle candidature da parte dei gruppi consiliari

Fino al terzo giorno antecedente a quello della riunione della Commissione convocata per il parere sulle candidature di competenza del Consiglio, i Consiglieri regionali e i Gruppi consiliari potranno far pervenire ad essa proposte di candidature. Le proposte devono soddisfare ai criteri prestabiliti e dovranno essere accompagnate da relazione che giustifichi la designazione e offra una biografia della persona candidata e l'indicazione degli altri incarichi che eventualmente abbia ricoperto o ricopra.

La Commissione riferisce al Consiglio regionale sui pareri espressi a norma dell'art. 2 al concludersi di ogni trimestre, e sugli adempimenti di cui al comma precedente del presente articolo in occasione della convocazione per le nomine, proposte, designazioni di competenza del Consiglio stesso. Sulla relazione della Commissione si apre la discussione <sup>(3)</sup>.

(3) Vedi, anche, quanto disposto dal primo comma dell'articolo unico, L.R. 30 dicembre 1987, n. 37.

### Art. 7

Fatte salve le incompatibilità sancite da leggi speciali, le nomine alle cariche di cui all'art. 1, secondo comma, eccettuati i casi di cui all'art. 10, sono incompatibili con le funzioni di:

Incompatibilità

- a) membro del Parlamento e dei Consigli regionali;
- b) dipendente dell'Amministrazione cui compete la vigilanza;
- c) dipendente dello Stato e della Regione che comunque assolva mansioni inerenti all'esercizio della vigilanza sugli enti ed istituti;
- d) membro di organi tenuti ad esprimere pareri su provvedimenti degli organi degli enti ed istituti;
- e) magistrato ordinario, del Consiglio di Stato, dei tribunali amministrativi regionali, della Corte dei Conti e di ogni altra giurisdizione speciale;
- f) avvocato o procuratore presso l'Avvocatura dello Stato;
- g) appartenente alle forze armate in servizio permanente effettivo.

Le incompatibilità previste dal presente articolo si applicano altresì alle nomine di competenza degli Enti istituiti con legge regionale.

### Art. 8

Coloro che, con la procedura prevista dagli articoli precedenti sono nominati presidenti o vicepresidenti degli enti o istituti di cui all'articolo 1, secondo comma, sono tenuti, entro trenta giorni dalla comunicazione della nomina, a comunicare al Presidente della Regione:

- 1) la inesistenza o la cessazione delle situazioni di incompatibilità di cui all'art. 7;
- ... <sup>(4)</sup> ...
- ... <sup>(5)</sup> ...
- ... <sup>(6)</sup> ...
- ... <sup>(7)</sup> ...
- ... <sup>(8)</sup> ...

- (4) Numero abrogato dal quarto comma dell'art. 7, L.R. 10 dicembre 1982, n. 37.
- (5) Numero abrogato dal quarto comma dell'art. 7, L.R. 10 dicembre 1982, n. 37.
- (6) Comma abrogato dal quinto comma dell'art. 7, L.R. 10 dicembre 1982, n. 37., in quanto incompatibile con le disposizioni di cui alla suddetta legge.
- (7) Comma abrogato dal quinto comma dell'art. 7, L.R. 10 dicembre 1982, n. 37., in quanto incompatibile con le disposizioni di cui alla suddetta legge.
- (8) Comma abrogato dal quinto comma dell'art. 7, L.R. 10 dicembre 1982, n. 37., in quanto incompatibile con le disposizioni di cui alla suddetta legge.

#### **Art. 9**

Le norme dell'art. 5 della presente legge, in quanto applicabili, regolano anche le nomine, le proposte, le designazioni di competenza del Consiglio regionale.

#### **Art. 10**

Il parere non deve essere richiesto quando si tratta di nomine, proposte o designazioni dipendenti dallo svolgimento del rapporto di pubblico impiego o quando esse sono vincolate per disposizione di legge.

**L.R. 4 marzo 1993, n. 3 <sup>(1)</sup>.**

**Disciplina transitoria per il rinnovo degli organi amministrativi e per le designazioni di competenza della Regione Puglia.**

#### **Art. 1**

*Oggetto.*

1. La presente legge, in deroga alle procedure previste dalla L.R. 23 giugno 1978, n. 24 «Norme per il controllo sulle nomine» e successive modifiche ed integrazioni, detta la disciplina transitoria per il rinnovo degli organi di amministrazione e per le designazioni di competenza della Regione Puglia, in attesa di una nuova disciplina organica da emanare entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

#### **Art. 2**

*Rinnovo degli organi.*

1. Gli organi amministrativi scaduti devono essere rinnovati obbligatoriamente entro quarantacinque giorni dalla scadenza del termine di durata per ciascuno di essi previsto dalla legge.

2. Qualora il Consiglio o la Giunta regionale non procedano a quanto di propria competenza almeno tre giorni prima del termine previsto dal comma 1, la relativa competenza viene esercitata, con decreto, rispettivamente dal Presidente del Consiglio regionale e dal Presidente della Giunta regionale, i quali devono, comunque, provvedere entro tale termine.

3. Decorso il termine massimo di proroga senza che si sia già provveduto alla loro costituzione, gli organi amministrativi decadono. Tutti gli atti adottati dagli organi decaduti sono nulli.

Termini per il rinnovo degli organi

Potere sostitutivo del Presidente della Giunta e del Presidente del Consiglio

#### **Art. 3**

*Regime degli atti.*

1. Nel periodo in cui sono prorogati, gli organi scaduti possono adottare solo gli atti urgenti e indifferibili, con indicazione specifica dei motivi di urgenza e indifferibilità.

2. Gli atti non rientranti fra quelli indicati nel precedente comma 1, adottati nel periodo di proroga, sono illegittimi.

Prorogatio

#### **Art. 4**

*Raccolta e tenuta dei dati sulla durata degli organi. Controlli sui provvedimenti di nomina.*

1. Ai fini di esercitare un'azione di controllo e di impulso, la Presidenza della Giunta regionale provvede alla tenuta e all'aggiornamento di tutti i dati relativi ai termini di scadenza, proroga e decadenza degli organi amministrativi.
2. I provvedimenti di ricostituzione di organi scaduti adottati nel periodo di proroga sono immediatamente esecutivi.
3. Nella pendenza dei controlli e fino alla comunicazione della conformità a legge, agli organi costituiti si applicano le disposizioni di cui al precedente art. 3.
4. Le dichiarazioni, in sede di controllo, di non conformità a legge dei provvedimenti di cui al comma 1, obbligano il Consiglio o la Giunta, ovvero il Presidente del Consiglio o il presidente della Giunta, a provvedere entro quindici giorni dalla comunicazione delle dichiarazioni di non conformità, adeguandosi ad esse.

#### **Art. 5**

*Nomine o designazioni.*

1. Per le nomine o le designazioni di competenza regionale provvedono il Consiglio regionale e la Giunta regionale, secondo le rispettive competenze, entro il termine di scadenza previsto dalla legge ovvero entro il termine indicato nella richiesta dell'organismo competente al rinnovo.
2. Qualora il Consiglio o la Giunta regionale non procedano a quanto di propria competenza almeno tre giorni prima del termine di scadenza, alla designazione provvedono con decreto, rispettivamente il Presidente del Consiglio e il Presidente della Giunta regionale.
3. La normativa di cui alla presente legge si applica anche in tutti i casi di parziale rinnovo degli Organi a seguito della cessazione dalla carica di uno o più componenti.

Potere  
sostitutivo:  
cfr. art. 2, c. 2

#### **Art. 6**

*Norma transitoria.*

1. Le disposizioni della presente legge si applicano dalla data della sua entrata in vigore a tutti gli organi amministrativi che, alla stessa data, non siano ancora scaduti.
2. Gli organi amministrativi che siano già scaduti devono essere rinnovati entro i termini previsti dal precedente art. 2 che decorrono dalla data di entrata in vigore della presente legge.
3. Le disposizioni di cui ai precedenti commi si applicano anche alle designazioni di competenza della Regione Puglia.

#### **Art. 7**

*Disciplina transitoria per gli Enti dipendenti e/o strumentali della Regione.*

1. Entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge la Regione provvede a disciplinare in modo organico funzioni, organi e modalità di gestione degli enti dipendenti e/o strumentali della Regione.

#### **Art. 8**

1. Gli organi amministrativi, il cui rinnovo compete alla Regione, assumono solo gli atti necessari per l'esercizio delle funzioni indifferibili ed urgenti fino alla data di entrata in vigore della presente legge.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 127 della Costituzione e 60 dello Statuto ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.



# **REGIONE TOSCANA**

**L.R. 8 febbraio 2008, n. 5 <sup>(1)</sup>.**

**Norme in materia di nomine e designazioni e di rinnovo degli organi amministrativi di competenza della Regione.**

## **Art. 1**

*Finalità e ambito di applicazione <sup>(2)</sup>.*

1. La presente legge disciplina i criteri e le procedure per le nomine e le designazioni di competenza della Regione, in attuazione delle disposizioni degli articoli 11, comma 6, 50 e 51 dello Statuto.

1-bis. La presente legge non si applica:

a) alle commissioni di concorso e alle commissioni esaminatrici la cui durata si esaurisce con la conclusione delle prove o degli esami;

b) alle designazioni vincolanti effettuate da soggetti esterni alla Regione, fatta eccezione per le designazioni relative ad organismi disciplinati esclusivamente dalla normativa regionale, le quali devono anche contenere, a pena di inammissibilità, un numero pari di nominativi di entrambi i generi, qualunque sia il numero di nomine o designazioni da effettuare; l'inammissibilità è dichiarata, rispettivamente, dal Presidente della Giunta regionale o dal Presidente del Consiglio regionale, per i rispettivi ambiti di competenza <sup>(3)</sup> <sup>(4)</sup>;

c) alle nomine effettuate in ragione dell'ufficio ricoperto dal soggetto nominato;

d) alle determinazioni di carattere organizzativo dei dirigenti regionali, assunte nell'ambito dei rispettivi poteri di gestione, che comportano l'individuazione di personale regionale ad essi assegnato a partecipare ad organismi con compiti istruttori o consultivi;

e) agli organismi di garanzia previsti nei contratti collettivi nazionali di lavoro;

f) ai commissari nominati dalla Regione <sup>(5)</sup>.

2. La Regione provvede alle nomine e designazioni informandosi ai principi di trasparenza, pubblicità, partecipazione, rispetto del principio della rappresentanza di genere e, per quelle di competenza del Consiglio regionale, di garanzia del ruolo delle minoranze.

Principi.  
Rappresentanza  
delle  
minoranze

<sup>(2)</sup> Rubrica così sostituita dall'art. 1, comma 1, L.R. 24 ottobre 2008, n. 56. Il testo originario era così formulato: «Finalità».

<sup>(3)</sup> Lettera così modificata dall'art. 5, comma 1, L.R. 2 aprile 2009, n. 16.

<sup>(4)</sup> Per la disapplicazione della presente lettera, nei limiti ivi indicati, vedi l'art. 143-bis, comma 1, lettera a), L.R. 24 febbraio 2005, n. 40 (articolo aggiunto dall'art. 8, L.R. 3 maggio 2011, n. 16).

<sup>(5)</sup> Comma aggiunto dall'art. 1, comma 2, L.R. 24 ottobre 2008, n. 56.

## **Art. 2**

*Competenze del Consiglio e degli organi di governo.*

1. Sono di competenza del Consiglio le nomine e designazioni spettanti alla Regione:

a) attinenti a funzioni in cui la rappresentanza politica e istituzionale sia esclusiva o, comunque, prevalente;

b) negli organi di amministrazione attiva e consultiva di società, associazioni, fondazioni ed altri organismi di diritto privato cui la Regione partecipa, salvi i casi di cui al comma 2, lettera b);

Competenze  
del Consiglio  
regionale

c) negli organi di controllo contabile ed amministrativo di enti e organismi pubblici e privati;

d) in tutti i casi non espressamente riservati alla competenza degli organi di governo ai sensi del comma 2.

2. Sono di competenza degli organi di governo le nomine e designazioni spettanti alla Regione:

a) negli organi di amministrazione attiva e consultiva di enti, aziende, agenzie ed altri organismi pubblici dipendenti dalla Regione;

b) di amministratori unici e di amministratori delegati con funzioni di direzione in società, associazioni, fondazioni ed altri organismi di diritto privato cui la Regione partecipa;

c) per incarichi direzionali;

d) negli organismi che svolgono funzioni di natura tecnica, fatta eccezione per quelli di supporto al Consiglio regionale.

3. Ai fini della lettera a) del comma 2, gli enti, aziende, agenzie ed altri organismi pubblici dipendenti dalla Regione sono quei soggetti giuridici, comunque denominati, che svolgono funzioni esclusive o comunque prevalenti strumentali all'esercizio delle funzioni regionali di governo e che, pur se dotati di propria autonomia, sono soggetti alla potestà regionale esclusiva o comunque prevalente in ordine ai seguenti profili:

a) costituzione o scioglimento;

b) nomina degli organi;

c) approvazione dei bilanci;

d) esercizio di funzioni di vigilanza o controllo;

e) definizione di indirizzi e direttive;

f) disciplina dell'ordinamento interno;

g) disciplina del personale.

4. Per gli organismi pubblici aventi le caratteristiche di cui al comma 3 ed alla costituzione dei cui organi partecipano gli enti locali, la nomina o designazione dei componenti dell'organo di amministrazione è di competenza del Consiglio regionale e la nomina o designazione del presidente è di competenza degli organi di governo. Tale disciplina si applica anche agli organismi pubblici aventi le caratteristiche di cui al comma 3 e svolgenti funzioni di consulenza sia per la Giunta che per il Consiglio regionale se non diversamente disciplinato dalle rispettive leggi di settore <sup>(6)</sup>.

5. Tutte le nomine e designazioni di competenza degli organi di governo sono effettuate dal Presidente della Giunta regionale.

6. Disposizioni in materia di nomine e designazioni della Regione, in contrasto con il presente articolo, contenute in statuti, atti costitutivi, regolamenti o qualsiasi altro atto di organismi esterni non impegnano la Regione, le cui nomine e designazioni restano soggette esclusivamente alla presente legge.

7. Nei casi in cui gli statuti di società, associazioni, fondazioni od altri organismi di diritto privato attribuiscono nomine riconducibili alle fattispecie di cui al comma 1, ad organi di dette società od organismi ai quali partecipa, in rappresentanza della Regione, il Presidente della Giunta regionale o suo delegato, quest'ultimo, nell'espressione del voto per dette nomine, si conforma ad una preventiva deliberazione del Consiglio regionale.

8. Nel caso in cui nomine o designazioni di competenza del Consiglio regionale ai sensi della presente legge debbano essere effettuate d'intesa con altri soggetti, pubblici o privati, alla definizione di tali intese provvede il Presidente del Consiglio regionale <sup>(7)</sup>.

Competenze della Giunta regionale

Competenze del Consiglio regionale del Presidente della Giunta

Intese con altri Enti

(6) Comma così modificato dapprima dall'art. 2, L.R. 24 ottobre 2008, n. 56 e poi dall'art. 15, L.R. 21 marzo 2011, n. 10, a decorrere dal giorno successivo a

quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 93 della stessa legge).

(7) Comma così sostituito dall'art. 23, *L.R. 14 dicembre 2009, n. 75*. Il testo originario era così formulato: «8. Nel caso in cui nomine o designazioni di competenza del Consiglio regionale ai sensi della presente legge debbano essere effettuate, per disposizione di statuti di società, associazioni, fondazioni od altri organismi di diritto privato, d'intesa con altri soggetti, alla definizione di tali intese provvede il Presidente del Consiglio regionale.».

### Art. 3

#### *Procedura delle nomine e designazioni di competenza del Consiglio.*

1. Le proposte per le nomine e designazioni di competenza del Consiglio, presentate ai sensi dell'articolo 7, sono sottoposte al parere della commissione consiliare competente che, almeno quindici giorni prima della scadenza del termine entro cui il Consiglio deve provvedere alla nomina o designazione, trasmette il relativo provvedimento al Presidente del Consiglio per l'iscrizione all'ordine del giorno del Consiglio.

Valutazione  
dei requisiti da  
parte della  
Commissione  
competente

2. La commissione consiliare competente può procedere, su richiesta di un terzo dei suoi componenti, ad audizioni al fine di acquisire elementi utili alla valutazione della proposta.

3. Il Consiglio garantisce la rappresentanza delle minoranze con il sistema di elezione a voto limitato. In assenza di diverse specifiche disposizioni normative, il voto è limitato a due terzi, se non altrimenti deliberato dal Consiglio prima di procedere alla votazione.

Rappresentanza  
delle minoranze

4. In caso di parità di voti tra due o più candidati si procede al ballottaggio tra gli stessi ed è eletto il candidato che ottiene il maggior numero di voti.

### Art. 4

#### *Controllo preventivo del Consiglio.*

1. Le nomine e designazioni di competenza degli organi di governo di cui all'articolo 2, comma 2, lettere a), b) e c) sono effettuate, ai sensi dello Statuto, previo controllo da parte del Consiglio.

2. A tal fine, il Presidente della Giunta comunica al Consiglio le nomine o designazioni che intende effettuare, nel rispetto del principio della rappresentanza di genere, almeno quarantacinque giorni prima della scadenza, corredate del curriculum del candidato e di una relazione illustrativa delle ragioni della proposta.

3. Il Consiglio, entro 20 giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma 2 e secondo le modalità definite dal proprio regolamento interno, che prevedono la possibile audizione del candidato, può formulare eventuali osservazioni. Trascorso tale termine senza che il Consiglio si sia espresso, il Presidente della Giunta può procedere ad effettuare la nomina o designazione.

Osservazioni  
preventive sulle  
nomine di  
competenza del  
Presidente della  
Giunta

4. In caso di osservazioni del Consiglio, l'atto di nomina deve dare atto del loro accoglimento oppure esplicitare le motivazioni del loro mancato accoglimento.

5. Nei casi in cui, secondo la normativa di riferimento, una nomina di competenza del Presidente della Giunta avvenga a seguito di designazione vincolante da parte di altri soggetti o sia riservata a chi è titolare di determinate cariche oppure riguardi gli organismi tecnici di cui all'articolo 2, comma 2, lettera d), le procedure di controllo consiliare preventivo di cui al presente articolo non si applicano e il Presidente della Giunta comunica tempestivamente al Consiglio la nomina effettuata.

6. La stipula da parte della Giunta di patti parasociali relativi a società nei cui organi di amministrazione siano presenti componenti nominati o designati dal

Consiglio non può comportare alcuna deroga alle competenze del Consiglio in materia di nomine.

### **Art. 5**

#### *Elenchi regionali degli incarichi.*

1. Entro il 30 settembre di ogni anno, l'Ufficio di presidenza del Consiglio e il Presidente della Giunta pubblicano, ciascuno per la propria competenza, un elenco delle nomine e designazioni da effettuare nell'anno solare successivo.
2. Gli elenchi contengono:
  - a) gli organismi cui le nomine o designazioni si riferiscono;
  - b) la fonte normativa dell'incarico;
  - c) la data entro cui la nomina o designazione deve essere effettuata e la durata dell'incarico;
  - d) i requisiti richiesti per l'incarico;
  - e) le eventuali incompatibilità specificamente previste per l'incarico dalla normativa di riferimento;
  - f) l'indennità prevista.
3. Gli elenchi sono pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana e sono inseriti sui siti web del Consiglio e della Giunta. Il Consiglio e il Presidente della Giunta possono dare ulteriori idonee forme di pubblicità a tali elenchi.
4. Gli elenchi sono redatti e pubblicati secondo un modello unitario definito d'intesa fra le strutture tecniche di cui all'articolo 6.
5. Ove, nel corso dell'anno, si renda necessario procedere a nomine o designazioni non previste negli elenchi di cui al comma 1, i soggetti competenti ai sensi del medesimo comma 1 compilano elenchi integrativi, cui si applicano le stesse forme di pubblicità.

Comunicati  
di nomina:  
procedura

### **Art. 6**

#### *Strutture tecniche di supporto.*

1. Le competenti strutture tecniche istituite presso il Consiglio e la presidenza della Giunta:
  - a) definiscono il modello unitario degli elenchi delle nomine e designazioni;
  - b) curano la tenuta degli elenchi delle nomine e designazioni di rispettiva competenza, i relativi aggiornamenti e la loro pubblicazione secondo modalità omogenee;
  - c) assicurano il costante aggiornamento della situazione degli incarichi in essere;
  - d) effettuano il monitoraggio sul rispetto del principio di pari rappresentanza di genere.
2. Le medesime strutture, inoltre:
  - a) raccolgono le proposte di candidatura di cui all'articolo 7 <sup>(8)</sup>;
  - b) verificano la completezza della documentazione prevista dall'articolo 8.

Competenze  
degli uffici

(8) Lettera così modificata dall'art. 1, L.R. 26 febbraio 2010, n. 22, a decorrere dalla data dell'insediamento del Consiglio regionale della IX legislatura (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 4 della stessa legge).

### **Art. 7**

#### *Avviso di selezione, candidature e proposte di nomina <sup>(9)</sup>.*

1. La pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana degli elenchi di cui all'articolo 5 costituisce avviso pubblico per la proposta di candidature per le nomine e designazioni di competenza regionale, ad eccezione di quelle inerenti a <sup>(10)</sup>:
  - a) organismi disciplinati esclusivamente dalla normativa regionale, ai quali si accede a seguito di designazioni vincolanti espresse dai soggetti aventi titolo;

b) organismi per i quali la legge di settore già prevede l'espletamento di uno specifico avviso pubblico;

c) organismi la cui costituzione ha carattere di urgenza;

d) nomine e designazioni da effettuarsi previa intesa della Regione con organi dello Stato, delle regioni o di altri soggetti;

e) organismi che svolgono funzioni di natura tecnica, se non già ricompresi nelle lettere da a) a d) <sup>(11)</sup>.

2. Nel caso di cui alla lettera c) del comma 1, il provvedimento di nomina o designazione dà conto delle motivazioni d'urgenza che hanno imposto la deroga all'avviso pubblico <sup>(12)</sup>.

3. Le proposte di candidature, corredate della documentazione di cui all'articolo 8, devono essere presentate all'organo competente per la nomina o designazione non più tardi di settantacinque giorni antecedenti la data in cui la nomina o designazione deve essere effettuata, da parte <sup>(13)</sup>:

a) delle organizzazioni sindacali regionali;

b) delle associazioni riconosciute, fondazioni ed enti pubblici e privati operanti in Toscana nei settori interessati;

c) delle università ed istituti di ricerca della Toscana;

d) degli ordini professionali aventi sede in Toscana;

e) della persona direttamente interessata alla candidatura.

4. Il Presidente della Giunta regionale decreta le nomine e designazioni di propria competenza di norma tra le candidature proposte ai sensi dei commi 1 e 3, salvo che, per mancanza di proposte di candidature o per altra causa eccezionale, oltre che per le ragioni di cui al comma 1, ritenga, motivatamente, di dover provvedere in deroga, fermo restando il rispetto dei criteri e dei principi della presente legge <sup>(14)</sup>.

5. Il Consiglio regionale delibera le nomine e designazioni di propria competenza, oltre che fra le candidature proposte ai sensi dei commi 1 e 3, anche tra quelle proposte:

a) dai presidenti dei gruppi consiliari;

b) da ciascun consigliere;

c) dalla Giunta regionale, ai sensi dell'articolo 23, comma 1, dello Statuto

<sup>(15)</sup>.

6. Le proposte di cui al comma 5, escluse quelle relative agli organi di controllo contabile e quelle avanzate dalla persona direttamente interessata ai sensi del comma 3, lettera e), devono contenere, a pena di inammissibilità, un numero pari di nominativi di entrambi i generi, qualunque sia il numero di nomine o designazioni da effettuare <sup>(16)</sup>. L'inammissibilità è dichiarata dal Presidente del Consiglio regionale.

7. Le proposte di cui al comma 5 relative agli organi di controllo contabile devono attenersi al principio di parità di genere per quanto possibile, tenuto conto della composizione degli albi o elenchi professionali dei soggetti legittimati ad essere nominati.

Soggetti  
titolati alla  
presentazione  
delle  
candidature

Provvedimenti  
di nomina

Rappresentanza  
di genere

<sup>(9)</sup> Rubrica così sostituita dall'art. 2, comma 1, L.R. 26 febbraio 2010, n. 22, a decorrere dalla data dell'insediamento del Consiglio regionale della IX legislatura (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 4 della stessa legge). Il testo originario era così formulato: «Avviso di selezione, indicazioni di candidati e proposte di nomina.».

<sup>(10)</sup> Alinea così modificato dall'art. 2, comma 2, L.R. 26 febbraio 2010, n. 22, a decorrere dalla data dell'insediamento del Consiglio regionale della IX legislatura (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 4 della stessa legge).

<sup>(11)</sup> Comma così sostituito dall'art. 3, comma 1, L.R. 24 ottobre 2008, n. 56, poi così modificato come indicato nella nota che precede. Il testo originario era così

formulato: «1. La pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana degli elenchi di cui all'articolo 5 costituisce avviso pubblico per l'indicazione di candidature per le nomine e designazioni di competenza regionale, ad eccezione di quelle inerenti a:

- a) commissioni giudicatrici di concorso presso aziende sanitarie locali ed aziende ospedaliero-universitarie i cui membri sono individuati mediante sorteggio tra gli iscritti nel ruolo sanitario regionale;
- b) organismi in seno ai quali si è nominati in ragione dell'ufficio ricoperto all'interno dell'amministrazione dello Stato, della Regione o di altri enti pubblici;
- c) organismi a far parte dei quali si accede a seguito di designazioni vincolanti espresse dai soggetti aventi titolo;
- d) organismi per far parte dei quali la legge di settore già prevede l'espletamento di avviso pubblico;
- e) commissioni esaminatrici istituite da enti diversi dalla Regione la cui durata si esaurisce con la conclusione degli esami;
- f) organismi la cui costituzione ha carattere d'urgenza;
- g) organismi di cui all'articolo 2, comma 2, lettera d), se non già ricompresi nelle lettere da a) ad f).».

(12) Comma così modificato dall'*art. 3, comma 2, L.R. 24 ottobre 2008, n. 56*.

(13) Alinea così modificato dall'*art. 2, comma 3, L.R. 26 febbraio 2010, n. 22*, a decorrere dalla data dell'insediamento del Consiglio regionale della IX legislatura (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 4 della stessa legge).

(14) Il presente comma, già modificato dall'*art. 66, L.R. 21 novembre 2008, n. 62*, è stato poi così sostituito dall'*art. 2, comma 4, L.R. 26 febbraio 2010, n. 22*, a decorrere dalla data dell'insediamento del Consiglio regionale della IX legislatura (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 4 della stessa legge). Il testo precedente era così formulato: «4. Le nomine e designazioni sono effettuate di norma tra i candidati indicati ai sensi dei commi 1 e 3, salvo che, per mancanza di indicazioni di candidature o per altra causa eccezionale, oltre che per le ragioni di urgenza di cui alla lettera c) del comma 1, l'organo competente ritenga, motivatamente, di dover provvedere in deroga, fermo restando il rispetto dei criteri e dei principi della presente legge.».

(15) Comma così sostituito dall'*art. 2, comma 5, L.R. 26 febbraio 2010, n. 22*, a decorrere dalla data dell'insediamento del Consiglio regionale della IX legislatura (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 4 della stessa legge). Il testo originario era così formulato: «5. Il Consiglio delibera le nomine e designazioni di propria competenza su proposta, effettuata ai sensi del comma 4, da parte:

- a) dei presidenti dei gruppi consiliari;
- b) di ciascun consigliere;
- c) della Giunta regionale, ai sensi dell'articolo 23, comma 1, dello Statuto.».

(16) Periodo così modificato dall'*art. 2, comma 6, L.R. 26 febbraio 2010, n. 22*, a decorrere dalla data dell'insediamento del Consiglio regionale della IX legislatura (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 4 della stessa legge).

## Art. 8

### *Documentazione per la proposta di nomina.*

1. Per le proposte di nomina o designazione di competenza del Consiglio regionale e per le nomine di competenza del Presidente della Giunta regionale sono acquisiti:

- a) dati anagrafici e di residenza della persona proposta;
- b) curriculum degli studi e delle esperienze professionali;
- c) elenco delle cariche e degli incarichi ricoperti in enti, aziende, società ed organismi;

Contenuto  
della  
proposta di  
candidatura

d) attestazione di possesso dei requisiti richiesti per la nomina o designazione, ivi compresa l'iscrizione ad albi professionali;

e) dichiarazione di disponibilità ad accettare l'incarico;

f) dichiarazione di appartenenza ad associazioni che abbiano finalità dichiarate o svolgano di fatto attività di carattere politico, culturale, sociale, assistenziale e di promozione economica, precisandone la denominazione;

g) dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, ai sensi dell'*articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445* (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), con la quale il candidato attesta di non trovarsi in alcuna delle cause di esclusione, incompatibilità o conflitto di interesse previste dalla presente legge o dalle leggi che regolano le singole nomine o designazioni ovvero dichiarazione con cui il candidato attesta l'eventuale sussistenza di una causa rimuovibile di incompatibilità o di conflitto di interesse esprimendo contestualmente la propria disponibilità, se nominato, a rimuovere detta causa entro il termine di dieci giorni dal ricevimento della comunicazione di avvenuta nomina.

2. Qualora la documentazione di cui al comma 1 sia incompleta, è consentito integrarla entro il quindicesimo giorno successivo alla presentazione della proposta.

3. Sono dichiarate inammissibili dal Presidente del Consiglio le proposte prive della documentazione di cui al comma 1 o risultate incomplete allo scadere del termine di cui al comma 2.

4. Per le nomine o designazioni di competenza del Presidente della Giunta regionale la documentazione di cui al comma 1 deve essere prodotta prima dell'adozione del decreto di nomina o designazione.

5. I dati raccolti sono trattati ai fini esclusivi della presente legge e secondo quanto previsto dal *decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196* (Codice in materia di protezione dei dati personali) e dalla conseguente normativa regionale.

6. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alle nomine di competenza regionale da effettuarsi su designazione o in una rosa di nominativi da parte di altri soggetti.

#### **Art. 9**

##### *Requisiti professionali.*

1. I soggetti candidati devono essere in possesso dei requisiti specifici stabiliti dalle norme vigenti e dagli ordinamenti degli enti interessati.

2. I soggetti candidati agli incarichi di revisore dei conti o di membro di collegio sindacale con funzioni anche di revisione dei conti devono essere iscritti nel registro dei revisori contabili.

#### **Art. 10**

##### *Cause di esclusione.*

1. Non possono essere nominati o designati a ricoprire gli incarichi previsti dalla presente legge:

a) coloro che si trovino in stato di interdizione legale ovvero di interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese;

b) coloro che siano stati condannati con sentenza definitiva, salvi gli effetti della riabilitazione, a pena detentiva per uno dei reati previsti nel *decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385* (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia) e successive modificazioni oppure alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e nel *regio decreto 16 marzo 1942, n. 267* (Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa) e successive modificazioni;

Trattamento  
dei dati

Ineleggibilità

c) coloro che siano stati condannati con sentenza definitiva, o sottoposti a misura di prevenzione con provvedimento definitivo, in relazione alle situazioni richiamate dall'articolo 15 della legge 19 marzo 1990, n. 55 (Nuove disposizioni per la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazione di pericolosità sociale) e successive modificazioni;

d) coloro che siano stati condannati con sentenza definitiva per violazione della legge 25 gennaio 1982, n. 17 (Norme di attuazione dell'art. 18 della Costituzione in materia di associazioni segrete e scioglimento della associazione denominata Loggia P2), come previsto dall'articolo 8 della legge regionale 29 agosto 1983, n. 68 (Norme di attuazione dell'art. 18 della Costituzione e della legge 25 gennaio 1982, n. 17 in materia di associazioni segrete e norme per garantire la pubblicità della situazione associativa dei titolari di cariche elettive o di nomine e designazioni regionali);

e) coloro che ricadono nelle previsioni dell'articolo 2 della legge 23 aprile 1981, n. 154 (Norme in materia di ineleggibilità ed incompatibilità alle cariche di consigliere regionale, provinciale, comunale e circoscrizionale e in materia di incompatibilità degli addetti al Servizio sanitario nazionale), ad esclusione dei dipendenti regionali, fermo restando quanto per essi previsto dalle lettere a) e k) del comma 1 dell'articolo 12. I casi in cui le previsioni dell'articolo 2 della l. 154/1981 sono riferite al territorio nel quale il titolare di una determinata carica esercita le sue funzioni costituiscono causa di esclusione limitatamente ad organismi il cui ambito operativo è esattamente coincidente con detto territorio o compreso in esso <sup>(17)</sup>.

2. Le disposizioni del comma 1 concernono anche le sentenze di applicazione della pena su richiesta delle parti, emesse ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale.

(17) Lettera così modificata dall'art. 4, L.R. 24 ottobre 2008, n. 56.

#### **Art. 10-bis**

*Causa di esclusione dalla nomina ad amministratore di società a partecipazione regionale.*

1. Non può essere nominato amministratore di società a partecipazione regionale chi, avendo ricoperto nei cinque anni precedenti alla nomina incarichi analoghi, abbia chiuso in perdita tre esercizi consecutivi <sup>(18)</sup>.

(18) Articolo aggiunto dall'art. 18, L.R. 28 aprile 2008, n. 20.

#### **Art. 11**

*Incompatibilità.*

1. Le nomine o designazioni di cui alla presente legge sono incompatibili con le seguenti cariche e funzioni:

a) sindaco e assessore dei comuni della Toscana con popolazione residente superiore alle 15.000 unità; assessore e presidente di provincia della Toscana; presidente e membro di giunta delle comunità montane della Toscana e dei circondari istituiti per legge regionale; componente degli organi delle autorità di ambito territoriale ottimale di cui alla L.R. 21 luglio 1995, n. 81 (Norme di attuazione della legge 5 gennaio 1994 n. 36. "Disposizioni in materia di risorse idriche") alla e L.R. 18 maggio 1998, n. 25 (Norme per la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati);

b) giudice costituzionale, magistrato ordinario, amministrativo, contabile, tributario e di ogni giurisdizione speciale, fatte salve specifiche disposizioni di legge;

Esclusione degli amministratori di società in perdita

Incompatibilità



- c) avvocato o procuratore presso l'Avvocatura dello Stato o di altri enti pubblici;
- d) appartenente alle forze armate in servizio permanente effettivo;
- e) difensore civico di regione, provincia o comune;
- f) titolare di due incarichi di membro effettivo in collegi sindacali e organi di controllo, la cui designazione o nomina sia di competenza di enti pubblici anche economici o di società di capitali da essi partecipate in modo esclusivo o prevalente <sup>(19)</sup>;
- g) titolare di incarico professionale di studio, consulenza o ricerca conferito dalla Regione;
- g-bis) soggetti nominati dalla Regione a seguito delle designazioni di cui all'articolo 1, comma 1-bis, lettera b) <sup>(20) (21)</sup>.

(19) Lettera così sostituita dall'*art. 5, comma 1, L.R. 24 ottobre 2008, n. 56*. Il testo originario era così formulato: «f) titolare di due incarichi in collegi sindacali e organi di controllo, la cui designazione o nomina sia di competenza di enti pubblici anche economici.».

(20) Lettera aggiunta dall'*art. 5, comma 2, L.R. 24 ottobre 2008, n. 56*.

(21) Per la disapplicazione della presente lettera, vedi l'*art. 143-bis, comma 1, lettera b), L.R. 24 febbraio 2005, n. 40* (articolo aggiunto dall'*art. 8, L.R. 3 maggio 2011, n. 16*).

## Art. 12

### Conflitto di interesse <sup>(22)</sup>.

1. Non possono essere nominati o designati nelle cariche di cui alla presente legge, versando in una situazione di conflitto di interesse:

a) i dipendenti dello Stato, della Regione e degli enti locali che comunque assolvano a mansioni inerenti l'esercizio della vigilanza sull'ente o organismo cui si riferisce la nomina;

b) i dipendenti o consulenti dell'ente o organismo per il quale il nominativo è proposto, ovvero di enti o organismi da esso dipendenti o ad esso strumentali;

c) i membri di organi consultivi tenuti ad esprimere parere su provvedimenti degli organi dell'ente o organismo cui si riferisce la nomina;

d) chi ha parte, direttamente o indirettamente, in servizi, esazioni di diritti, somministrazioni o appalti nell'interesse dell'ente o organismo cui si riferisce la nomina;

e) chi ha lite pendente, come individuato ai sensi della *legge 2 luglio 2004, n. 165* (Disposizioni di attuazione dell'articolo 122, primo comma, della Costituzione), in quanto parte in un procedimento civile od amministrativo, con l'ente o organismo cui si riferisce la nomina;

f) chi abbia prestato opera di consulenza a favore dell'ente o organismo cui si riferisce la nomina nei dodici mesi precedenti;

g) chi ha parte in attività di carattere imprenditoriale, commerciale o professionale riguardanti l'ente o organismo cui si riferisce la nomina e che possano trarre vantaggio diretto dalle decisioni del soggetto medesimo; egualmente la nomina è preclusa se nelle attività suddette hanno parte il coniuge o i parenti o affini entro il secondo grado;

h) il coniuge, i parenti e gli affini entro il secondo grado dei consiglieri regionali, del Presidente della Giunta regionale e degli assessori regionali, nonché i conviventi dei medesimi soggetti, se e in quanto dichiarati ai sensi dell'*articolo 14 della legge regionale 13 giugno 1983, n. 48* (Norme sulla previdenza, l'assicurazione infortuni e l'indennità di fine mandato ai consiglieri della Regione Toscana) e successive modificazioni;

Conflitto di interesse

Rapporti di parentela

i) il coniuge, i parenti e gli affini entro il secondo grado dei soggetti di cui all'articolo 11, comma 1, lettera a);

j) i dirigenti regionali in quiescenza, prima che siano trascorsi dodici mesi dalla data del collocamento a riposo;

k) negli organi degli enti dipendenti della Regione, di cui all'articolo 50 dello Statuto, i dirigenti e i dipendenti regionali, se non collocati in aspettativa previamente all'assunzione dell'incarico, fatta eccezione per quanto previsto dalla legge regionale relativa alla disciplina dei commissari nominati dalla Regione.

---

(22) Vedi anche quanto dispone, in conformità al presente articolo, l'art. 23, comma 4-ter, L.R. 26 luglio 2002, n. 32 (comma aggiunto dall'art. 1, L.R. 2 maggio 2011, n. 15, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, ai sensi di quanto stabilito dall'art. 2 della stessa legge).

### Art. 13

#### *Limitazioni per l'esercizio degli incarichi.*

Divieto di cumulo

1. Gli incarichi disciplinati dalla presente legge, fatta eccezione per quelli non retribuiti e salvo quanto previsto al comma 3, non sono tra loro cumulabili <sup>(23)</sup>.

2. In caso di conferimento di una nuova nomina l'interessato deve dimettersi dal precedente incarico entro dieci giorni dalla notifica del provvedimento. In assenza di dimissioni l'interessato è dichiarato decaduto dalla carica ai sensi dell'articolo 15, comma 2.

3. È consentita l'attribuzione alla stessa persona di non più di due incarichi di membro effettivo di collegi sindacali e di organi di controllo contabile.

4. Non è consentita la nomina per più di due mandati consecutivi nello stesso incarico. A tale fine si considerano anche i mandati svolti prima dell'entrata in vigore della presente legge <sup>(24)</sup> <sup>(25)</sup>.

5. Non è consentita, per un periodo di due anni, la nomina in un incarico compreso fra quelli disciplinati dalla presente legge qualora vi sia stata permanenza in uno stesso incarico per due mandati consecutivi <sup>(26)</sup>.

5-bis. Il divieto previsto dai commi 4 e 5 non opera nel caso in cui il mandato sia stato esercitato per un periodo di tempo inferiore alla metà della durata naturale dell'incarico <sup>(27)</sup>.

5-ter. La disposizione di cui al comma 5-bis si applica ai procedimenti di nomina e di designazione relativi agli elenchi di cui all'articolo 5, pubblicati successivamente alla data di entrata in vigore della legge regionale 21 marzo 2011, n. 10 (Legge di manutenzione dell'ordinamento regionale 2011) <sup>(28)</sup>.

---

(23) Per la disapplicazione del presente comma, nei limiti ivi indicati, vedi l'art. 143-bis, comma 1, lettera c), L.R. 24 febbraio 2005, n. 40 (articolo aggiunto dall'art. 8, L.R. 3 maggio 2011, n. 16).

(24) Periodo aggiunto dall'art. 6, L.R. 24 ottobre 2008, n. 56.

(25) In deroga a quanto disposto nel presente comma, vedi l'art. 23, comma 4-bis, L.R. 26 luglio 2002, n. 32 (comma aggiunto dall'art. 1, L.R. 2 maggio 2011, n. 15, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, ai sensi di quanto stabilito dall'art. 2 della stessa legge). Per la disapplicazione del presente comma, vedi l'art. 143-bis, comma 1, lettera d), L.R. 24 febbraio 2005, n. 40 (articolo aggiunto dall'art. 8, L.R. 3 maggio 2011, n. 16).

(26) Per la disapplicazione del presente comma, vedi l'art. 143-bis, comma 1, lettera d), L.R. 24 febbraio 2005, n. 40 (articolo aggiunto dall'art. 8, L.R. 3 maggio 2011, n. 16).

(27) Comma aggiunto dall'art. 16, L.R. 21 marzo 2011, n. 10, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 93 della stessa legge).

(28) Comma aggiunto dall'art. 16, L.R. 21 marzo 2011, n. 10, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 93 della stessa legge).

#### **Art. 14**

##### *Doveri inerenti il mandato.*

1. Nell'espletamento del proprio mandato i soggetti nominati o designati ai sensi della presente legge rappresentano la Regione e sono tenuti ad attenersi alle direttive impartite dall'organo che li ha nominati, ferma restando l'osservanza delle disposizioni di legge. Nel caso di nomine effettuate dal Consiglio regionale, le direttive dello stesso Consiglio tengono conto del principio di rappresentanza delle minoranze sulla cui base sono stati nominati i soggetti alle quali esse sono dirette <sup>(29)</sup>.

2. I soggetti nominati ai sensi della presente legge sono tenuti ad inviare all'organo regionale da cui sono stati nominati o designati una relazione annuale sull'attività svolta. Sono, altresì, tenuti a riferire sull'attività, ogni volta che ne sono richiesti dal Presidente del Consiglio, su iniziativa propria o di almeno tre presidenti di gruppo o di almeno un terzo dei componenti del Consiglio, o dal Presidente della Giunta.

3. Il nominato ha l'obbligo:

a) di astenersi dal prendere parte alle decisioni degli organi dei quali è componente, quando le stesse possano procurare, direttamente o indirettamente, vantaggi patrimoniali o di altro genere a sé medesimo, al coniuge e ai parenti o affini entro il quarto grado;

b) di non adottare, rispetto ad obblighi derivanti dalla legge o da altra fonte del diritto, condotte omissive suscettibili di determinare i medesimi effetti di cui alla lettera a).

4. Durante l'espletamento del mandato l'interessato è tenuto a comunicare all'organo regionale che ha provveduto alla nomina o designazione il sopravvenire di cause di esclusione, di incompatibilità, di conflitto di interesse o di sospensione di cui rispettivamente agli articoli 10, 11, 12 e 16.

---

(29) Per la disapplicazione del presente comma, vedi l'art. 143-bis, comma 1, lettera e), L.R. 24 febbraio 2005, n. 40 (articolo aggiunto dall'art. 8, L.R. 3 maggio 2011, n. 16).

#### **Art. 15**

##### *Decadenza e revoca.*

1. L'organo che ha provveduto alla nomina o designazione, ove accerti, d'ufficio o su segnalazione di terzi o dello stesso interessato, l'esistenza o la sopravvenienza di una delle cause di esclusione di cui all'articolo 10, procede alla dichiarazione di decadenza dell'interessato dall'incarico con provvedimento motivato.

2. L'organo che ha provveduto alla nomina o designazione, ove accerti, d'ufficio o su segnalazione di terzi o dello stesso interessato, l'esistenza o la sopravvenienza di una delle cause di incompatibilità o di conflitto di interesse di cui agli articoli 11 e 12, invita l'interessato a rimuovere la situazione di incompatibilità o conflitto. Qualora tale situazione non sia rimossa entro dieci giorni dal ricevimento dell'invito, l'interessato è dichiarato decaduto dalla carica con provvedimento motivato.

3. La decadenza dall'incarico è altresì pronunciata:

a) nel caso di cui all'articolo 13, comma 2;



Decadenza

Revoca

b) nel caso di cui all'*articolo 8, comma 3, della legge regionale 21 giugno 1983, n. 49* (Disposizioni per la pubblicità della situazione patrimoniale dei titolari di cariche elettive e di cariche direttive in alcuni enti);

c) nel caso in cui si accerti che il nominato ha reso dichiarazioni mendaci nelle attestazioni di cui all'articolo 8, comma 1.

4. La revoca può essere disposta:

a) ove la funzione affidata risulti espletata in modo gravemente irregolare, ovvero in contrasto con i fini del soggetto giuridico presso cui è svolta la funzione;

b) ove la funzione affidata risulti espletata disattendendo le direttive dettate dalla Regione o in contrasto con esse.

5. La revoca è disposta, con provvedimento motivato, dallo stesso organo competente alla nomina o designazione. [In caso di nomina o designazione di competenza del Consiglio regionale la revoca è disposta previa istruttoria svolta dalla commissione consiliare competente] <sup>(30)</sup>.

6. I provvedimenti di decadenza e di revoca vengono adottati a seguito di contraddittorio con l'interessato e vengono pubblicati sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana.

6-bis. Per le nomine o designazioni di competenza del Consiglio regionale, anche nei casi in cui esse siano state esercitate dal Presidente dello stesso Consiglio ai sensi dell'articolo 21, comma 5, l'invito di cui al comma 2 è effettuato dal Presidente del Consiglio regionale e la revoca o la decadenza sono disposte dal Consiglio regionale previa istruttoria e contraddittorio con l'interessato svolti dalla commissione consiliare competente <sup>(31)</sup>.

7. I soggetti che nel corso del mandato vengono a trovarsi nelle condizioni di cui all'articolo 10, comma 1, lettere a), b), c), d), decadono di diritto dall'incarico dalla data del passaggio in giudicato della sentenza di condanna o dalla data in cui diviene definitivo il provvedimento che applica l'interdizione o la misura di prevenzione. L'organo competente alla nomina o designazione, ove accerti, d'ufficio o su segnalazione di terzi o dello stesso interessato, il verificarsi di tali condizioni provvede a dichiarare la decadenza ed a effettuare la sostituzione a norma dell'articolo 17 <sup>(32)</sup>.

(30) Periodo soppresso dall'*art. 7, comma 1, L.R. 24 ottobre 2008, n. 56*.

(31) Comma aggiunto dall'*art. 7, comma 2, L.R. 24 ottobre 2008, n. 56*.

(32) Comma così sostituito dall'*art. 7, comma 3, L.R. 24 ottobre 2008, n. 56*. Il testo originario era così formulato: «7. I soggetti che nel corso del mandato vengano a trovarsi nelle condizioni di cui all'articolo 10, comma 1, lettere b), c) e d), decadono di diritto dall'incarico dalla data del passaggio in giudicato della sentenza di condanna o dalla data in cui diviene definitivo il provvedimento che applica la misura di prevenzione.».

## Art. 16

### *Sospensione dall'incarico.*

1. Coloro che sono stati condannati o sottoposti a misure di prevenzione con provvedimento non definitivo per una delle fattispecie di cui all'articolo 10, comma 1, lettere b), c) e d), sono sospesi di diritto dagli incarichi conferiti a norma della presente legge fino all'emanazione del provvedimento definitivo.

2. L'organo che ha provveduto alla nomina o designazione, ove accerti, d'ufficio o su segnalazione di terzi o dello stesso interessato, l'esistenza o la sopravvenienza della causa di sospensione provvede a dichiarare la sospensione ed a effettuare la sostituzione a norma dell'articolo 17, comma 1, per la durata della sospensione stessa.

**Art. 17**  
*Sostituzione.*

1. In caso di cessazione dall'incarico per qualsiasi causa prima della scadenza del mandato di un soggetto nominato, l'organo regionale competente provvede alla sostituzione.

Sostituzione

2. A tal fine, entro il termine di quindici giorni dalla cessazione l'organo regionale competente provvede alla nuova nomina o designazione sulla base, ove presenti, delle candidature già indicate in precedenza per tale incarico ovvero ai sensi dell'articolo 7, commi 4 e 5 <sup>(33)</sup>.

3. Salvo quanto previsto dall'articolo 16, comma 2, l'incarico del soggetto subentrante cessa alla scadenza dell'organismo di cui è chiamato a far parte.

---

(33) Comma così modificato dall'*art. 17, L.R. 21 marzo 2011, n. 10*, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 93 della stessa legge).

**Art. 18**  
*Durata degli incarichi.*

1. Gli incarichi per i quali la legge prevede una durata coincidente con quella della legislatura regionale scadono il centocinquantesimo giorno successivo alla data della prima seduta del nuovo Consiglio regionale.

Nomine in scadenza al termine della legislatura

2. Quanto disposto dal comma 1 si applica altresì agli incarichi per i quali non è previsto alcun termine di scadenza.

**Art. 19**  
*Rappresentanza di genere.*

1. Ai fini del rispetto del principio della differenza di genere, le strutture tecniche di cui all'articolo 6 provvedono a verificare che, sul totale delle nomine effettuate nell'anno solare di riferimento dal Consiglio e dagli organi di governo, escluse quelle di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), sia stata rispettata la percentuale del cinquanta per cento di presenza per ogni genere <sup>(34)</sup>.

Rappresentanza di genere

2. Le strutture tecniche comunicano semestralmente i risultati degli accertamenti effettuati ai fini della verifica agli organi che hanno provveduto alle nomine e designazioni nonché alla Commissione regionale per le pari opportunità.

3. Ove dalla verifica stessa risulti non rispettato quanto previsto al comma 1, l'organo che ha provveduto alle nomine e designazioni è tenuto, nell'anno solare successivo a quello cui si riferisce la verifica, a nominare o designare un numero maggiore di persone del genere sottorappresentato, in modo da favorire il riequilibrio della presenza dei due generi.

3-bis. Il Consiglio regionale e gli organi di governo della Regione promuovono, attraverso le rispettive sedi di concertazione e di consultazione con gli enti locali e con le categorie economiche e sociali, il rispetto del principio di parità di genere in tutte le nomine di competenza di detti soggetti <sup>(35)</sup>.

---

(34) Per la disapplicazione del presente comma, vedi l'*art. 143-bis, comma 1, lettera f), L.R. 24 febbraio 2005, n. 40* (articolo aggiunto dall'*art. 8, L.R. 3 maggio 2011, n. 16*).

(35) Comma aggiunto dall'*art. 5, comma 2, L.R. 2 aprile 2009, n. 16*.

**Art. 20**  
*Norme transitorie.*

1. I soggetti nominati dalla Regione in carica all'entrata in vigore della presente legge che si trovino in una delle condizioni di incompatibilità o di conflitto di interesse stabilite dalla legge stessa sono tenuti a rimuovere detta causa o a

dimettersi dalla carica ricoperta entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

2. Entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale presenta al Consiglio una o più proposte di legge di revisione delle normative vigenti in modo da uniformarle e renderle coerenti con le disposizioni dello Statuto e della presente legge.

3. Fino alla revisione delle normative di cui al comma 2, le nomine e designazioni continuano ad essere effettuate in conformità alle normative stesse.

4. In sede di revisione delle proprie normative ai sensi del comma 2, la Regione provvede ad uniformare i compensi per gli incarichi assegnati ai sensi della presente legge, tenendo conto dell'impegno che l'incarico comporta e della strategicità dell'ente ed organismo rispetto ai fini perseguiti dalla Regione.

5. Fatto salvo quanto disposto dai commi da 1 a 4, la presente legge si applica alle nomine e designazioni con scadenza successiva al 30 giugno 2008.

6. In prima attuazione della presente legge, gli elenchi delle nomine e designazioni in scadenza nell'anno 2008, pubblicati sul Bollettino ufficiale della Regione ai sensi dell'*articolo 3 della legge regionale 8 marzo 1979, n. 11* (Norme sulle nomine e designazioni dei rappresentanti della Regione in enti ed organismi esterni), sostituiscono l'avviso di cui all'articolo 7 della presente legge.

7. Per le nomine e designazioni in scadenza nel secondo semestre 2008, il termine di cui all'articolo 4, comma 2, è ridotto a trenta giorni ed il termine di cui all'articolo 7, comma 3, è ridotto a quarantacinque giorni.

## Art. 21

### *Rinnovo degli organi amministrativi di competenza della Regione.*

1. Gli organi amministrativi di competenza della Regione, attivi, consultivi e di controllo, comunque denominati, devono essere ricostituiti entro il termine della loro scadenza.

2. Gli organi amministrativi non ricostituiti entro il termine della loro scadenza sono prorogati per quarantacinque giorni successivi. Decorso tale termine senza che si sia provveduto al rinnovo, gli organi decadono.

3. Nei quarantacinque giorni di cui al comma 2, gli organi scaduti possono adottare solo gli atti di ordinaria amministrazione, nonché gli atti urgenti e indifferibili con indicazione espressa dei motivi di urgenza e indifferibilità.

4. Gli atti diversi da quelli di cui al comma 3 adottati nel periodo di proroga nonché quelli adottati dopo la decadenza dell'organo sono nulli.

5. Nei casi in cui il rinnovo degli organi amministrativi è di competenza del Consiglio e questi non abbia già provveduto, la struttura di cui all'articolo 6, almeno quindici prima della scadenza del termine di cui al comma 2, segnala tale scadenza al presidente della commissione competente che convoca la commissione in tempo utile, iscrivendo l'atto di nomina all'ordine del giorno della seduta. Qualora la commissione non si pronunci e comunque qualora il Consiglio non provveda al rinnovo almeno tre giorni prima della scadenza del termine di cui al comma 2, la competenza a provvedere è trasferita al Presidente del Consiglio, nel rispetto dei limiti e dei vincoli della presente legge <sup>(36)</sup>.

6. Qualora la nomina debba essere effettuata su designazione da parte di soggetti terzi e questi non provvedono in tempo utile, il Consiglio o il Presidente della Giunta possono effettuare comunque la nomina, previa verifica della sussistenza dei requisiti richiesti.

(36) Comma così sostituito dall'art. 3, *L.R. 26 febbraio 2010, n. 22*, a decorrere dalla data dell'insediamento del Consiglio regionale della IX legislatura (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 4 della stessa legge). Il testo originario era così formulato: «5. Nei casi in cui il rinnovo degli organi amministrativi è di

Prorogatio

Potere  
sostitutivo del  
Presidente del  
Consiglio e del  
Presidente  
della Giunta

competenza del Consiglio e questi non provvede almeno tre giorni prima della scadenza del termine di cui al comma 2, la competenza a provvedere è trasferita al Presidente del Consiglio.».

### **Art. 22**

#### *Nomine e designazioni di rappresentanti degli enti locali.*

1. Le nomine e designazioni dei rappresentanti dell'insieme degli enti locali o di una o più categorie di enti locali negli organismi regionali sono effettuate, ai sensi dell'articolo 66, comma 6, dello Statuto, dal Consiglio delle autonomie locali secondo le disposizioni del proprio regolamento interno, sentite le associazioni degli enti locali interessate.

2. Le disposizioni del comma 1 non si applicano alle nomine e designazioni che le fonti normative attribuiscono direttamente ad uno o più enti locali specificamente individuati.

2-bis. Le nomine e designazioni di rappresentanti degli enti locali in organismi regionali o comunque sottoposti alla disciplina regionale sono soggette alle disposizioni della presente legge, ad eccezione di quanto previsto dalla lettera a) del comma 1 dell'articolo 11 <sup>(37)</sup>.

---

(37) Comma aggiunto dall'*art. 8, L.R. 24 ottobre 2008, n. 56.*

### **Art. 23**

#### *Abrogazioni.*

1. Sono abrogate le seguenti leggi:

a) *legge regionale 8 marzo 1979, n. 11* (Norme sulle nomine e designazioni dei rappresentanti della Regione in enti ed organismi esterni);

b) *legge regionale 15 maggio 1980, n. 55* (Norme sul rinnovo delle nomine e designazioni di competenza degli organi della Regione);

c) *legge regionale 30 dicembre 1992, n. 61* (Disciplina transitoria del rinnovo degli organi amministrativi di competenza della Regione Toscana e norme per la prima costituzione del Comitato di Controllo di cui all'*art. 54 della L.R. 7 luglio 1992, n. 31*: "Disciplina del controllo sugli atti degli Enti Locali");

d) *legge regionale 8 aprile 1995, n. 45* (Modifiche e integrazioni alla *legge regionale 8 marzo 1979, n. 11*, concernente "Norme sulle nomine e designazioni dei rappresentanti della Regione in enti ed organismi esterni") <sup>(38)</sup>.

2. Sono abrogate le norme regionali che attribuiscono nomine e designazioni di rappresentanti degli enti locali negli organismi regionali in contrasto con l'articolo 22 della presente legge.

La presente legge è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

---

(38) Lettera così modificata dall'*art. 18, L.R. 21 marzo 2011, n. 10*, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 93 della stessa legge*).

# REGIONE UMBRIA

L.R. 21 marzo 1995, n. 11 <sup>(1)</sup>.

**Disciplina delle nomine di competenza regionale e della proroga degli organi amministrativi <sup>(2)</sup>.**

## TITOLO I

### Disciplina delle nomine di competenza regionale

#### Art. 1

*Ambito di applicazione.*

1. La presente legge disciplina le nomine e designazioni di competenza della Regione in enti e aziende dipendenti, società a partecipazione regionale, nonché in altri organismi pubblici e privati, esterni alla Regione.
2. Le disposizioni della presente legge non si applicano nei casi di rappresentanza di diritto in funzione di cariche o uffici già rivestiti; ai consiglieri regionali nel caso di nomina o designazione in organismi statali, in organismi a composizione mista Stato-Regioni o in organismi dell'Unione europea, per i quali non siano richieste specifiche competenze di natura tecnica; agli organismi collegiali consultivi istituiti con leggi regionali che formulano proposte o pareri interni a procedimenti amministrativi, il cui atto finale è di competenza degli organi regionali <sup>(3)</sup>.
3. La presente legge disciplina, altresì, i rapporti tra gli organi della Regione ed i soggetti nominati dagli stessi <sup>(4)</sup>.

(3) Comma così modificato dall'art. 1, L.R. 30 giugno 1999, n. 18.

(4) Articolo così sostituito dall'art. 1, comma 1, L.R. 21 marzo 1997, n. 8.

#### Art. 2

*Competenze in materia di nomine e designazioni.*

1. Spettano al Consiglio regionale le nomine e designazioni negli enti e aziende dipendenti, società ed organismi che non costituiscono strumenti diretti dell'indirizzo politico e amministrativo del governo regionale, ovvero svolgano funzioni istituzionali o di studio e ricerca, così come individuati con apposita delibera del Consiglio regionale.
2. Sono comunque attribuite al Consiglio regionale tutte le nomine e designazioni riservate alla Regione dei membri dei collegi di revisione contabile comunque denominati.
3. Spettano al Presidente della Giunta regionale le nomine e designazioni dei rappresentanti della Regione in seno agli organi statutari di fondazioni, associazioni e comitati costituiti in base alla disciplina dettata dal codice civile.
4. Spetta alla Giunta regionale ogni altra nomina o designazione negli enti e aziende dipendenti, società ed organismi, che non sono di competenza del Consiglio e del Presidente della Giunta.
5. Le nomine e designazioni di competenza del Consiglio regionale sono effettuate con la procedura del voto limitato. A tal fine ogni consigliere non può disporre di un numero di voti superiore ai due terzi del numero complessivo dei candidati da nominare o da designare <sup>(5)</sup>.
6. Nelle ipotesi di nomine o designazioni effettuate con la procedura del voto limitato ai sensi del comma 5, la decadenza, le dimissioni o il decesso anche di uno solo dei componenti comporta la rielezione dell'intero organo <sup>(6)</sup>.

Competenze  
del Consiglio  
regionale

Competenze del  
Presidente e  
della Giunta  
regionale

Rappresentanza  
delle minoranze

(5) Articolo così sostituito dall'art. 1, comma 2, L.R. 21 marzo 1997, n. 8.

(6) Comma aggiunto dall'art. 2, L.R. 30 giugno 1999, n. 18.



## Art. 2-bis

### *Atti di nomina e designazioni.*

1. Gli atti di nomina e designazione sono adottati con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione del Consiglio o della Giunta regionale, secondo le rispettive competenze.

Atti di nomina

2. Le deliberazioni di nomina o designazione devono espressamente dare atto della insussistenza delle cause di incompatibilità e ineleggibilità indicate dall'art. 3 e del possesso dei requisiti previsti dalla legge.

3. Degli atti di nomina e designazione deliberati dalla Giunta regionale è data notizia, a cura del Presidente della Giunta regionale, al Presidente del Consiglio regionale, che ne dà immediata comunicazione al Consiglio.

4. Gli atti di nomina e designazione sono pubblicati nel Bollettino ufficiale e nel sito informatico della Regione. Gli incarichi di amministratore delle società a totale o parziale partecipazione regionale, conferiti dalla Regione, ivi compresi i relativi compensi, sono pubblicati nel sito informatico della Regione e aggiornati semestralmente <sup>(7)</sup> <sup>(8)</sup>.

*(7)* Il presente comma, già sostituito dall'*art. 10, comma 4, lettera a), L.R. 29 marzo 2007, n. 8*, è stato poi nuovamente così sostituito dall'*art. 8, comma 3, L.R. 26 marzo 2008, n. 5*. Il testo precedente era così formulato: «4. Gli atti di nomina e designazione, ivi compresi i relativi compensi, sono pubblicati nel Bollettino Ufficiale e nel sito informatico della Regione, con aggiornamento semestrale, e degli stessi viene data notizia agli organi di informazione».

*(8)* Articolo aggiunto dall'*art. 1, comma 3, L.R. 21 marzo 1997, n. 8*, poi così modificato come indicato nella nota che precede.

## Art. 3

### *Condizioni di ineleggibilità ed incompatibilità.*

1. Salvo diversa disposizione di legge, non possono essere nominati e designati agli incarichi di cui alla presente legge:

a) i membri del Parlamento nazionale ed europeo e i consiglieri regionali <sup>(9)</sup>;

b) i dipendenti regionali addetti ad un ufficio che assolve a mansioni di controllo o vigilanza sugli enti oggetto di nomina o che vi sono stati addetti nell'anno antecedente la nomina medesima;

c) i membri di organi consultivi cui compete di esprimere parere sui provvedimenti degli enti, istituti od organismi cui si riferisce la nomina;

d) coloro che prestano, non sporadicamente, consulenza alla Regione o agli enti, società od organismi soggetti a controllo regionale o siano legati agli stessi da rapporti di collaborazione continuativa;

e) i magistrati ordinari, amministrativi e contabili, gli avvocati o procuratori dello Stato, gli appartenenti alle forze armate in servizio permanente effettivo <sup>(10)</sup>;

f) i membri delle segreterie regionali di partiti e di movimenti politici.

2. Non possono essere nominati agli incarichi di competenza regionale coloro che si trovino nelle condizioni previste all'*art. 15 della legge 19 marzo 1990, n. 55* e successive modificazioni o che abbiano riportato condanne penali, per reati societari, fallimentari o bancari.

3. Alle persone nominate ad incarichi di competenza regionale si applicano le disposizioni in tema di incompatibilità previste per i consiglieri regionali.

4. Le condizioni di ineleggibilità di cui al comma 1 e 2, qualora si verificino successivamente al conferimento dell'incarico, comportano la decadenza dall'incarico stesso.

5. ... <sup>(11)</sup>.

Ineleggibilità

Incompatibilità

- (9) Lettera così sostituita dall'*art. 1, comma 4, L.R. 21 marzo 1997, n. 8.*  
(10) Lettera così sostituita dall'*art. 1, comma 4, L.R. 21 marzo 1997, n. 8.*  
(11) Comma soppresso dall'*art. 1, comma 4, L.R. 21 marzo 1997, n. 8.*

#### **Art. 4**

##### *Divieto di cumulo-reincarichi.*

Divieto di cumulo e limite al numero di mandati

1. Le nomine di cui alla presente legge non sono cumulabili.
2. In caso di cumulo l'organo che ha provveduto alla nomina invita immediatamente l'interessato ad optare per uno degli incarichi nei quindici giorni successivi al ricevimento dell'avviso <sup>(12)</sup>.
3. Decorso inutilmente tale termine, si decade dall'ultimo incarico conseguito.
4. Nessun cittadino può permanere nel medesimo incarico per un periodo eccedente, di norma, i due mandati, e comunque non superiore a dieci anni.

(12) Comma così sostituito dall'*art. 1, comma 5, L.R. 21 marzo 1997, n. 8.*

#### **Art. 5**

##### *Inizio del procedimento.*

... <sup>(13)</sup>.

(13) Articolo abrogato dall'*art. 1, comma 9, L.R. 21 marzo 1997, n. 8.*

#### **Art. 6**

##### *Presentazione delle candidature e deliberazione.*

... <sup>(14)</sup>.

(14) Articolo abrogato dall'*art. 1, comma 9, L.R. 21 marzo 1997, n. 8.*

#### **Art. 7**

##### *Adempimenti successivi alla nomina.*

1. Entro quindici giorni dalla ricezione della comunicazione della nomina o designazione, il nominato o designato deve comunicare per iscritto la propria accettazione all'organo che lo ha nominato o designato, dichiarando nel contempo l'inesistenza o la intervenuta cessazione delle condizioni di cui all'art. 2 e comunque di non trovarsi in situazioni di conflitto di interessi con l'incarico assunto.
2. La mancanza delle dichiarazioni di cui al comma 1 rende inefficace la nomina o designazione.
3. [Il nominato o designato è tenuto a trasmettere all'organo che gli ha conferito l'incarico, annualmente, pena la decadenza, copia della dichiarazione dei redditi, entro un mese dalla scadenza del termine per la presentazione della stessa] <sup>(15)</sup>.

(15) Articolo così sostituito dall'*art. 1, comma 6, L.R. 21 marzo 1997, n. 8.* Successivamente il comma 3 è stato abrogato dall'*art. 3, L.R. 30 giugno 1999, n. 18.*

#### **Art. 8**

##### *Albo delle nomine.*

Albo delle nomine

1. Presso il Consiglio regionale è istituito l'albo delle nomine conferite ai sensi della presente legge. L'albo è predisposto, tenuto e aggiornato dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio, secondo modalità che assicurino un'agevole consultazione dello stesso e la possibilità di una completa conoscenza dei procedimenti e degli atti di nomina.
2. Nell'albo devono comunque essere indicati:

- a) il nome e cognome, la data e il luogo di nascita delle persone che ricoprono incarichi;
- b) il riferimento alle norme sulla base delle quali si è provveduto alla nomina;
- c) gli estremi del provvedimento e della pubblicazione nel Bollettino Ufficiale;
- d) la durata dell'incarico e la data di scadenza dello stesso;
- e) i compensi e le indennità a qualunque titolo connessi all'incarico stesso.

4. Tutti i cittadini hanno diritto di prendere visione dell'albo.

5. L'albo è annualmente pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione, aggiornato semestralmente e pubblicato nel sito informatico della Regione <sup>(16)</sup>.

(16) Comma così modificato dall'*art. 10, comma 4, lettera b), L.R. 29 marzo 2007, n. 8.*

### **Art. 9**

#### *Deleghe.*

1. Le nomine di competenza regionale ad incarichi di amministratore delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza sono delegate ai Comuni nei quali tali istituzioni hanno sede legale.

2. I Comuni effettuano le nomine di cui al comma 1 nel rispetto delle disposizioni contenute nel presente titolo e ne danno comunicazione al Consiglio regionale, per gli adempimenti previsti all'art. 8.

### **Art. 10**

#### *Doveri inerenti al mandato.*

1. Nell'espletamento del proprio mandato coloro che sono stati nominati o designati negli enti e aziende dipendenti dalla Regione e in società a partecipazione regionale sono tenuti a conformarsi agli indirizzi generali definiti dagli organi regionali per i settori di competenza.

2. Coloro che sono stati nominati amministratori o sindaci revisori negli enti, aziende e società di cui al comma 1, sono tenuti a corrispondere alle richieste di informazioni avanzate dalla Giunta regionale e dalle commissioni consiliari.

3. Per le società a partecipazione regionale la disposizione di cui al comma 2 si applica in quanto compatibile con le leggi dello Stato.

4. In caso di inosservanza degli obblighi di cui ai commi 1 e 2, l'organo regionale che ha provveduto alla nomina può revocarla <sup>(17)</sup>.

---

(17) Articolo così sostituito dall'*art. 1, comma 7, L.R. 21 marzo 1997, n. 8.*

### **Art. 11**

#### *Procedimento per la dichiarazione di decadenza o per la revoca.*

1. Nei casi in cui spetti ad un organo della Regione pronunciare la decadenza o disporre la revoca dei nominati, si applicano le norme di cui al presente articolo.

2. La decadenza è pronunciata per il sopravvenire di situazioni di incompatibilità, della perdita dei requisiti previsti per la nomina o negli altri casi di decadenza previsti dalla legge.

3. Nei casi di decadenza, l'interessato può, entro venti giorni dal ricevimento della comunicazione, controdedurre all'organo che si pronuncia entro i dieci giorni successivi.

4. La revoca può essere disposta ove la funzione affidata risulti espletata in modo gravemente irregolare, ovvero in contrasto con i fini del soggetto giuridico presso cui è svolta la funzione e con i programmi dettati dalla Regione.

5. I provvedimenti di decadenza o di revoca vengono pronunciati dallo stesso organo competente per la nomina.

Revoca e  
decadenza

6. I provvedimenti di decadenza o di revoca vengono pubblicati nel Bollettino Ufficiale della Regione.

#### **Art. 12**

##### *Abrogazioni.*

1. È abrogata la legge regionale 27 ottobre 1981, n. 71 (Nuove norme per la disciplina delle nomine e designazioni di competenza della Regione in Enti ed Associazioni) e successive modificazioni ed integrazioni.
2. Sono abrogate le seguenti disposizioni:
  - a) art. 2, primo comma, n. 4 della legge regionale 19 luglio 1972, n. 8 («Esercizio delle funzioni in materia di beneficenza pubblica»);
  - b) art. 2, primo comma, n. 6, 7, 8, 9 e 12 della legge regionale 18 agosto 1972, n. 19 («Esercizio delle funzioni in materia di istruzione artigiana e professionale»);
  - c) art. 2, primo comma, n. 2, 3 e 4 della legge regionale 18 agosto 1972, n. 17 («Esercizio delle funzioni in materia di fiere e mercati»);
  - d) all'art. 1, primo comma, della legge regionale 19 luglio 1979, n. 34 (Adesione della Regione dell'Umbria ad Enti ed Associazioni), sono soppresse le parole: «... deliberate con atti amministrativi del Consiglio regionale».

## **TITOLO II**

### **Proroga degli organi amministrativi**

#### **Art. 13**

##### *Ambito di applicazione.*

1. Le disposizioni del presente Titolo si applicano agli organi di amministrazione attiva, consultiva e di controllo dell'Amministrazione regionale, degli enti e delle aziende dipendenti dalla Regione.
2. Le disposizioni stesse si applicano, in quanto compatibili anche alle nomine o alle designazioni di componenti degli organi di enti pubblici e di persone giuridiche, comprese quelle effettuate ai sensi degli articoli 2458 e 2459 del codice civile, quando alla loro nomina concorrono la Regione o gli enti da essa dipendenti.

#### **Art. 14**

##### *Scadenza e ricostituzione degli organi.*

1. Gli organi di cui al comma 1 dell'art. 13, esercitano le loro funzioni fino alla scadenza e non possono essere prorogati, tranne che sia diversamente disposto, in modo espresso, dalla legge.
2. La ricostituzione degli organi deve avvenire in tempo utile affinché il relativo atto consegua efficacia prima della scadenza degli stessi. Per le nomine e designazioni del Consiglio regionale le stesse sono iscritte d'ufficio all'ordine del giorno del Consiglio almeno trenta giorni prima della scadenza dell'organo cui si riferiscono <sup>(18)</sup>.
3. Ove, per qualunque ragione, non sia stato possibile provvedere nel termine di cui al comma 2, gli organi debbono essere ricostituiti entro il periodo di proroga di cui agli articoli 17 e 18.
4. Nel caso in cui, entro il quarto giorno precedente la fine del periodo di proroga, la nomina non sia stata ancora effettuata, ad essa provvede nei tre giorni successivi il Presidente della Giunta regionale; quando la nomina o la designazione sia di competenza del Consiglio, vi provvede il Presidente del Consiglio regionale.  
loro funzioni anche se il periodo di proroga non sia ancora esaurito.

Termine per la  
ricostituzione  
degli organi

Potere  
sostitutivo del  
Presidente  
della Giunta e  
del Presidente  
del Consiglio

(18) Comma così sostituito dall'art. 1, comma 8, L.R. 21 marzo 1997, n. 8.

### **Art. 15**

#### *Scadenza per fine legislatura.*


1. Gli organi la cui durata in carica è indicata con generico riferimento alla durata del Consiglio regionale o della legislatura scadono:

a) il novantesimo giorno successivo alla data di insediamento del Consiglio regionale, se le nomine o le designazioni sono di competenza dello stesso Consiglio;

b) il sessantesimo giorno successivo all'elezione della Giunta regionale, se le nomine o le designazioni sono di competenza della stessa Giunta o del suo Presidente.

2. Qualora si tratti di nomine da effettuarsi da parte di enti dipendenti dalla Regione, si applicano le stesse scadenze di cui al comma 1, a seconda che le nomine stesse spettino rispettivamente all'organo assembleare o all'organo esecutivo.

3. Qualora le nomine divengano esecutive prima della scadenza dei termini di cui al comma 1, esse sono immediatamente operative e i nuovi titolari subentrano nell'incarico.



Nomine in scadenza al termine della legislatura

### **Art. 16**

#### *Nomine su designazione.*

1. Quando gli organi regionali debbano provvedere previa designazione di altri soggetti, le designazioni devono essere richieste entro il sessantesimo giorno, precedente la scadenza ordinaria o entro i termini stabiliti dal comma 1 dell'art. 15.

2. Qualora le designazioni non pervengano in tempo utile, l'organo competente provvede a nominare i componenti già designati. In tal caso il collegio opera ad ogni effetto come se fosse costituito solo dai soggetti nominati. L'organo viene integrato con le designazioni successivamente pervenute.

3. Non si provvede alle nomine se le designazioni tempestive sono meno di tre o in numero tale che l'organo, in base alla propria disciplina, non possa operare.

4. Nel caso di cui al comma 3 e fino a quando le designazioni non raggiungano il numero indicato, si prescinde dalla pronuncia dell'organo in tutti i procedimenti in cui esso ha funzione consultiva: ove si tratti di organi che esercitano funzioni non meramente consultive, il Presidente della Giunta regionale nomina un commissario, in possesso dei requisiti richiesti per ricoprire la carica, che opera fino alla ricostituzione dell'organo.

5. Il Presidente della Giunta regionale provvede altresì, secondo le stesse modalità di cui al comma 4, alla nomina di un commissario per gli organi da costituirsi con procedimenti elettorali quando gli organi stessi siano scaduti e non si sia provveduto alle nuove elezioni.

### **Art. 17**

#### *Regime di proroga.*

1. Salvo espressa diversa disposizione, gli organi di amministrazione attiva non ricostituiti alla loro scadenza sono prorogati per quarantacinque giorni. In questo periodo gli organi scaduti possono adottare gli atti meramente esecutivi nonché gli atti urgenti e indifferibili specificamente motivando in ordine a tale urgenza e indifferibilità. Ogni altro atto eventualmente assunto è nullo.

2. Decorso il periodo di proroga di cui al comma 1 senza che si sia provveduto alla ricostituzione, gli organi scaduti decadono e gli atti eventualmente adottati sono nulli di diritto e per le attività prestate non possono essere corrisposte indennità, compensi e rimborsi spese di qualsiasi natura.

3. Gli organi ricostituiti nel periodo di proroga esercitano immediatamente le loro funzioni, anche se il periodo di proroga non si è esaurito.



Prorogatio

**Art. 18**  
*Responsabilità.*

... <sup>(19)</sup>.

---

(19) Articolo abrogato dall'*art. 1, comma 9, L.R. 21 marzo 1997, n. 8.*

**Art. 19**

*Norme transitorie e finali.*

1. La Giunta regionale, entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, effettua un censimento dei casi in cui dai vigenti atti costitutivi è prevista la presenza di rappresentanti regionali negli organismi di cui al comma 1 dell'art. 2 e ne promuove la modifica in conformità alle condizioni ivi stabilite. Nelle more e per non più di una volta, la Giunta procede alle nomine, salvo che non ritenga di astenersene per motivi di opportunità.

2. La Giunta regionale, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, presenta al Consiglio proposte di riordino degli organi collegiali operanti a livello tecnico-amministrativo e consultivo presso la Regione e gli enti regionali dipendenti, secondo i criteri stabiliti dall'*art. 1, comma 28 della legge 24 dicembre 1993, n. 537*, nonché proposte di soppressione di quelli che non siano ritenuti utili.

3. Le disposizioni di cui agli articoli 5 e 6 non si applicano in caso di sostituzione per decadenza, dimissioni o morte di singoli componenti di organi collegiali, costituiti anteriormente all'entrata in vigore della presente legge.

4. Le disposizioni di cui agli articoli 5 e 6 non si applicano altresì in caso di sostituzione di singoli componenti di organi collegiali, qualora le nomine possano essere effettuate dall'organo competente scegliendo tra le persone già candidate nel procedimento di nomina dell'organo interessato.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 69, comma 2, dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

# REGIONE VENETO

L.R. 22 luglio 1997, n. 27 <sup>(1)</sup>.

**Procedure per la nomina e designazione a pubblici incarichi di competenza regionale e disciplina della durata degli organi <sup>(2)</sup>.**

## **Art. 1**

*Finalità e ambito di applicazione.*

1. La presente legge disciplina il procedimento di nomina o designazione a pubblici incarichi attribuiti alla competenza della Regione in base a leggi e regolamenti statali o regionali, o in base a convenzioni.
2. La presente legge si applica altresì agli organi di amministrazione attiva, consultiva e di controllo degli enti pubblici, delle persone giuridiche e di altri organismi, quando alle nomine o designazioni dei componenti di tali organi concorre la Regione.
3. La presente legge non si applica nei casi di rappresentanza politica inerente alla carica di consigliere regionale, nei casi di rappresentanza di diritto in funzione di cariche già rivestite, nonché nei casi di nomina o designazione dipendenti dallo svolgimento di rapporto di impiego o vincolate per disposizioni di legge.

## **Art. 2**

*Competenza alle nomine e alle designazioni.*

1. La competenza ordinaria in materia di nomine e designazioni è del Consiglio regionale.
2. Spettano al Presidente della Regione o alla Giunta regionale le nomine e designazioni espressamente attribuite a tali organi.

Competenze del Consiglio regionale

Competenza residuale della Giunta

## **Art. 3**

*Durata e scadenza degli organi.*

1. Gli organi la cui disciplina è attribuita alla competenza della Regione durano in carica per l'intera legislatura. Gli organi scadono il centottantesimo giorno successivo alla prima seduta del Consiglio regionale, se le nomine o le designazioni sono di competenza dello stesso Consiglio, ovvero il centoventesimo giorno successivo all'elezione della Giunta regionale se le nomine o le designazioni sono di competenza della stessa Giunta o del Presidente della Regione <sup>(3)</sup>.

Nomine in scadenza al termine della legislatura

(3) A norma dell'*art. 1, comma 9, L.R. 16 dicembre 1999, n. 53*, le disposizioni del presente articolo non si applicano agli organi dell'Ente fiera di Verona. Ai sensi dell'*art. 7, comma 3, L.R. 24 dicembre 1999, n. 57* in deroga a quanto qui disposto i componenti della commissione di valutazione di cui allo stesso articolo durano in carica due anni.

## **Art. 4**

*Ricostituzione degli organi.*

1. Gli organi la cui disciplina è attribuita alla competenza della Regione svolgono le loro funzioni sino alla scadenza del termine di durata per ciascuno di essi previsto ed entro tale termine devono essere ricostituiti.
2. Gli organi non ricostituiti entro il termine di cui al comma 1 sono prorogati per non più di quarantacinque giorni decorrenti dalla scadenza del termine medesimo.

Termine per la ricostituzione degli organi

Prorogatio

3. Nel periodo in cui sono prorogati, gli organi scaduti possono adottare esclusivamente gli atti di ordinaria amministrazione, nonché gli atti urgenti e indifferibili con indicazione specifica dei motivi di urgenza e indifferibilità.
4. Gli atti non rientranti tra quelli indicati nel comma 3, adottati nel periodo di proroga sono nulli.
5. Entro il periodo di proroga gli organi scaduti devono essere ricostituiti. Decorso il termine massimo di proroga di cui al comma 2, senza che si sia provveduto alla loro ricostituzione gli organi decadono e gli atti adottati dagli organi decaduti sono nulli.
6. Nei casi previsti dall'articolo 1 comma 2 la Regione provvede al rinnovo delle nomine o designazioni di sua competenza entro il termine di durata previsto per ciascuna nomina o designazione.

#### **Art. 5**

##### *Pubblicazione delle nomine e delle designazioni.*

1. Entro il 30 settembre di ogni anno, a cura del Presidente della Regione sono pubblicati nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto:
  - a) l'elenco delle nomine e delle designazioni di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 1, da effettuare nell'anno successivo;
  - b) il termine entro cui le nomine e le designazioni devono essere effettuate;
  - c) le fonti normative che prevedono la nomina e la designazione;
  - d) l'organo regionale a cui competono.
2. Il Presidente della Regione con le stesse modalità di cui al comma 1 provvede a pubblicare sul Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto elenchi integrativi per ulteriori nomine o designazioni, nonché per sostituzioni che si rendessero necessarie nel corso dell'anno, stabilendo, ove non previsto, il termine entro cui devono essere effettuate, nonché il termine entro cui devono essere presentate le proposte di candidatura.
3. Al fine di favorire la presentazione delle proposte di candidatura da parte dei soggetti interessati, il Presidente della Regione provvede attraverso forme dirette di pubblicità a dare adeguata informazione delle nomine e delle designazioni, di cui all'elenco pubblicato sul Bollettino Ufficiale ai sensi del comma 1, novanta giorni prima del termine entro cui devono essere fatte le nomine e designazioni e, nei casi di cui al comma 2, contestualmente alla pubblicazione dell'elenco nel Bollettino Ufficiale.

Comunicati di  
nomina:  
procedura

#### **Art. 6**

##### *Presentazione delle proposte di candidatura.*

1. Entro il sessantesimo giorno antecedente il termine entro cui devono essere effettuate le nomine o le designazioni, le proposte di candidatura sono presentate:
  - a) al Presidente del Consiglio, per le nomine o designazioni di competenza del Consiglio regionale;
  - b) al Presidente della Regione, per le nomine o designazioni di competenza della Giunta regionale o del Presidente della Regione.
2. Nei casi di cui al comma 2 dell'articolo 5 le proposte di candidatura devono essere presentate entro il termine di presentazione stabilito dal medesimo comma 2.
3. Le proposte di candidatura devono indicare:
  - a) i dati anagrafici e la residenza del candidato;
  - b) il titolo di studio;
  - c) un curriculum attestante la professione o l'occupazione abituale, il possesso di eventuali requisiti richiesti da leggi, regolamenti o convenzioni agli effetti della nomina o della designazione, nonché contenente l'elenco delle cariche pubbliche o presso società a partecipazione pubblica ricoperte attualmente o precedentemente.

Contenuto  
della proposta  
di candidatura



4. Alla proposta di candidatura è allegata la dichiarazione, sottoscritta dal candidato, di non versare nelle condizioni di ineleggibilità previste dalla legge 18 gennaio 1992, n. 16 e successive modifiche e integrazioni o di ineleggibilità specifica all'incarico, nonché la dichiarazione di disponibilità all'accettazione dell'incarico; quest'ultima dichiarazione non è necessaria nel caso di candidature proposte direttamente da cittadini ai sensi del comma 7.

5. I termini previsti dai commi 1 e 2 sono perentori; le proposte di candidatura pervenute dopo tali termini o prive dei dati e della documentazione di cui ai commi 3 e 4 non sono prese in considerazione.

5-bis. In deroga a quanto previsto al comma 5 e limitatamente alle nomine e designazioni di competenza del Consiglio regionale, i consiglieri regionali possono presentare proposte di candidatura corredate dei dati e della documentazione previsti ai commi 3 e 4 entro dieci giorni dalla data di trasmissione alla competente Commissione consiliare delle proposte di candidatura istruite ai sensi dell'articolo 7 <sup>(4)</sup>.

Presentazione di candidature da parte dei Consiglieri regionali

5-ter. La Commissione consiliare competente provvede ad istruire le proposte di candidatura presentate ai sensi del comma 5-bis <sup>(5)</sup>.

6. L'iniziativa per la presentazione delle proposte di candidatura spetta ad ogni consigliere regionale, alle associazioni di categoria, agli ordini professionali, alle organizzazioni per la tutela degli interessi diffusi, sempreché con sedi e operatività nel territorio regionale, alle associazioni riconosciute ai sensi delle vigenti leggi regionali, alle associazioni senza fine di lucro comunque costituite.

Soggetti titolati alla presentazione di candidature

7. I cittadini in possesso dei necessari requisiti, possono proporre la propria candidatura.

8. Qualora non siano presentate proposte di candidatura nei termini di cui ai commi 1 e 2 o qualora siano presentate in numero inferiore al numero dei soggetti da nominare o designare, fatte salve comunque le candidature presentate, il Presidente del Consiglio regionale, sentiti i Presidenti dei Gruppi consiliari, per le nomine e designazioni di competenza del Consiglio regionale, e il Presidente della Regione, sentito l'assessore competente per materia, per le nomine e designazioni di competenza della Giunta regionale o del Presidente della Regione, provvedono a formularle corredate dalle indicazioni di cui ai commi 3 e 4.

8-bis. Ai fini di quanto previsto dall'articolo 22 della legge 31 dicembre 1996, n. 675 e successive modificazioni e integrazioni, è autorizzato, nei limiti e con le prescrizioni previste dalla medesima legge, il trattamento dei dati personali indicati nel comma 1 del richiamato articolo 22 afferenti alle cariche di cui all'articolo 10, comma 1, della presente legge e comunque di ogni altro dato personale inerente al curriculum presentato ai sensi della lettera c) del comma 3 del presente articolo <sup>(6)</sup>.

Trattamento dei dati

(4) Comma aggiunto dall'art. 1, L.R. 9 dicembre 2005, n. 25.

(5) Comma aggiunto dall'art. 1, L.R. 9 dicembre 2005, n. 25.

(6) Comma aggiunto dall'art. 1, L.R. 1° giugno 1999, n. 26.

#### **Art. 6-bis**

##### *Riapertura dei termini.*

1. All'inizio della legislatura, limitatamente alle nomine e designazioni non effettuate entro la fine della legislatura precedente dal Consiglio regionale, possono essere presentate ulteriori proposte di candidatura, corredate dai dati e dalla documentazione previsti ai commi 3 e 4 dell'articolo 6, entro sessanta giorni dalla prima seduta del Consiglio della nuova legislatura.

2. Al fine di favorire la presentazione delle proposte di candidatura da parte dei soggetti interessati, il Presidente della Regione provvede attraverso forme dirette

di pubblicità a dare adeguata informazione delle nomine e delle designazioni, di cui al comma 1, entro trenta giorni dalla prima seduta del Consiglio della nuova legislatura.

3. Si applicano i commi 3 e seguenti dell'articolo 6 <sup>(7)</sup>.

(7) Articolo aggiunto dall'art. 1, L.R. 5 agosto 2010, n. 20, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 4 della stessa legge). Vedi anche, per le norme transitorie, l'art. 2 della medesima legge.

#### **Art. 7**

##### *Procedura per le nomine e le designazioni di competenza del Consiglio regionale.*

Valutazione dei requisiti da parte della Commissione competente

1. La competente struttura della Segreteria generale provvede a istruire le proposte, a verificare la regolarità della documentazione prodotta e, sulla base della documentazione stessa, l'esistenza dei requisiti richiesti per la nomina o la designazione; trasmette la documentazione con gli esiti dell'istruttoria alla Commissione consiliare competente, che formula la relativa proposta per il Consiglio regionale.

2. La procedura di cui al comma 1 si applica anche per le proposte di candidatura formulate dal Presidente del Consiglio regionale ai sensi del comma 8 dell'articolo 6.

Potere sostitutivo del Presidente del Consiglio

3. Nei casi previsti dai commi 5 e 6 dell'articolo 4, qualora il Consiglio regionale non proceda alle nomine o designazioni ad esso spettanti almeno tre giorni prima della scadenza del termine, la relativa competenza è trasferita al Presidente del Consiglio regionale che la esercita entro la scadenza del termine medesimo, nell'ambito delle proposte di candidatura istruite ai sensi del comma 1, sulla base di eventuali proposte presentate per iscritto dai Presidenti dei Gruppi consiliari.

#### **Art. 8**

##### *Maggioranza prescritta per le nomine e le designazioni di competenza del Consiglio regionale.*

Rappresentanza delle minoranze

1. Il Consiglio regionale procede alle nomine e alle designazioni a maggioranza semplice, con voto limitato ai due terzi dei soggetti da nominare o designare, quando siano in numero superiore a due.

2. In caso di parità di voto tra due o più candidati si procede al ballottaggio tra gli stessi ed è eletto il candidato che ottiene il maggior numero di voti.

3. Il Difensore civico, di cui alla *legge regionale 6 giugno 1988, n. 28* e il titolare dell'Ufficio di protezione e pubblica tutela dei minori, di cui alla *legge regionale 9 agosto 1988, n. 42* sono nominati con il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri assegnati.

#### **Art. 9**

##### *Procedura per le nomine e le designazioni di competenza della Giunta regionale e del Presidente della Regione.*

1. Le competenti strutture della Giunta regionale provvedono a istruire le proposte, a verificare la regolarità della documentazione prodotta e, sulla base della documentazione stessa, l'esistenza dei requisiti richiesti per la nomina o designazione.

2. La procedura di cui al comma 1 si applica anche per le proposte di candidatura formulate dal Presidente della Regione ai sensi del comma 8 dell'articolo 6.

3. Il Presidente della Regione e la Giunta regionale provvedono alle nomine e alle designazioni di propria competenza entro i termini previsti.

4. Nei casi previsti dai commi 5 e 6 dell'articolo 4, qualora la Giunta regionale non proceda alle nomine o alle designazioni ad essa spettanti almeno tre giorni

prima della scadenza del termine, la relativa competenza è trasferita al Presidente della Giunta regionale, che la esercita entro la scadenza del termine medesimo.

### **Art. 10**

#### *Incompatibilità.*

1. Fatte salve le incompatibilità sancite da leggi statali, non possono ricoprire gli incarichi di cui all'articolo 1 coloro che ricoprono la carica di tesoriere e/o segretario amministrativo a livello locale, provinciale, regionale, nazionale in partiti politici, movimenti politici, associazioni e sindacati.

Incompatibilità

2. Nelle situazioni di incompatibilità di cui al comma 1, la nomina o la designazione è inefficace se il nominato o il designato, al momento dell'accettazione non ha fatto cessare la situazione medesima.

3. Il sopravvenire delle situazioni di incompatibilità nel corso degli incarichi comporta la decadenza dagli incarichi stessi qualora entro il termine di venti giorni non sia rimossa la causa delle incompatibilità. La decadenza è pronunciata dal Consiglio regionale o dalla Giunta regionale secondo le rispettive competenze nella nomina o designazione.

4. Nessuno può essere nominato o designato nel medesimo incarico per più di due mandati. È consentito un terzo mandato se uno dei due mandati precedenti ha avuto durata inferiore a due anni, sei mesi e un giorno per cause diverse dalle dimissioni <sup>(8)</sup>.

Limite al numero di mandati

5. Al Difensore civico, di cui alla legge regionale n. 28 del 1988 e al titolare dell'Ufficio di protezione e pubblica tutela dei minori di cui alla legge regionale n. 42 del 1988 si applica la disciplina stabilita rispettivamente dall'articolo 5 della legge regionale n. 28 del 1988 come sostituito dall'articolo 52 della legge regionale 5 febbraio 1996, n. 6 e dall'articolo 5 della legge regionale n. 42 del 1988 come sostituito dall'articolo 51 della legge regionale n. 6 del 1996. Sono abrogati il comma 5 dell'articolo 4 della legge regionale 6 giugno 1988, n. 28 e il comma 4 dell'articolo 4 della legge regionale 9 agosto 1988, n. 42 <sup>(9)</sup>.

(8) Comma così sostituito dall'art. 25, comma 1, lettera a), L.R. 28 gennaio 2000, n. 5. Il testo originario così disponeva: «4. Nessuno può essere nominato o designato nel medesimo incarico per più di due mandati.».

(9) Periodo aggiunto dall'art. 25, comma 1, lettera b), L.R. 28 gennaio 2000, n. 5.

### **Art. 11**

#### *Comunicazione della nomina o designazione.*

1. Il Presidente del Consiglio regionale ovvero il Presidente della Giunta regionale, secondo le rispettive competenze, danno comunicazione immediata dell'avvenuta nomina o designazione all'interessato.

### **Art. 12**

#### *Comunicazione dell'accettazione.*

1. Coloro che sono nominati o designati con la procedura prevista dagli articoli precedenti, sono tenuti, a pena di decadenza, a comunicare per iscritto entro trenta giorni dalla ricezione dell'avviso dell'avvenuta nomina o designazione, al Presidente del Consiglio regionale o al Presidente della Giunta regionale, secondo le rispettive competenze, la propria accettazione, dichiarando nel contempo:

- a) l'inesistenza o la cessazione delle condizioni ostative di cui all'articolo 10;
- b) l'inesistenza di conflitti di interesse in relazione all'incarico da assumere;

- c) la consistenza del proprio patrimonio alla data della nomina o designazione e le entrate proprie e del nucleo familiare, quali risultanti dall'ultima denuncia dei redditi soggetti all'imposta sul reddito delle persone fisiche.
2. Qualora successivamente, le persone nominate o designate vengano a trovarsi in una delle situazioni ostative o di conflitto di interesse di cui alle lettere a) e b) del comma 1, sono tenute, a pena di decadenza, a dare immediata comunicazione al Presidente del Consiglio o della Giunta regionale.
3. Comunicazione analoga a quella prevista dalla lettera c) del comma 1, deve essere presentata entro il trentesimo giorno successivo alla definitiva scadenza del mandato.
4. L'infedeltà delle dichiarazioni di cui ai commi 1 e 2, in qualsiasi momento accertata in contraddittorio con l'interessato, comporta la decadenza dalla nomina o designazione, salva la validità degli atti compiuti. La decadenza è pronunciata dalla Giunta regionale o dal Consiglio regionale secondo le rispettive competenze sulla nomina o designazione <sup>(10)</sup>.

---

(10) Articolo così sostituito dall'*art. 25, comma 2, L.R. 28 gennaio 2000, n. 5*. Il testo originario così disponeva: «Art. 12. Comunicazione dell'accettazione. 1. Coloro che sono stati nominati o designati con la procedura prevista dagli articoli precedenti, sono tenuti, a pena di decadenza, a comunicare per iscritto entro dieci giorni dalla ricezione dell'avviso dell'avvenuta nomina o designazione, al Presidente del Consiglio regionale o al Presidente della Giunta, secondo le rispettive competenze, la propria accettazione, dichiarando nel contempo:

a) l'inesistenza o la cessazione delle condizioni ostative di cui all'articolo 10;

b) l'inesistenza di conflitti di interesse in relazione all'incarico da assumere.

2. Entro trenta giorni dalla accettazione dell'incarico i soggetti di cui al comma 1 sono tenuti a dichiarare la consistenza del proprio patrimonio alla data della nomina o designazione e le entrate proprie e del nucleo familiare, quale risultante dall'ultima denuncia dei redditi soggetti all'imposta sul reddito delle persone fisiche.

3. Qualora, successivamente, le persone nominate o designate vengano a trovarsi in una delle situazioni ostative o di conflitto di interesse di cui alle lettere a) e b) del comma 1 sono tenute a pena di decadenza a dare immediata comunicazione al Presidente del Consiglio o della Giunta regionale.

4. Analoga comunicazione, per quanto concerne il comma 2, deve essere presentata entro il trentesimo giorno successivo alla definitiva scadenza del mandato.

5. L'infedeltà delle dichiarazioni di cui ai commi 1 e 3, in qualsiasi momento accertata in contraddittorio con l'interessato, comporta la decadenza dalla nomina o designazione, salva la validità degli atti compiuti. La decadenza è pronunciata dalla Giunta regionale o dal Consiglio regionale secondo le rispettive competenze nella nomina o designazione.».

### **Art. 13**

#### *Pubblicazione dell'elenco delle nomine effettuate.*

1. Entro il 31 gennaio di ogni anno, a cura del Presidente della Regione, è pubblicato in un apposito supplemento del Bollettino Ufficiale della Regione l'elenco delle nomine e delle designazioni effettuate nell'anno precedente con le seguenti indicazioni per ciascun nominato o designato:

- a) i dati anagrafici e la residenza del candidato;
- b) il titolo di studio;
- c) la professione o l'occupazione abituale.

## **Art. 14**

### *Abrogazione.*

1. Sono abrogati:

- a) la legge regionale 31 agosto 1983, n. 46;
- b) la legge regionale 1 settembre 1993, n. 46;
- c) l'articolo 50 della legge regionale 5 febbraio 1996, n. 6 <sup>(11) (12)</sup>.

---

(11) Nel B.U. il provvedimento era indicato erroneamente con il n. 26.

(12) Articolo così sostituito dall'art. 25, comma 3, L.R. 28 gennaio 2000, n. 5. Il testo originario così disponeva: «Art. 14. Abrogazione. 1. Sono abrogati la legge regionale 1° settembre 1993, n. 46 e l'articolo 50 della legge regionale 5 febbraio 1996, n. 6.».

## **Art. 15**

### *Norma finanziaria.*

1. Agli oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 5, comma 3 si fa fronte con i fondi annualmente stanziati dalla legge di bilancio nel capitolo n. 5192 dello stato di previsione della spesa del bilancio 1997 e successivi.

## **Art. 16**

### *Norma finale e transitoria.*

1. A modifica di quanto previsto dalle singole leggi regionali le disposizioni di cui al comma 1 dell'articolo 3 si applicano anche agli organi, la cui durata è diversa da quella della legislatura, in carica o in corso di nomina alla data di entrata in vigore della presente legge.

2. In fase di prima applicazione della presente legge, a modifica di quanto previsto dalle singole leggi regionali, agli organi di cui al comma 1 si applicano le seguenti disposizioni:

a) gli organi che vengono a scadenza nel periodo intercorrente tra l'entrata in vigore della presente legge e la fine della legislatura in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, saranno rinnovati fino alla fine della stessa legislatura, con applicazione di quanto previsto dal comma 1 dell'articolo 3 <sup>(13)</sup>;

b) gli organi la cui scadenza è prevista in epoca successiva alla fine della legislatura in corso all'entrata in vigore della presente legge durano in carica fino alla fine della medesima legislatura in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, con applicazione di quanto previsto dal comma 1 dell'articolo 3.

3. L'incompatibilità derivante dalla carica di tesoriere e/o segretario amministrativo in associazioni e sindacati non si applica alle nomine e alle designazioni già effettuate alla data di entrata in vigore della legge regionale 5 febbraio 1996, n. 6.

4. A decorrere dall'entrata in vigore della presente legge cessano le funzioni del Collegio dei garanti istituito ai sensi dell'articolo 7 della legge regionale 1° settembre 1993, n. 46.

5. L'attestazione da parte del Collegio dei garanti, ai sensi dell'articolo 8 della legge regionale 1° settembre 1993, n. 46 effettuata alla data di entrata in vigore della presente legge, sulle proposte di candidatura e di autocandidatura, sostituisce l'istruttoria prevista dagli articoli 7 e 9.

---

(13) In deroga a quanto previsto dalla presente lettera, vedi quanto previsto dall'art. 25, comma 4, L.R. 28 gennaio 2000, n. 5.

### **Art. 17**

*Nomine presso le Aziende di promozione turistica e l'Agenzia regionale per la prevenzione e protezione ambientale del Veneto.*

1. Per la nomina dei membri del Consiglio di amministrazione e del Presidente delle Aziende di promozione turistica (A.P.T.), di cui alla legge regionale 16 marzo 1994, n. 13, è confermata la procedura prevista dagli articoli 13, 14 e 15 della medesima legge regionale, intendendosi il riferimento al comma 6 dell'articolo 6 della legge regionale n. 46 del 1993, contenuto nell'articolo 15, comma 3 della legge regionale n. 13 del 1994, sostituito con il riferimento all'articolo 6 comma 8 della presente legge.
2. Per la nomina del direttore generale e del collegio dei revisori dei conti dell'Agenzia regionale per la prevenzione e protezione ambientale del Veneto (A.R.P.A.V.) è confermata la procedura prevista rispettivamente dall'articolo 10, comma 3 e dall'articolo 11, commi 1 e 2 della legge regionale 18 ottobre 1996, n. 32.

### **Art. 18**

*Dichiarazione d'urgenza.*

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

# CITTÀ DI TORINO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 22 DICEMBRE 2011

Sessione Ordinaria

Convocato il Consiglio nelle prescritte forme sono intervenuti nell'aula consiliare del Palazzo Civico, oltre al Presidente FERRARIS Giovanni Maria ed al Sindaco FASSINO Piero, i Consiglieri:

*(omissis)*

**OGGETTO: REGOLAMENTO NOMINE.**

Proposta dei Consiglieri Curto e Musy, comprensiva dell'emendamento approvato nella presente seduta.

Il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, articolo 42, comma. 2, lettera m, stabilisce che:

- spetta al Consiglio Comunale la "definizione degli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti del comune presso enti, aziende ed istituzioni";

- i poteri di nomina, designazione e revoca dei rappresentanti stessi spettano al Sindaco che li esercita "sulla base degli indirizzi stabiliti dal consiglio comunale" (D.Lgs. n. 267 del 2000, articolo 50, comma 8);

- gli indirizzi consiliari debbano essere intesi come prescrizioni e limiti all'esercizio dei poteri del Sindaco in grado di coniugare il carattere fiduciario delle relative scelte con le ragioni di competenza e merito, sì da consentire in definitiva il perseguimento degli interessi della comunità la cui cura appartiene al Comune ed al contempo il perseguimento degli interessi dell'ente, azienda o istituzione ove è chiamato ad operare il rappresentante comunale il quale deve possedere competenze ed esperienze non inferiori a quelle richieste agli altri membri del medesimo organo d'amministrazione o controllo e deve essere posto in grado di esercitare le proprie funzioni al riparo da influenze politiche inopportune.

Lo Statuto della Città di Torino, articolo 46, commi 1 e 2, stabilisce che la deliberazione d'indirizzi è approvata dal Consiglio Comunale "nel corso di ogni mandato amministrativo" e "disciplina in particolare a) le forme di pubblicità per le future nomine da parte del Sindaco e la relativa modalità di presentazione delle domande da parte degli interessati; b) i requisiti richiesti; c) il rapporto tra nominati, Consiglio Comunale e sue articolazioni; d) l'attuazione delle norme sulle pari opportunità".

La deliberazione del Consiglio Comunale di Torino del 4 ottobre 1993 (mecc. 9307634/01), avente per oggetto "Nomina, designazione e revoca da parte del Sindaco dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni - Definizione degli indirizzi" che non ha più subito modificazioni o integrazioni, ha guidato le scelte dei Sindaci sino ad oggi succedutisi nella carica in virtù di apposita norma transitoria dello Statuto secondo cui "fino all'assunzione da parte del Consiglio Comunale" della periodica deliberazione d'indirizzi il Sindaco "provvede all'adozione di tutti gli atti di nomina e designazione nel rispetto degli indirizzi adottati dal precedente Consiglio" (articolo 46, comma 3, Statuto della Città di Torino).

Tenendo in considerazione che il tempo trascorso dall'indicata deliberazione consiliare del 4 ottobre 1993 ed i mutamenti nel frattempo intervenuti in questa Città e fuori di essa non siano di per sé ragioni sufficienti a modificare gli indirizzi con essa segnati, fermo restando che la mancata modifica in tutti questi anni non può essere neppure portata a testimonianza della bontà degli indirizzi stessi, sicché in definitiva il tempo trascorso è un fatto che non deve essere inteso in senso prescrittivo (positivo o negativo) per giudicare politiche pubbliche passate.

Si ritiene invece necessario procedere all'approvazione di una nuova deliberazione d'indirizzi in espressa attuazione dello Statuto della Città di Torino (articolo 46, comma 1) quale adempimento periodico cui è chiamato questo Consiglio Comunale insediatosi in ragione della consultazione elettorale 15-16 maggio 2011.

Visto il progressivo aumento delle partecipazioni in altri enti della Città di Torino e che tale aumento di partecipazioni ha reso assai complessa per il Sindaco l'attività di nomina e revoca dei relativi rappresentanti e per il Consiglio Comunale l'attività di indirizzo, vigilanza e controllo.

Ritenuto che il procedimento delle scelte di nomina e revoca dei rappresentati del Comune - posta anzitutto a garanzia della conoscibilità delle stesse da parte della comunità e dei diretti interessati - debba essere in grado di assicurare comunque un esercizio rapido ed efficace dei poteri del Sindaco e dello stesso Consiglio Comunale, ferma restando la necessità di realizzare procedure spedite e poco costose per il Comune in conformità ai vincoli di bilancio che impegnano sia gli organi di governo, sia gli uffici della Città di Torino.

Ritenuto altresì che gli indirizzi segnati dal Consiglio Comunale al Sindaco non possano che rispettare la sfera di competenza ex lege degli uffici dell'Amministrazione comunale i quali devono a loro volta essere capaci di tradurre gli indirizzi stessi in conformi azioni e prassi amministrative, con particolare riferimento alla redazione del modello di domanda di partecipazione al procedimento di nomina, nonché alla conduzione dell'istruttoria del procedimento stesso.

Considerando la novità degli indirizzi qui approvati la quale richiede che gli stessi siano sottoposti a verifica ed eventuale miglioramento - ove occorra - decorso un termine che pare congruo determinare in non meno di due anni dalla loro approvazione.

Ritenendo infine che tale verifica biennale possa utilmente svolgersi con l'invio di rapporti semestrali al Consiglio da parte del Sindaco in ordine allo stato d'attuazione dei presenti indirizzi, rapporti periodici che - oltre agli elenchi delle nomine, designazioni e revoche compiute - devono contenere la segnalazione dei profili d'incertezza o di difficoltà applicativa degli indirizzi stessi con conseguenti proposte di soluzione che il Consiglio Comunale è chiamato a valutare prioritariamente nel procedimento di verifica sopra indicato.

Tutto ciò premesso,

#### IL PRESIDENTE

Visto il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, nel quale, fra l'altro, all'art. 42 sono indicati gli atti rientranti nella competenza dei Consigli Comunali;

Dato atto che i pareri di cui all'art. 49 del suddetto Testo Unico sono: favorevole sulla regolarità tecnica;

Indice votazione palese nelle forme previste dal Regolamento.



(omissis)

## ALLEGATO A1 - INDIRIZZI

### 1. Ambito d'applicazione

1.1. Gli indirizzi di seguito definiti si applicano a tutti i procedimenti di nomina, designazione e revoca di rappresentanti della Città di Torino in enti, aziende speciali, istituzioni, consorzi, associazioni tra comuni, società di capitali e consortili, istituti di credito e loro enti di controllo o fondazioni, università, politecnici, teatri, musei, istituzioni culturali, fondazioni culturali (d'ora in poi nel testo enti, aziende ed istituzioni) ad eccezione dei seguenti casi:

a. ove la persona da nominare o designare sia già espressamente individuata da disposizione di legge, statuto, regolamento, convenzione;

b. ove si tratti di nominare, designare o revocare una persona in comitati, gruppi di lavoro, commissioni o simili operanti all'interno dell'Amministrazione comunale;

c. nei casi previsti dall'articolo 51, comma 9, Statuto della Città di Torino, in particolare ove la Città di Torino aderisca ad enti senza fini di lucro o concorra ad istituire gli stessi e lo statuto di tali enti preveda espressamente il conferimento della carica di presidente o amministratore al Sindaco o agli Assessori in connessione al loro mandato elettivo.

### 2. Impedimenti alla nomina o designazione

2.1. Ferme le specifiche cause ex lege d'impedimento alla nomina o designazione, non possono essere nominati o designati quali rappresentanti della Città di Torino presso enti, aziende ed istituzioni coloro i quali:

a. versino nelle condizioni di incandidabilità, ineleggibilità ed incompatibilità previste per la carica di consigliere comunale secondo le norme della disciplina vigente in quanto applicabili;

b. abbiano ricoperto cariche, quali rappresentanti della Città di Torino, per un periodo complessivamente superiore alla durata di due mandati amministrativi, ovvero, quando il mandato di nomina sia più lungo di quello amministrativo, per due mandati interi e consecutivi nell'ente, azienda o istituzione per cui si deve procedere alla nomina o designazione escluse quelle indicate al Titolo III del D.Lgs. 267/2000;

c. siano componenti di organi consultivi, di vigilanza o di controllo chiamati ad esprimersi sui provvedimenti e sull'attività degli enti, aziende o istituzioni cui si riferisce la nomina o designazione;

d. si trovino in condizioni di conflitto d'interesse rispetto all'incarico, avendo, per le attività esercitate, interessi direttamente o indirettamente in contrasto con quelli dell'ente, azienda o istituzione cui si riferisce la nomina o designazione;

e. siano in qualsiasi modo in rapporto di dipendenza, partecipazione o collaborazione contrattuale o professionale con l'ente, azienda o istituzione cui si riferisce la nomina o designazione.

2.2. Il sopraggiungere in corso di mandato di una causa d'incandidabilità indicata al precedente paragrafo 2.1.a. comporta la revoca della relativa nomina o designazione ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 58, comma 3, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; il Sindaco provvede senz'indugio alla nuova nomina e designazione alla carica d'interesse.

2.3. Ove l'interessato abbia taciuto l'esistenza di una preesistente causa d'impedimento alla nomina o designazione, il Sindaco - previa contestazione e concessione di un termine a difesa per produrre memorie e documenti non

Incompatibilità  
e ineleggibilità

Limite al  
numero di  
mandati

Conflitto di  
interesse

inferiore a cinque giorni - revoca in danno dell'interessato la precedente nomina o designazione alla carica e provvede senz'indugio alla nuova nomina o designazione alla carica stessa.

2.4. Ove sopraggiunta in corso di mandato, una causa d'impedimento alla nomina o designazione prevista ai precedenti paragrafi 2.1.a., 2.1.b., 2.1.c., 2.1.d., 2.1.e. si trasforma in causa d'incompatibilità.

2.5. Il Sindaco contesta all'interessato la causa d'incompatibilità sopraggiunta in corso di mandato con termine a difesa di cinque giorni per produrre memorie e documenti e con termine di quindici giorni per rimuovere la causa stessa, decorsi inutilmente i quali il Sindaco revoca in danno dell'interessato la precedente nomina o designazione alla carica e provvede senz'indugio alla nuova nomina o designazione alla carica stessa.

2.6. Per ogni procedura di nomina o designazione gli uffici della Città di Torino predispongono il facsimile di domanda ove sono indicate tutte le cause d'impedimento alla nomina o designazione previste dalla presente deliberazione e dalla disciplina all'epoca vigente con l'indicazione delle relative disposizioni d'interesse.

### **3. Ulteriori limiti alla nomina o designazione**

3.1. Per le nomine o designazioni di rappresentanti della Città di Torino in collegi sindacali o dei revisori di enti, aziende o istituzioni di cui al paragrafo 1.1. l'interessato deve essere iscritto nel Registro dei Revisori Contabili al momento di presentazione della domanda.

3.2. La stessa persona può essere nominata o designata quale rappresentante della Città di Torino in più enti, aziende o istituzioni di cui al paragrafo 1.1. partecipate dalla Città stessa. All'atto d'accettazione delle cariche successive alla prima l'amministratore interessato deve dichiarare alla Città di Torino la scelta di uno solo degli emolumenti previsti in ragione delle cariche ricoperte rinunciando espressamente a tutti gli altri. S'applica il precedente paragrafo 2.3. per il caso di cumulo degli emolumenti in violazione di tale scelta dichiarata al Comune.

Cumulo di incarichi e opzione in merito agli emolumenti

### **4. Presentazione delle candidature**

4.1. Entro il 15 gennaio ed entro il 15 luglio di ciascun anno la Città di Torino pubblica l'elenco delle nomine e designazioni da effettuare nel semestre successivo, ferma restando la pubblicazione di elenchi suppletivi per le nomine e designazioni che si rendano necessarie nel corso dell'anno.

4.2. La pubblicazione degli elenchi deve essere effettuata sull'Albo Pretorio on line della Città di Torino, nonché sul sito web della Città di Torino con avviso messo "in evidenza".

4.3. Gli elenchi devono contenere:

a. la denominazione dell'ente, azienda o istituzione e l'indicazione della carica per cui occorre procedere alla nomina o designazione, nonché la descrizione del relativo profilo orientativo delle funzioni, competenze e capacità professionali ritenute utili per lo svolgimento dell'incarico;

b. i requisiti per la nomina o designazione;

c. la data entro cui deve essere presentata la proposta di candidatura;

d. il compenso e/o il rimborso spese per lo svolgimento delle funzioni connesse alla carica d'interesse e la sintesi degli atti costitutivi e degli eventuali patti parasociali dell'ente, azienda o istituzione, anche mediante link alle pagine del sito web della Città di Torino dedicate alle nomine (sezione Giunta Comunale) oppure del sito web del relativo ente, azienda o istituzione.

4.4. La pubblicità è garantita anche da apposita conferenza stampa.

Comunicati di nomina: procedura

4.5. Le candidature per le nomine e le designazioni possono essere presentate da singoli candidati unicamente attraverso il modulo predisposto dall'ufficio nomine e reso disponibile sul sito web della Città di Torino.

Contenuto  
del la  
proposta di  
candidatura  
e relativo  
modello

4.6. Tale modulo si compone di un facsimile di domanda di partecipazione e di un facsimile di curriculum vitae. Il facsimile di curriculum vitae deve essere predisposto in modo da consentire al candidato di indicare e descrivere gli studi effettuati, le competenze acquisite, le esperienze professionali ed istituzionali svolte.

4.7. Gli interessati possono integrare la propria candidatura con non più di n. 2 lettere di referenza sottoscritte esclusivamente da persone fisiche di comprovata competenza ed autorevolezza nella materie cui la nomina si riferisce. La sottoscrizione delle singole lettere da più persone comporta l'immediata esclusione dalla procedura di nomina del candidato.

4.8. Le candidature sono indirizzate al Sindaco ed accompagnate da una fotocopia di documento di identità in corso di validità.

Trasmissione  
delle candidature  
in forma  
telematica

4.9. Le candidature sono spedite alla Città di Torino unicamente in forma telematica, mediante posta elettronica certificata oppure con caricamento sul sito web della Città di Torino attraverso apposita procedura.

## 5. Valutazione delle candidature

5.1. Almeno dieci giorni prima di procedere alla nomina o designazione il Sindaco invia al Presidente del Consiglio Comunale ed ai Capigruppo una nota ove individua il nome del candidato alla carica prescelto allegando la dichiarazione di disponibilità di quest'ultimo, corredata di curriculum vitae e delle eventuali lettere di referenza. I curricula e le eventuali lettere di referenza di tutti i candidati sono altresì pubblicati sul sito web della Città di Torino al momento della presentazione della domanda. Il candidato, attraverso apposita procedura telematica, può in qualunque momento, rinunciare alla domanda già presentata. In tal caso il curriculum ed ogni altra documentazione prodotta viene resa non più visibile sul sito web della Città di Torino.

5.2. Il Sindaco, eventualmente anche avvalendosi del supporto di esperti da lui interpellati, individua il candidato prescelto esplicitando nella nota sopra indicata le ragioni di preferenza dello stesso rispetto agli altri partecipanti al procedimento in ragione dei seguenti criteri:

Criteri di scelta  
del candidato

a. rappresentanza di genere;

b. competenza ed attinenza del curriculum vitae rispetto al profilo della carica, anche in relazione all'età anagrafica ed all'anzianità professionale del candidato;

c. indipendenza ed assenza di conflitti d'interesse.

5.3. Il Sindaco esprime le ragioni di preferenza del candidato proposto in ragione degli indicati criteri quand'anche l'interessato sia l'unico partecipante al procedimento.

5.4. La Conferenza dei Capigruppo può procedere all'audizione del candidato proposto dal Sindaco. L'audizione si svolge previa presentazione del candidato da parte del Sindaco o suo delegato.

5.5. Ove siano più d'uno i rappresentanti della Città di Torino nell'ente, azienda o istituzione di cui al paragrafo 1.1., il Sindaco effettua la nomina o designazione d'interesse in modo che sia comunque assicurata una percentuale non inferiore al 33% di rappresentanti della Città di Torino per ciascun genere.

Rappresentanza  
di genere

5.6. Gli atti finali del Sindaco di nomina o designazione sono motivati anzitutto in ragione dei criteri di cui al paragrafo 5.2., nonché pubblicati all'Albo pretorio secondo le norme stabilite dalla disciplina vigente.

## 6. Doveri dei rappresentanti della Città di Torino

Situazione patrimoniale

6.1. Entro tre mesi dalla comunicazione dell'atto di nomina o designazione in enti ove è prevista la corresponsione di indennità, gettoni di presenza o qualsiasi altro emolumento inclusi eventuali rimborsi spese, gli interessati depositano all'Ufficio Nomine della Città di Torino una dichiarazione circa la propria situazione patrimoniale ai sensi della Legge n. 441 del 1982. Tale dichiarazione dovrà essere aggiornata annualmente entro un mese dalla scadenza del termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi.

6.2. Nel caso di mancata presentazione, il Sindaco notifica all'inadempiente, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, la diffida a provvedere entro 15 giorni. Nel caso di ulteriore inadempimento, copia della diffida è affissa all'Albo Pretorio.

Pubblicazione dei compensi percepiti

6.3. Ai sensi dell'articolo 1, comma 735, Legge n. 296 del 2006, i rappresentanti della Città di Torino in società sono tenuti a comunicare all'Ufficio Nomine della Città di Torino, entro trenta giorni dal conferimento dell'incarico, il relativo compenso ai fini della pubblicazione nel sito web dell'Amministrazione comunale. I rappresentanti sono tenuti altresì a comunicare la previsione di rimborsi spese.

6.4. I rappresentanti della Città di Torino presentano, contestualmente all'approvazione del bilancio dell'ente ove sono stati nominati o designati o qualora il Sindaco o il Consiglio Comunale attraverso la Conferenza dei Capigruppo ne facciano richiesta scritta, una relazione sull'attività svolta e sull'andamento dell'ente.

6.5. Nello svolgimento delle proprie funzioni i rappresentanti della Città di Torino in aziende pubbliche, enti dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza tengono conto degli indirizzi eventualmente approvati dal Consiglio Comunale ai sensi dell'articolo 42, comma 2, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

6.6. Gli enti, aziende ed istituzioni di cui al paragrafo 1.1. ed i rappresentanti in esse della Città di Torino s'attengono ai principi ed alle norme del presente regolamento ove compatibili per tutte le nomine o designazioni da effettuare in ulteriori organizzazioni da queste dipendenti, controllate, vigilate o comunque ad esse collegate, in particolare garantendo che le scelte dei candidati siano motivate espressamente negli atti previsti dai rispettivi ordinamenti ed avvengano, in ragione degli indicati criteri di rappresentanza di genere, competenza ed attinenza del curriculum vitae al profilo di carica, comunicando al Sindaco, alla Presidenza del Consiglio Comunale ed ai Capigruppo gli atti espressi e motivati di scelta entro quindici giorni dalla loro adozione, decorsi inutilmente i quali il rappresentante della Città di Torino che abbia determinato o concorso a determinare la violazione a tale dovere di comunicazione può essere revocato.

6.7. Ai rappresentanti della Città di Torino negli enti, aziende ed istituzioni di cui al paragrafo 1.1. sono richieste le informazioni previste dalla deliberazione n. 48 approvata dal Consiglio Comunale del 26 aprile 2010 (mecc. 2009 01790/002) e sue successive eventuali modifiche. Tali informazioni sono pubblicate sul sito web della Città di Torino, come previsto nel medesimo provvedimento.

6.8. Al fine di garantire adeguata pubblicità alle procedure di nomina e designazione le organizzazioni di cui al paragrafo 1.1. comunicano entro il 15 gennaio ed entro il 15 luglio di ciascun anno al Sindaco, alla Presidenza del Consiglio Comunale ed ai Capigruppo l'elenco delle nomine di cui al paragrafo 6.6 che dovranno essere effettuate nel successivo semestre indicando esplicitamente anche il soggetto cui compete la nomina ed ogni altro dato di interesse tra cui gli eventuali compensi o rimborsi spese ove previsti. Tali informazioni devono essere rese immediatamente disponibili sul sito web della Città di Torino in apposita sezione dedicata. A nomina avvenuta gli enti, aziende

ed istituzioni di cui al paragrafo 1.1. danno apposita comunicazione al Sindaco, alla Presidenza del Consiglio Comunale ed ai Capigruppo.

## **7. Revoca e dimissioni**

7.1. Il Sindaco può revocare le persone nominate o designate:

- a. nei casi disciplinati nei precedenti articoli 2, 3 e 6;
- b. per perdita di uno dei requisiti soggettivi previsti per la nomina o designazione;
- c. per comportamenti contraddittori o omissivi, o reiterate inottemperanze agli indirizzi definiti dal Consiglio Comunale per aziende pubbliche, enti dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza;
- d. al venir meno del rapporto fiduciario con il Sindaco.



Revoca

7.2. Il procedimento di revoca è avviato con comunicazione scritta all'interessato cui devono essere contestati espressamente fatti e possibili motivi di revoca, comunque concedendo un termine a difesa non inferiore a 15 giorni per produrre memorie e documenti.

7.3. Il procedimento di revoca si conclude nei successivi 15 giorni con provvedimento espresso ove il Sindaco illustra i fatti e le ragioni della decisione infine adottata, quand'anche essa non sia di revoca.

7.4. Di ogni provvedimento del Sindaco è data immediata comunicazione alla Presidenza del Consiglio Comunale ed ai Capigruppo, con pubblicazione all'Albo pretorio secondo la disciplina vigente.

7.5. Quando un rappresentante della Città rassegna le dimissioni, il Sindaco ne deve dare immediata informazione al Presidente del Consiglio Comunale ed ai Capigruppo.

## **8. Forme di pubblicità**

8.1. La Città di Torino pubblica sul proprio sito web istituzionale i dati relativi agli enti, aziende ed istituzioni partecipate, sovvenzionate o sottoposte a vigilanza ed ai soggetti in essi nominati o designati.